

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 13 dicembre 2006)

Relatore di maggioranza: ADRIANA MOLLAROLI

Relatore di minoranza: ROBERTO GIANNOTTI

sulla proposta di regolamento n. 7/06

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 5 dicembre 2006

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
(ARTICOLO 20, COMMA 2, E ARTICOLO 21, COMMA 2)

Nuova Titolazione proposta dalla Commissione:

“REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
DELLA GIUNTA REGIONALE, DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE,
DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI E DEGLI ALTRI ENTI CONTROLLATI
E VIGILATI DALLA REGIONE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196 (ARTICOLO 20, COMMA 2, E ARTICOLO 21, COMMA 2)

RELAZIONE ORALE

Testo proposto

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito chiamato Codice;

Considerato:

che l'articolo 20, comma 2, e l'articolo 21, comma 2, del Codice stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

che il medesimo articolo 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del citato Codice, in particolare assicurando che i soggetti pubblici:

- a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
- b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
- c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
- d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
- e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che richiedono il loro utilizzo;

che sempre ai sensi del citato articolo 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante), ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g);

che il parere del Garante può essere fornito anche su “schemi tipo”;

che l'articolo 20, comma 4, del Codice prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

Testo modificato dalla Commissione

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito chiamato Codice;

Considerato:

che l'articolo 20, comma 2, e l'articolo 21, comma 2, del Codice stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

che il medesimo articolo 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del citato Codice, in particolare assicurando che i soggetti pubblici:

- a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
- b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
- c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
- d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
- e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che richiedono il loro utilizzo;

che sempre ai sensi del citato articolo 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante), ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g);

che il parere del Garante può essere fornito anche su “schemi tipo”;

che l'articolo 20, comma 4, del Codice prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

Preso atto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, in base al quale i soggetti pubblici titolari di trattamenti di dati sensibili e giudiziari, ma non dotati di potestà regolamentare a rilevanza esterna, devono promuovere l'adozione di un regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della competente amministrazione a cui gli stessi fanno riferimento, la quale eserciti, ad esempio, poteri di indirizzo e controllo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla redazione di un regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ex articolo 20, comma 2, e articolo 21, comma 2, del Codice, di cui sono titolari la Giunta regionale, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali, gli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, individuando i tipi di dati che devono essere utilizzati e le operazioni che tali soggetti titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico di loro competenza individuate per legge;

Ritenuto opportuno, per quanto riguarda gli enti interregionali che fanno riferimento a due o più Regioni, promuovere adeguate forme di leale cooperazione tra gli ambiti interregionali coinvolti per garantire il rispetto dell'autonomia delle altre Regioni;

Ritenuto opportuno adottare un unico regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di cui sono titolari sia la Giunta che gli enti sopra richiamati al fine di assicurare il rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, nonché l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 2 del Codice;

Visto lo schema tipo di regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione, approvato da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Vista l'intesa intervenuta il 15 dicembre 2005 fra la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), che, per quanto riguarda le strutture e le aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, prevede in particolare che:

a) gli aspetti relativi alle attività istituzionali di didattica e di ricerca siano disciplinati secondo le disposizioni dello schema tipo di regolamento approvato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

Preso atto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, in base al quale i soggetti pubblici titolari di trattamenti di dati sensibili e giudiziari, ma non dotati di potestà regolamentare a rilevanza esterna, devono promuovere l'adozione di un regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della competente amministrazione a cui gli stessi fanno riferimento, la quale eserciti, ad esempio, poteri di indirizzo e controllo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla redazione di un regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ex articolo 20, comma 2, e articolo 21, comma 2, del Codice, di cui sono titolari la Giunta regionale, le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti e agenzie regionali, gli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, individuando i tipi di dati che devono essere utilizzati e le operazioni che tali soggetti titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico di loro competenza individuate per legge;

Ritenuto opportuno, per quanto riguarda gli enti interregionali che fanno riferimento a due o più Regioni, promuovere adeguate forme di leale cooperazione tra gli ambiti interregionali coinvolti per garantire il rispetto dell'autonomia delle altre Regioni;

Ritenuto opportuno adottare un unico regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di cui sono titolari sia la Giunta che gli enti sopra richiamati al fine di assicurare il rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, nonché l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 2 del Codice;

Visto lo schema tipo di regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende del servizio sanitario regionale, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione, approvato da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Vista l'intesa intervenuta il 15 dicembre 2005 fra la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), che, per quanto riguarda le strutture e le aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, prevede in particolare che:

a) gli aspetti relativi alle attività istituzionali di didattica e di ricerca siano disciplinati secondo le disposizioni dello schema tipo di regolamento approvato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

b) gli aspetti relativi alle attività assistenziali integrate con l'attività di didattica e di ricerca siano disciplinate secondo le disposizioni dello schema tipo di regolamento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

c) debba essere accertata la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati sensibili e giudiziari e a quanto previsto negli schemi tipo di cui sopra di quanto disposto nei protocolli di intesa e nelle convenzioni già esistenti tra Università e Regioni/Province autonome;

VISTO il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 13 aprile 2006, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lettera g) del Codice, sullo schema tipo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;

Verificata la conformità del presente regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

Considerato che i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente regolamento non riguardano i dati non compresi tra quelli sensibili o giudiziari, e che i trattamenti individuati non concernono:

a) i trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76 del Codice;

b) i trattamenti effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica, secondo quanto disposto dall'articolo 110 del Codice;

c) i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;

Vista l'autorizzazione del Garante n. 7, relativa al trattamento di dati giudiziari ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, che specifica, oltre alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del Codice;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti del presente regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento del-

b) gli aspetti relativi alle attività assistenziali integrate con l'attività di didattica e di ricerca siano disciplinate secondo le disposizioni dello schema tipo di regolamento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

c) debba essere accertata la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati sensibili e giudiziari e a quanto previsto negli schemi tipo di cui sopra di quanto disposto nei protocolli di intesa e nelle convenzioni già esistenti tra Università e Regioni/Province autonome;

VISTO il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 13 aprile 2006, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lettera g) del Codice, sullo schema tipo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;

Verificata la conformità del presente regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

Considerato che i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente regolamento non riguardano i dati non compresi tra quelli sensibili o giudiziari, e che i trattamenti individuati non concernono:

a) i trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76 del Codice;

b) i trattamenti effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica, secondo quanto disposto dall'articolo 110 del Codice;

c) i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;

Vista l'autorizzazione del Garante n. 7, relativa al trattamento di dati giudiziari ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, che specifica, oltre alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del Codice;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti del presente regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento del-

le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, alla indicazione scritta dei motivi;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio risorse umane e strumentali, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato "Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, comma 2, e articolo 21, comma 2)", comprensivo di:

- a) articolato (articoli 1-3);
- b) elenco dei trattamenti effettuati;
- c) schede illustrative dei singoli trattamenti (allegato A schede da A1 a A34, A37, A39; allegato B schede da B1 a B41).

le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, alla indicazione scritta dei motivi;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio risorse umane e strumentali, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato "Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari della Giunta regionale, delle aziende del servizio sanitario regionale, degli enti e delle agenzie regionali e degli altri enti controllati e vigilati dalla Regione in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, comma 2, e articolo 21, comma 2)", comprensivo di:

- a) articolato (articoli 1-5);
- b) elenco dei trattamenti effettuati;
- c) schede illustrative dei singoli trattamenti (allegato A schede da A1 a A34, A37, A39; allegato B schede da B1 a B41).

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
DELLA GIUNTA REGIONALE, DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE,
DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI E DEGLI ALTRI ENTI CONTROLLATI E VIGILATI
DALLA REGIONE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
(Articolo 20, comma 2, e articolo 21, comma 2)**

Testo proposto

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta regionale, nonché da parte delle Aziende sanitarie della Regione, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2
(*Disposizioni generali*)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3
(*Tipi di dati e di operazioni eseguibili*)

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati.

Allegato A

(schede da A1 a A34, A37 e A39):

Giunta regionale;
Agenzie ed enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione:

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta regionale, nonché da parte delle Aziende del servizio sanitario della Regione, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2
(*Disposizioni generali*)

Identico

Art. 3
(*Tipi di dati e di operazioni eseguibili*)

Identico

Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM);
Istituto zooprofilattico sperimentale;
ARS;
ASSAM;
ERSU;
ERAP (ex IACP);
Autorità di bacino regionali ed interregionali, limitatamente al territorio delle Marche;
Consorzi di bonifica;
Enti parco;
IPAB e Agenzie servizi alla persona;
ERF.

Allegato B

(schede da B1 a B41):

ASUR;
Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Umberto I, Torrette, Lancisi, Salesi di Ancona;
Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro;
Agenzia regionale di sanità, altre agenzie e istituti scientifici in ambito sanitario;
INRCA;
Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Art. 4 (*Aggiornamento*)

1. Con apposito regolamento del Consiglio regionale viene aggiornata e integrata periodicamente l'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili.

Art. 5 (*Pubblicazione nel Bollettino ufficiale e diffusione su internet*)

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e reso disponibile in Internet, sul sito web della Giunta regionale.

SCEDE ALLEGATO A

Legenda: le parole barrate sono cancellate
Le parole ombreggiate sono aggiunte

Elenco dei trattamenti di competenza della ~~Regioni~~ **Regione** e delle ~~Province Autonome,~~
degli enti e agenzie regionali, degli enti controllati e vigilati ~~dalle Regioni~~ **dalla Regione**

Numero scheda	Titolo	Numero pagine per scheda
1	Nomine e designazioni da parte della regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione	3
2	Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla regione, compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative	7
3	Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla regione	8
4	Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive. Gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità dei consiglieri, ex consiglieri e assessori regionali /provinciali	3
5	Assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, dipendenti da infortunio o infermità, e assicurazione invalidità dei consiglieri e assessori regionali e dei consiglieri degli enti strumentali in carica	2
6	Attività ispettiva	3
7	Attività in materia di tributi regionali	3
8	Concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, agevolazioni, finanziamenti ed altri benefici a persone fisiche e giuridiche e organizzazioni sociali, da parte della regione, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione	9
9	Attuazione norme per il diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio): incontro domanda-offerta di lavoro; banca dati regionale agevolazioni per le assunzioni	3
10	Gestione dati relativi ai partecipanti a corsi ed attività formative	4

11	Attività socio-assistenziali a favore di fasce deboli di popolazione (persone bisognose o non autosufficienti o incapaci o appartenenti a particolari gruppi di popolazione)	7
12	Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria	8
13	Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro	6
14	Profilassi generale delle malattie infettive e diffuse	3
15	Vaccinazioni (compreso indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie)	3
16	Assistenza sanitaria di base: cure all'estero	3
17	Assistenza integrativa (fornitura di prodotti dietetici e di presidi sanitari a categorie particolari)	3
18	Prestazioni sanitarie ad alta specializzazione a stranieri extracomunitari per ragioni umanitarie	3
19	Assistenza residenziale e semiresidenziale ad anziani non autosufficienti, disabili psichici e sensoriali e malati terminali	3
20	Assistenza termale	2
21	Assistenza ospedaliera in regime di ricovero e domiciliare	4
22	Trapianti	4
23	Assistenza sanitaria di emergenza	2
24	Assistenza specialistica ambulatoriale, diagnostica, riabilitativa extra-ospedaliera e domiciliare	4
25	Promozione e tutela della salute mentale	2
26	Tutela della salute materno-infantile	2
27	Assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera	3
28	Farmacovigilanza e rilevazione reazioni avverse a vaccino	3
29	Attività trasfusionale e indennizzo per danni da trasfusioni e somministrazione di emoderivati	4
30	Assistenza a favore delle categorie protette (Morbo di Hansen)	3
31	Trattamenti per scopi scientifici, diversi da quelli medici, biomedici ed epidemiologici	3
32	Trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN (ufficio di statistica della regione)	2
33	Attività di pianificazione e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile	2

34	Difesa Civica Regionale e Provinciale	3
37	Verifica elettorato passivo e requisiti per l'esercizio del mandato	3
39	Documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio e degli organi consiliari della Regione/Provincia autonoma, della Giunta regionale/provinciale e degli organi di altri enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione	4

SCHEDE ALLEGATO B

Elenco dei trattamenti di competenza delle Aziende del Servizio Sanitario regionale ~~Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale~~

Numero scheda	Titolo	Numero pagine per scheda
1	Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro	5
2	Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse e delle tossinfezioni alimentari	4
3	Vaccinazioni e verifica assolvimento obbligo vaccinale	4
4	Programmi di diagnosi precoce	4
5	Attività fisica e sportiva	3
6	Gestione attività sociosanitaria a favore di fasce deboli di popolazione	7
7	Medicina di base - pediatria di libera scelta - continuità assistenziale (guardia medica notturna e festiva, guardia turistica)	4
8	Assistenza sanitaria di base: riconoscimento del diritto all'esenzione per patologia/invalidità/reddito e gestione archivio esenti	3
9	Assistenza sanitaria di base: assistenza sanitaria in forma indiretta	3
10	Assistenza sanitaria di base: cure all'estero	3 4
11	Assistenza sanitaria di base: assistenza agli stranieri in Italia (particolari categorie)	4
12	Assistenza integrativa (fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari e di presidi sanitari a soggetti affetti da diabete mellito)	3
13	Assistenza protesica	4
14	Assistenza domiciliare programmata e integrata	4
15	Attività di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale ad anziani non autosufficienti, disabili psichici e sensoriali e malati terminali	5
16	Assistenza termale	3
17	Attività amministrativa, programmatica, gestionale e di valutazione relativa alla assistenza in regime di ricovero ospedaliero e domiciliare	6

18	Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente l'attività immuno-trasfusionale	4
19	Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente il trapianto d'organi	5
20	Soccorso sanitario di emergenza/urgenza sistema "118". Assistenza sanitaria di emergenza	4
21	Assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitazione	3
22	Promozione e tutela della salute mentale	3
23	Dipendenze (tossicodipendenze e alcoolipendenze)	5
24	Assistenza socio-sanitaria per la tutela della salute materno-infantile ed esiti della gravidanza	5
25	Assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera	4
26	Sperimentazione clinica dei medicinali	4
27	Farmacovigilanza e rilevazioni reazioni avverse a vaccino	4
28	Erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale, qualora non vi sia alternativa terapeutica valida, di medicinali inseriti in apposito elenco predisposto dalla commissione unica del farmaco	3
29	Assistenza a favore delle categorie protette (Morbo di Hansen)	3
30	Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente l'assistenza ai nefropatici cronici in trattamento dialitico	3
31	Attività medico - legale inerente l'istruttoria delle richieste di indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati	3
32	Attività medico - legale inerente gli accertamenti finalizzati al sostegno delle fasce deboli (riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, della condizione di handicap, accertamenti per il collocamento mirato al lavoro delle persone disabili)	3
33	Attività medico - legale inerente l'accertamento dell'idoneità in ambito di diritto al lavoro (assunzione nel pubblico impiego; idoneità allo svolgimento di mansioni lavorative; controllo dello stato di malattia di dipendenti pubblici e privati)	4
34	Attività medico - legale inerente l'accertamento dell'idoneità al porto d'armi, ai fini della sicurezza sociale	3
35	Attività medico - legale inerente l'accertamento dell'idoneità alla guida, ai fini della sicurezza sociale	3
36	Consulenze e pareri medico-legali in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio	3

37	Consulenze e pareri medico-legali in tema di ipotesi di responsabilità professionale sanitaria, di supporto all'attività di gestione del rischio clinico, informazione e consenso ai trattamenti sanitari	4
38	Attività medico - legale in ambito necroscopico	3
39	Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria	4
40	Gestione e verifica sull'attività specialistica e di ricovero delegata alle strutture accreditate	3
41	Videosorveglianza con finalità di sicurezza e protezione di beni e persone	2

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

NOMINE E DESIGNAZIONI, DA PARTE DELLA REGIONE, DELLE AZIENDE SANITARIE, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI, DEGLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA REGIONE.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Statuto regionale

Leggi statali: L. 23.6.1970, n. 503, 23.12.1975, n. 745, D.Lgs. 30.6.1993, n. 270, D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, D.lgs 30.12.1992, n. 502 e loro modificazioni ed integrazioni

Leggi regionali:

l.r. 34/1996 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione)

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)) in attuazione della legge n. 61/94 ;

l.r. 20/1997 (Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.).

Altre Fonti:

Regolamenti in materia di nomine e designazioni di competenza regionale o provinciale

Statuti e Regolamenti interni in materia di nomine e designazioni di competenza degli enti e agenzie regionali

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Designazione e nomina di rappresentanti in commissioni, enti, istituti, uffici. (Art. 65)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
- di altro titolare

Comunicazione

Per le nomine di competenza della Giunta viene inviata comunicazione al Consiglio regionale per l'espressione del parere e per l'attivazione delle procedure di competenza.

Comunicazione ai soggetti previsti dalle leggi regionali in materia di nomine e designazioni di competenza regionale.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Trattamento finalizzato alla designazione e nomina, da parte della regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti controllati e vigilati dalla regione, di rappresentanti in commissioni, enti, uffici, ecc., compresa la eventuale gestione delle relative indennità

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

1. Fase di presentazione delle candidature

Nella fase di presentazione delle candidature l'interessato dichiara l'insussistenza di situazioni di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici ovvero di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive o reclusioni a seguito di particolari reati.

I dati giudiziari sono acquisiti dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale in sede di controllo della veridicità delle dichiarazioni dei nominandi circa l'assenza di condanne e carichi pendenti. Tali dichiarazioni entrano a far parte del fascicolo cartaceo relativo all'intero procedimento di nomina.

I dati sensibili relativi all'origine razziale ed etnica sono trattati, ove previsto da specifica normativa, per assicurare la rappresentanza di soggetti appartenenti a particolari gruppi di popolazione (minoranze etniche, immigrati, ecc.).

Il curriculum, che il candidato invia all'ente, può contenere altri dati sensibili (ad esempio le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, etc.). Tali informazioni non sono "necessarie" per il perseguimento delle finalità del trattamento (procedimento nomine) e pertanto non possono essere utilizzate in alcun modo dal titolare, ma soltanto conservate, in quanto inviate spontaneamente dall'interessato.

2. Fase successiva alla nomina o designazione

Nella fase successiva alla nomina, fra gli adempimenti previsti, il nominato certifica/dichiara l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere oppure quando tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interesse con l'incarico assunto. Tali dichiarazioni possono essere integrate con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente al momento della nomina. Inoltre dichiara l'assenza di cause ostative a ricoprire l'incarico.

Se richiesto dalla normativa, l'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni, acquisendo il certificato del casellario giudiziario ed il certificato di carichi pendenti.

L'Amministrazione verifica, altresì la rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico assunto.

Il nominato provvede inoltre a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, da aggiornare annualmente per tutto il periodo della carica

Per i nominati le dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare.

3. Procedimento di decadenza o revoca

Comunicazione dei dati sensibili solo nel caso di trasmissione all'Organo consiliare competente per attivazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza o di revoca previsto dalla normativa.

4. Procedimento di nomina o designazione in via sostitutiva

Qualora il Consiglio non proceda alla nomina o designazione nei termini previsti dalla normativa, la competenza è trasferita all'organo deputato in sede di esercizio dei poteri sostitutivi.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE INSERITO A VARIO TITOLO PRESSO L'ENTE REGIONALE, LE AZIENDE SANITARIE, GLI ENTI E LE AGENZIE REGIONALI E GLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA REGIONE, COMPRESO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO, ASSICURAZIONI INTEGRATIVE.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Codice civile;

L. Cost. n.3 del 18 ottobre 2001 (nuovo quadro normativo competenze regionali);

Legge 132/1968 assistenza religiosa; Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del SSN;

L. 22 maggio 1978, n. 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”;

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., “Riordino della disciplina in materia sanitaria ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Legge 27 marzo 2001, n. 97 “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

Legge 15 luglio 2002, n. 145 e s.m.i., “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”;

Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”;

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate”;

Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), art. 80 – comma 2 (congedo per gravi e documentati motivi familiari); - comma 3 (benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi);

Decreto Legge 27/08/1993, n. 324 art. 2 commi 2 – 4 (legge di conversione n. 423 del 27/10/1993;

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;

Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”;

Legge 08/08/1991, n. 274 “Acceleramento delle procedure di liquidazione”, art. 13;

Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Art. 1 comma 1 DL 169/93 convertito in legge n. 271/93 “estensibilità al personale iscritto all’INPDAP dei benefici previsti per i lavoratori esposti all’amianto”;

Legge 23/12/2005, n. 266 art. 1 commi 210 e 211;

Decreto Legge 12/09/1983, n. 463 (convertito in legge 11/11/1983, n. 638), art. 5, recante “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”;

Legge 28/02/1953, n. 86 “Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo”;

Legge 14/12/1970, n. 1088 “Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi”;

Legge 06/08/1975, n. 419 “Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi”;

Decreto legge 463/1983, art. 13, convertito in legge 638/1983;

Legge 23/12/1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, art. 22, comma 25;

Decreto ministeriale (Ministero Sanità) 15/12/1994 “Modificazioni all’elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità” (valido sino al 31/12/2005);

DPCM 20.12.1999 “trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensionistici complementari dei pubblici dipendenti”;

Decreto Legislativo 25/11/1996, n. 645 “Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”, art. 7;

Legge 08/03/2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” artt. 3, 11, 12, 13;

Decreto Legislativo 26/03/2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;; come modificato e integrato dal DL.vo n. 115 del 23/03/2003;

Legge 31/12/1998, n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.”;

Legge 04/05/1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;

Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante....”;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, artt. 77-87

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

L. 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata);

Legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);

L. 8-3-1968, n. 152 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali;
L.24 maggio 1970, n. 336;
L. 7 febbraio 1990, n. 19;
D.lgs. 468 del 1 dicembre 1997;
D.lgs. 26 Marzo 2001, n. 151;
D.Lgs.15/08/1991, n. 277;
Legge 14/04/1982, n. 164;
DL.vo 8/4/2003, n. 66 “attivazione della direttiva 93/104/CE e 2000/34/Ce concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro” come m. e i. dal DL.vo n. 213 del 19/7/2004;
Legge 10/4/1991, n. 125 “ azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna sul lavoro”;
Legge n. 390 del 02 dicembre 1991 “Norme sul diritto agli studi universitari”;
D.Lgs. C.P.S. 11/11/1946, n. 365 “Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d’Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi”;
D.Lgs. 16/04/1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
Legge 3/05/1999, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
Altre specifiche normative di settore.

Leggi regionali:

L.r. 20/2001 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);
l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

ALTRE FONTI :

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 572 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";
DPR 28/12/2000, n. 445 (T.U. semplificazione);
DPR 8/7/1986, n 662 “Equiparazione delle qualifiche del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali e quelle del personale del Servizio Sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 97”;
DPR 10/12/1997, n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale”;

DPR 27/03/2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario nazionale”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12/02/2004 “Pubblici dipendenti, criteri per l’infermità per servizio”;

D.P.R. 30/03/1957, n. 361, art. 119, e successive modifiche (*assenze per partecipare in qualità di rappresentanti dei candidati o dei partiti o gruppi politici o dei comitati promotori dei referendum alle consultazioni elettorali*);

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Statuto degli Impiegati Civili dello Stato”;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, “Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della L. 533/81”;

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è stato emanato il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, provvedimento da adottare dopo la revisione dell’ordinamento del personale del comparto sanità;

D.P.R. 333/2000 "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

D.P.R. 31/10/1975, n. 861 “Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d’Aosta”;

D.M. 22/11/1999 "Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»";

Regolamenti IPAB;

Contratti collettivi, accordi di settore e decentrati, concertazioni con le organizzazioni sindacali, circolari INPS/INPDAP, regolamenti consiliari;

CCNL per il personale dell’Area V della Dirigenza scolastica relativa al periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2001 siglato in data 1° marzo 2002;

CCNL del Comparto scuola siglato in data 24 luglio 2003;

Circolare INPS n. 64 del 15/03/2001 (Legge 388/2000 congedo per gravi e documentati motivi familiari etc.).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. (Art. 112);

Contributi economici/agevolazioni al personale dipendente (art. 68).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare

- di altro titolare

Comunicazione

INPDAP - INPS (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione: L 335/1995; L. 152/1968);

Commissioni mediche (per visite medico-collegiali: art. 21, CCNL del 06/07/95, CCNL di comparto; l 335/95; D.P.R. 461/01; regolamenti regionali);

Comitato di verifica per le cause di servizio (nell'ambito della procedura per riconoscimento di causa di servizio/equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 461/2001);

INAIL e Autorità di P.S. (per denuncia infortunio: D.P.R. 1124/1965);

Enti preposti alla vigilanza delle norme sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 626/1994);

Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali: art. 21, CCNL del 06/07/95, CCNL di comparto);

Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata;

Altri Enti per i dati dei collaboratori ivi trasferiti;

Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i dati relativi ai permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50 D.Lgs. 165/01);

Soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali/provinciali viene affidato il servizio di formazione del personale, con riferimento ai corsi per particolari categorie di soggetti (ad esempio: minoranze linguistiche, categorie protette);

Uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette";

Ufficio Territoriale del Governo su richiesta per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio

Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);

Organizzazioni sindacali. (dati relativi ai dipendenti che hanno conferito delega o hanno fruito di permessi sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali);

Ministero Economia e Finanze, nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del D.M. 164/99 e nel rispetto dell'art. 12 bis del D.P.R. 600/73).

Diffusione

□

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione, nonché relativi ad altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (amministratori e organi istituzionali di enti controllati, incarichi libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative, stages, tirocini, borse di studio, lavoro interinale, volontari per attività di protezione civile, obiettori di coscienza per servizio civile presso la regione/provincia autonoma, ecc.).

Nell'ambito delle attività relative alla formazione del personale può accadere che alcuni dipendenti si dichiarino portatori di determinate disabilità. Il dato viene trattato per le singole iniziative di formazione e da parte solo della competente struttura dell'ente o comunicato ai soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali/provinciali viene affidato il servizio di formazione del personale, sempre che sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici.

I dati sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza.

Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso;

I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa, rispondenti a particolari dettami religiosi, potrebbero fare emergere le convinzioni religiose dell'interessato in relazione al contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato.

Per quanto riguarda le Aziende Sanitarie, i dati idonei a rivelare le opinioni religiose riguardano anche il personale comunque incaricato di fornire assistenza religiosa agli utenti dei servizi sanitari.

I dati sullo stato di salute relativi a familiari dell'interessato possono essere trattati ai fini della concessione di benefici solo nei casi previsti dalla normativa.

I dati sono oggetto di trattamento sia in modo centralizzato, presso le strutture organizzative competenti per materia, sia presso le strutture organizzative di assegnazione, limitatamente al personale assegnato.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge.

Il trattamento ha ad oggetto ogni attività ed operazione concernenti la gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e pensionistica del personale comprese le attività di formazione del personale, assicurazioni integrative, eventuale elaborazione diretta dei dati (su richiesta del dipendente) per la presentazione del modello semplificato della dichiarazione dei redditi (mod. 730), agevolazioni economiche, forme di contributi/agevolazioni al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza D. Lgs. 626/94, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ SANZIONATORIA E DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA RIGUARDANTE L'ENTE REGIONALE, LE AZIENDE SANITARIE, GLI ENTI E LE AGENZIE REGIONALI E GLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA REGIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Costituzione, art. 24;

Codice Civile;

Codice di Procedura Civile;

R.D 14.04.1910, n. 639 (Approvazione del t.u. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato);

Codice Penale;

Codice di Procedura Penale;

L. 689/1981 (Modifiche al sistema penale);

L. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);

D.L. 69/1989 (art. 31) Convertita, con modificazioni, nella L. 154/1989;

L. 154/1989 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la prestazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa;

R.D.L. 19/10/1927, n. 1923 (Disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica) convertito nella L. 13/05/1928, n. 1120;

D.Lgs. 15/08/1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30/07/1990, n. 212);

D.Lgs. 14/08/1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro);

D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 (Attuazione direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

D.Lgs. 19/12/1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro);

D.Lgs. 25/11/1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee);

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

L. 47/2004 art.23-quinquies (Conversione in legge del D.Lgs. 355/2003 di proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Proroga di termine in materia di ricorso amministrativo in invalidità civile);

D.M. 18.02.1982 "Tutela Sanitaria Attività Sportiva Agonistica";

D.M. 28.02.1983 "Tutela Sanitaria Attività Sportiva non Agonistica";

D.M. 28.02.1983 "Integrazione e rettifica al D.M. 18.02.1982 concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";

D.M. 04.03.1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alla persona handicappata";

D.M. 13.03.1995 Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti;

D.Lgs. 30.6.1993, n. 270;

D. Lgs. 229/1999 (Razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale);

L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001);

L. 443/1985 (Legge quadro sull'artigianato);

L. 46/1990;

L. 122/1992;

L. 84/1994 (Attività di pulizie);

Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

T.U. N.1034/1924 – L. 2248/1865;

Legge 1034/1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi" e s.i.m. (legge 205/2000);

Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

L. 61/1994 di istituzione dell'ANPA (ora APAT) e delle Agenzie regionali;

L. 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande alcoliche);

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (inquinamento acustico);

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

DLgs 11 maggio 1999, n. 152 (acque);

DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (rifiuti);

Legge n. 390 del 02 dicembre 1991 "Norme sul diritto agli studi universitari";

L. Cost. n.3 del 18 ottobre 2001 (nuovo quadro normativo competenze regionali);

L. 8.11.2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

D.Lgs. 4.5.2001, n. 207 (IPAB);

D.Lgs 16/04/1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado).

Statuti regionali

Leggi Regionali:

l.r. 21/2005(Disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di interventi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA);

l.r. 33/1998 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'Agenzia per la protezione ambientale delle Marche)(Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM);

l.r. 71/1997 “Norme per la disciplina delle attività estrattive”;

l.r. 33/1999 “Nuove norme e modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 «Norme per la disciplina delle attività estrattive»”.

ALTRE FONTI:

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (T.U. Semplificazione)

D.P.R. 19/03/1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro)

D.P.R. 9/04/1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave)

D.P.R. 1199/1971 (Ricorsi amministrativi)

D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 (riordinamento procedimenti riconoscimento minorazioni civili e concessione benefici economici)

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (aria)

D.P.R. 10/01/1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato)

D.M. 221/2004 (Attività di facchinaggio)

D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 (riordinamento procedimenti riconoscimento minorazioni civili e concessione benefici economici)

D.M. 5 febbraio 1992 (tabelle di invalidità civile)

D.M. 5 agosto 1991, n. 387 del Min.Tesoro: (Norme di coordinamento disposizioni della L.295/90)

D.M. 19 novembre 1997, n. 503 “Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari.”

D.Lgs.24-6-2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”

L. 19.10.1984, n. 748 “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”

D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”

D.M. 6 novembre 2003, n. 367 “Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”

D.M. 23 novembre 1988, n. 509 (revisione delle minorazioni e dei benefici economici)

D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati)

D.M. 22 novembre 1999 (Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili)

D.P.R. 13 febbraio 2000, n. 333 (atto di indirizzo e coordinamento per l'accertamento della capacità del disabile ai fini del collocamento mirato al lavoro)

D.P.C.M. 26 marzo 2000 (concessione trattamento economico a invalidi civili)

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

D.P.R. 06 dicembre 1991, n. 447 “Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici”

D.P.C.M. 8 marzo 2002 “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione”.

CCNL DI CATEGORIA

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività sanzionatorie e di tutela. Esercizio del diritto alla difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (Art.71)

Attività di controllo e ispettive. (Art. 67)

Applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio del mandato degli organi rappresentativi: compiti concernenti l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi (art. 65, comma 2, lettera c)

Attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile; esame dei ricorsi amministrativi; comparire in giudizio o partecipare alle procedure di arbitrato o di

conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro(art. 112, comma 2, lettere g) e h)

Attività di polizia amministrativa con particolare riferimento ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo (art. 73, comma 2, lettera f)

Attività di polizia giudiziaria con particolare riferimento alle ispezioni in materia ambientale (L 61/94 art. 2 bis)

Attività degli uffici per la relazione con il pubblico (art. 73, comma 2, lett. g).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare

- di altro titolare

Comunicazione

[X]

Strutture sanitarie;

CCIAA; Enti previdenziali (Inail, Inps, Inpdap) e Direzione Regionale del Lavoro (quali soggetti controinteressati nell'istruttoria dei ricorsi amministrativi alla Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi dell'art. 7 della L. 443/85 e dell'art. 4 del DPR 1199/71)

Collegi di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro in caso di procedure di conciliazione e arbitrato (d.lgs. n. 165/2001)

Autorità giudiziaria, Forze di polizia

Società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi)

Incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, consulenti della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi)

Amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/1971).

Diffusione

[]

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla regione, dalle aziende sanitarie, dagli enti e agenzie regionali e dagli altri enti vigilati e controllati dalla regione.

I dati sensibili e giudiziari riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso ed il loro trattamento può avvenire nell'ambito dell'intero procedimento di gestione dei contenziosi (in tutte le fasi e gradi di giudizio e nelle ipotesi in cui l'ente sia in veste di attore o convenuto, e comunque in tutti i casi in cui l'ente sia a vario titolo coinvolto) e nell'ambito di procedure non formalizzate in un contenzioso vero e proprio.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

Il trattamento comprende la raccolta dei dati da parte dei soggetti del procedimento, il loro utilizzo, l'eventuale elaborazione ai fini istruttori nell'iter procedurale (i dati possono essere oggetto di memorie, ricorsi o controricorsi, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, cancellerie, avvocati di parte, altri soggetti del procedimento legale, ecc.) e la conclusiva archiviazione nell'archivio cartaceo dei fascicoli processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico.

Il trattamento può comportare la comunicazione di dati personali a istituti di credito e società incaricate della riscossione delle sanzioni, nel caso questi non siano nominati responsabili del trattamento dei dati, ma si configurino come titolari autonomi.

Si individuano le seguenti tipologie:

- 1) Gestione reclami, ricorsi, segnalazioni, esposti da parte di cittadini, anche tramite Ufficio Relazioni con il Pubblico, anche in relazione a problemi in ambito ambientale, sanitario, compreso:
 - gestione ricorsi per rimborso assistenza sanitaria indiretta;

- gestione delle diffide rivolte all'Assessorato Sanità ai sensi del D.P.R. 698/94 per fissare la data della visita da parte delle commissioni sanitarie di accertamento invalidità delle Aziende USL;
- gestione dei ricorsi avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica presentati alla Commissione Regionale d'Appello, presso l'assessorato alla Sanità ai sensi del D.M. 18.02.1982);
- gestione dei ricorsi in materia di diritto allo studio universitario
- gestione dei ricorsi amministrativi alla Commissione Provinciali per l'Artigianato (CPA) su provvedimenti amministrativi delle Commissioni Provinciali Artigianato in materia di iscrizione, modificazione, cancellazione da albo artigiani per motivi che comportano l'uso di dati sensibili e giudiziari, con conseguenze previdenziali. In relazione a questi ultimi sono previste comunicazioni ai soggetti controinteressati nell'istruttoria dei ricorsi amministrativi (enti previdenziali, Direzione Regionale del Lavoro) ai sensi dell'art. 7 della L. 443/85 e dell'art. 4 del DPR 1199/71.

Gli esposti possono riguardare dati di qualsiasi tipo.

- 2) Gestione cause: Redazione degli atti difensivi da parte delle strutture competenti per la tutela dell'ente in giudizio, col supporto di documentazione acquisita dagli uffici dell'ente; registrazione dati relativi ai ricorrenti e all'andamento delle cause, acquisiti direttamente e attraverso i contatti con le cancellerie. Questa attività comporta la comunicazione di dati personali ad avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'autorità giudiziaria, nonché a incaricati di indagini difensive proprie e altrui e consulenti della controparte.
- 3) Recupero crediti: Richieste di rimborso delle competenze che l'ente ha corrisposto ai dipendenti che sono assenti dal servizio a causa di terzi. Le richieste di rimborso vengono inoltrate alle assicurazioni dei terzi o direttamente ai soggetti che con il loro comportamento hanno causato l'assenza dal servizio al dipendente. Per questa attività l'ufficio si avvale di un archivio di registrazione e aggiornamento dati e di documenti, ivi inclusi certificati medici, acquisiti dai dipendenti medesimi e da altri uffici.
- 4) Recupero di crediti maturati dall'ente a fronte di prestazioni eseguite a favore di terzi.
- 5) Applicazione delle sanzioni amministrative derivanti da reato ex lege 689/81: Ai fini del presente regolamento si considerano soltanto le sanzioni amministrative dipendenti da reato, che implicano il trattamento di dati giudiziari. I processi verbali relativi a sanzioni amministrative sono trasmessi alla Regione (o all'agenzia/ente regionale o ente vigilato/controllato) da parte degli organi preposti all'accertamento (STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE, CFS, ARPAM, ecc.) o possono essere redatti nell'ambito della Regione da funzionari amministrativi e da soggetti che operano in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria (Corpo Forestale, tecnici preposti a compiti di polizia mineraria). Gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e possono chiedere di essere ascoltati. Se l'accertamento è fondato viene emessa l'ordinanza con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento, in caso contrario viene emessa ordinanza motivata di archiviazione, di tale provvedimento viene data comunicazione all'organo verbalizzante. Avverso l'ordinanza ingiuntiva gli interessati possono proporre ricorso al Giudice.
- 6) Gestione diffide, verbali di accertamento infrazioni e di contravvenzioni, ricorsi, denunce all'autorità giudiziaria nonché notizie di reato comunicate da quest'ultima, in riferimento alle competenze di polizia mineraria.
- 7) Patrocinio legale per amministratori e dipendenti :
Il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela di diritti in occasione di procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di dipendenti o amministratori per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato.

Sono previste due fattispecie procedurali:

- il dipendente/ amministratore informa che nei suoi confronti si è instaurato un procedimento giudiziario e chiede che gli venga messa a disposizione l'assistenza legale. In questa fattispecie deposita i provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- il dipendente/ amministratore non chiede l'assistenza legale, ma si difende con un proprio difensore di fiducia. Una volta assolto chiede che gli vengano rimborsate le spese legali. In questa fattispecie deposita la sentenza.

La richiesta viene inviata all'amministrazione che ne dispone il patrocinio.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Scheda n° 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

- A. ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI CARICHE DIRETTIVE**
- B. GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE INDENNITA', DEGLI ASSEGNI VITALIZI E DELLE REVERSIBILITA' DEI CONSIGLIERI, EX CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI /PROVINCIALI**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge 5 luglio 1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti";

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione";

Leggi regionali. l.r. 4/1984 (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei soggetti indicati nell'art. 15 della L. 5 luglio 1982, n. 441);

l.r. 35/1996 (Modifica della Legge Regionale 13 marzo 1995, n. 23 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali");

l.r. 23/1995 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).

ALTRE FONTI:

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)";

Regolamento interno, consiliare o dell'Ufficio di Presidenza.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi (Art. 65)

Materia tributaria e doganale (Art. 66)

Benefici economici ed abilitazioni (art. 68)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						<input checked="" type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale		<input type="checkbox"/>				
Dati giudiziari		<input checked="" type="checkbox"/>				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
- di altro titolare

Comunicazione

Comunicazione al Ministero dell'interno dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori regionali e provinciali.

Base normativa: art. 76 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato all'applicazione di disposizioni in materia di tributi, deduzioni e detrazioni d'imposta ed al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, nonché alla gestione della documentazione inerente la situazione patrimoniale dei Consiglieri, degli Assessori e dei titolari di cariche direttive.

Per i titolari di cariche – Consiglieri e Assessori - e/o di cariche direttive la dichiarazione riferita alla situazione patrimoniale viene acquisita dagli uffici competenti. Da elementi contenuti nella dichiarazione integrale dei redditi si possono desumere dati sensibili, come per esempio dai seguenti dati riguardanti:

i vari codici di identificazione che contraddistinguono gli oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta spettante per

“erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici”,

“erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)”,

“i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie”,

“le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381”,

“erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose” specificate nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi,

“spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap”.

Per i Consiglieri, ex Consiglieri e Assessori le dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20-21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Scheda n° 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

~~ASSICURAZIONE RISCHI DI MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE E TEMPORANEA,
DIPENDENTI DA INFORTUNIO O INFERMITÀ, E ASSICURAZIONE INVALIDITÀ DEI
CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI E DEI CONSIGLIERI DEGLI ENTI
STRUMENTALI IN CARICA~~

FONTI NORMATIVE:

~~l.r. 35/1996 (Rifinanziamento e integrazione della Legge Regionale 28 ottobre 1991, n. 33, relativa ad interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale.);~~

~~l.r. 23/1995 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.).~~

ALTRE FONTI:

Art. 2 DPR 30/6/1965, n. 1124 (dipendenti regionali)

~~DL.vo 23/02/2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, c.1, della legge 17/5/1999, n. 144";~~

~~Art. 19 e 88 del DPR 28.11.1990 n. 384; art. 25 CCNL; DPR 30.6.1965 n. 1124.~~

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

~~Benefici economici ed abilitazioni (art. 68).~~

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: — attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
 manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*Operazioni standard***Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato
 acquisizione da altri soggetti esterni

~~Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
 elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
 blocco, cancellazione, distruzione.~~

*Operazioni particolari:***Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

dello stesso titolare
 di altro titolare

Comunicazione

Compagnia assicurativa

~~La comunicazione è effettuata solo in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta~~

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

~~Il trattamento è finalizzato alla stipulazione di contratti di assicurazione e all'adempimento dei relativi obblighi.~~

~~L'amministrazione funge normalmente solo da tramite fra il Consigliere, l'Assessore regionale, il Consigliere dell'Ente strumentale e la Compagnia Assicurativa. I dati concernenti l'anamnesi vengono acquisiti su moduli cartacei presso gli assicurati e trasmessi alla compagnia assicurativa solo in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta.~~

~~Qualora si verifichi uno degli eventi il cui rischio è coperto dalla polizza assicurativa, stipulata dall'Amministrazione regionale ai sensi della normativa vigente in materia, gli assicurati possono spedire all'Amministrazione i certificati sanitari necessari per la denuncia.~~

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ ISPETTIVA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)

L. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

L. 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari)

D.lgs. 16.04.1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado"

Statuti e Leggi regionali: l.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM);

l.r. 71/1997 (Norme per la disciplina delle attività estrattive);

l.r. 33/1999 (Nuove norme e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive").

ALTRE FONTI:

L. 61/1994 di istituzione dell'ANPA (ora APAT) e delle Agenzie regionali

Art. 24 della Costituzione

Codice civile e penale; Codice di procedura civile e penale

D.lgs 165/2001

D.lgs 471/1999

D.lgs n. 22/1997

D.lgs n. 99/1992

DLgs 11 maggio 1999, n. 152 (acque)

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (aria)

L. 46/1990

D.M. 19 novembre 1997, n. 503 “Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari.”

D.Lgs.24-6-2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”

L. 19.10.1984, n. 748 “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”

D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”

D.M. 6 novembre 2003, n. 367 “Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”

D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati)

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

D.P.R. 06 dicembre 1991, n. 447 “Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici”

D.P.C.M. 8 marzo 2002 “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione”

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività di controllo e ispettive (Art. 67).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>			
Convinzioni religiose	<input checked="" type="checkbox"/>	filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/>	d'altro genere <input checked="" type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input checked="" type="checkbox"/>			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale				<input checked="" type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale <input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	dati relativi a familiari dell'interessato <input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input checked="" type="checkbox"/>			
Dati giudiziari	<input checked="" type="checkbox"/>			

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

L'attività ispettiva concerne la verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; nonché l'accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

Il trattamento ha per oggetto le attività di vigilanza sugli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché altre attività ispettive svolte dalla Regione, dagli enti strumentali regionali e dagli enti vigilati dalla Regione, connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali e non indicate nelle specifiche schede del Regolamento, alle quali si rinvia per quanto riguarda la normativa di riferimento.

L'attività ispettiva in materia scolastica è riferita alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, per le quali la Sovrintendenza scolastica può essere struttura della Regione/Provincia.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 7

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

D. Lgs. 504/1992, art. 23 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

L. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

L. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

L.388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Leggi Regionali:

l.r. 25/2003 (Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all'Irpef e di tasse automobilistiche regionali);

l.r. 35/2001 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive);

l.r. 47/1998 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali);

l.r. 29/1998 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 concernente la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi);

l.r. 15/1997 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.);

l.r. 18/1995 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali);

l.r. 15/1995 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche);

l.r. 3/1971 (Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile).

ALTRE FONTI:

D.P.R. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti)

D.M. 418/98 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni ordinarie delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività dirette all'applicazione delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni. Attività, in materia di imposte, dirette alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o attuazione della normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote di imposta. (Art.66)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso dati relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione) archivi amministrativi

- di altro titolare

Comunicazione

|

Diffusione

|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Nell'ambito del trattamento di dati personali per la gestione del rapporto tributario da parte della competente struttura regionale, il trattamento di dati giudiziari può verificarsi in relazione allo specifico tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, nell'eventualità di contenzioso di fronte alla Commissione Tributaria: ai fini della decisione della controversia, la Commissione Tributaria può acquisire provvedimenti giudiziari penali definitivi di condanna o di proscioglimento, che vengono trasmessi in copia alla Regione.

I dati relativi allo stato di salute (autocertificazioni relative allo stato di invalidità, verbali e certificati rilasciati dalle Commissioni competenti al riconoscimento dell'invalidità) vengono utilizzati per l'esenzione al pagamento del bollo auto da parte degli invalidi e vengono trattati da ACI e da aziende incaricate dalla regione ..

I dati provengono all'Amministrazione regionale da parte degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi anche previa richiesta dell'Amministrazione in fase di controllo delle dichiarazioni rese dai contribuenti ai sensi del D.P.R. 445/00 ed in fase di concessione di agevolazioni fiscali.

Sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e sono trattati ai fini degli adempimenti d'ufficio a carattere tributario previsti dalla legge.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 8

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, ISCRIZIONI, AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI ED ALTRI BENEFICI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE E ORGANIZZAZIONI SOCIALI, DA PARTE DELLA REGIONE, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI, DEGLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA REGIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

D.lgs 112/1998 (trasferimento di funzioni);

Concessione beni demaniali e autorizzazioni ambientali

Legge 16 maggio 1997, n. 281 (Art.11 beni di demanio e patrimonio regionale);

Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

Legge n. 183 del 18/05/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

Legge n.10 del 9/01/1991 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
L. n.447 del 26/10/95 Legge Quadro sull'inquinamento acustico e suoi decreti attuativi);

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione degli Habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche;

Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale);

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

D.Lgs. dell'11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) artt. 16 e 17;

L.r. 5 agosto 1982, n. 29;

(Contributi una tantum alle imprese per l'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi e/o lo smaltimento dei fanghi di risulta in attuazione dell'art. 20 della L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni);

L.r. 3 maggio 1985, n. 30;

(Attuazione della Legge 5 marzo 1982, n. 62. Smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione);

L.r. 3 novembre 1988, n. 41;

(Interventi per la valorizzazione e il recupero ambientale);

L.r. 31 ottobre 1989, n. 25;

(Istituzione del fondo regionale per l'ambiente);

L.r. del 17 febbraio 1992, n.13 (Norme attuative delle disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

L.r. 28 aprile 1994, n. 15;

(Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali);

L.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM));

L.r. 1 dicembre 1997, n. 71(Norme per la disciplina delle attività estrattive);

L.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo);

L.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);

L.r. 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso);

L.r. 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia d'impianti fissi di radio comunicazione al fine della tutela ambientale e della salute della popolazione);

L.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche);

L.r. 6 aprile 2004, n. 6 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale);

L.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale);

L.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);

Interventi di promozione economica:

Legge n. 83/1989 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);

Legge 215/1992 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile);

Legge 140/1997 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica -: Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali);

Legge 598/1994 (investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale);

Legge 1329/1965 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili);

Legge 266/1997 (Interventi urgenti per l'economia - incentivi alle imprese);

Legge 1068/1964, (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della L. 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione - interventi di garanzia per operazioni di finanziamento a medio e lungo termine);

Legge 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione - contributi in conto interesse e in conto canoni relativi agli investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane);

Legge 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

Legge 488/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 , recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive - agevolazioni a favore di investimenti in aree depresse);

Legge 317/1991, art. 21;

Regolamento CE 1681/1994 della Commissione dell'11 luglio 1994 relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore;

Regolamento CE 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica che modifica il Regolamento CE 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali.

Interventi di aiuti e di promozione nel settore agricolo:

D. Lgs. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), in particolare art. 4;

D. Lgs. 173/1998 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449);

Regolamento CE 1257/99 del Consiglio (sostegno allo sviluppo rurale FEAOG);

D. Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, modificato del D. Lgs. 15.06.2000, n. 188;

Regolamento CE 1663/95 della Commissione (modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione garanzia);

Regolamento CE 1257/99 del Consiglio (Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006) misura g – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/1992, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/1999, (CE) 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001;

Reg. (CE) n. 2237/2003 del 22 dicembre 2003 recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno degli agricoltori;

Reg. (CE) n. 795/2004 del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Reg. (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg.(CE) 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e che istituisce taluni regimi di sostegno degli agricoltori;

Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. (FEASR).

Normativa antimafia, accertamento requisiti morali

L. 575/1965

D.Lgs. n. 490/1994

L. 287/1991 Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi

L. 39/1989 Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958 n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore

L. 204/1985 Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio

R.D.L.. 2523/1936 Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

D.P.R. 630/1955 Decentramento dei servizi del commissariato per il turismo

L. 298/1974 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

D.Lgs. 395/2000 Attuazione della direttiva del consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori

Regolamento CE 1663/95

L. 61/1998 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi)

Legge 8 agosto 1941, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di transito"

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"

D.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE"

D.M. 16 aprile 1996, n. 338 "Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"

D.M. 5 giugno 1985, n. 1533 "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri".

Organismi di volontariato

Legge 11 ottobre 1991, n. 266 (art. 6) (legge quadro sul volontariato)

Legge 6 marzo 2001, n. 64

Persone giuridiche private:

Codice civile art. 14 ss.

D.P.R. 7-12-1995, n. 581

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Onlus:

D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Associazioni: Legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Cooperative sociali: Legge 8 novembre 1991, n. 381.

IIPPAB: Legge 8 novembre 2000, n. 328.

D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

Legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449”.

Leggi Regionali nn. 20/2004; 9/2004; 34/2001; 48/1995; 29/1991; 24/1985; 37/1999; 26/1999; 24/1998; 20/2003; 38/1996.

ALTRE FONTI :

D.P.R. 252/1998

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’unificazione di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della legge n. 390/1991”.

D.M. 161/2005 Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.

D.M. 18 luglio 2003, n. 266 (Ministero dell'Economia e delle Finanze) Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460.

Provvedimenti regionali di attuazione di interventi di natura comunitaria.

Decisioni U.E. di approvazione dei DOCUP regionali.

Atti di intesa stipulati dagli Enti per il Diritto allo Studio con le Università.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 68 - D.lgs 196/2003 Applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modificazione e revoca di benefici economici, agevolazioni, abilitazioni; al rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri titoli abilitativi.

(Art. 67) Attività di controllo e ispettive.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale (per aziende agricole)

Stato di salute:	attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale		<input type="checkbox"/>				
Dati giudiziari		<input checked="" type="checkbox"/>				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
 manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
 acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
(specificare quali e indicarne i motivi:.....)
 - di altro titolare
(specificare quali e indicare la disposizione di legge che lo prevede)

Comunicazione
(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:
 Autorità Giudiziaria

Diffusione
(specificare l'eventuale base normativa)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla regione, dagli enti e agenzie regionali (agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura, enti per il diritto allo studio universitario, altri enti strumentali) e dagli altri enti vigilati e controllati dalla regione.

Il trattamento dei *dati giudiziari* è effettuato in relazione ad attività di controllo, ispettive, sanzionatorie connesse ai procedimenti in oggetto, nonché per l'accertamento dei requisiti morali richiesti da specifiche normative (iscrizione al REC per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari, rilascio licenza di P.S. ai titolari delle agenzie di viaggio, etc) .

Per le aziende agricole che usufruiscono di contributi (Anagrafe aziende agricole), il trattamento riguarda anche l'appartenenza ad organizzazioni di categoria, quindi *dati idonei a rivelare l'adesione ad organizzazioni a carattere sindacale*.

Il trattamento dei *dati relativi allo stato di salute* riguarda specifici trattamenti di dati relativi al rilascio di autorizzazioni/concessioni a persone fisiche, con verifica delle condizioni fisiche degli interessati (autorizzazione uso gas tossici, concorsi per gestione farmacie).

Dati relativi alle organizzazioni sociali senza scopo di lucro

L'art.6 L. 266/1991 prevede che le Regioni disciplinino l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. Possono esistere, altresì, altre normative regionali che impongono la gestione di altri Albi relativi a O.N.L.U.S.

La gestione dell'albo delle organizzazioni di volontariato comporta il trattamento di dati sensibili o giudiziari, in quanto le organizzazioni possono riferirsi a particolari categorie di soggetti.

Lo statuto, o meglio l'oggetto sociale della persona giuridica, può rivelare, inoltre, le finalità filosofiche, religiose o d'altro genere della medesima persona giuridica e, conseguentemente, le *convinzioni filosofiche, religiose o di altro genere* di chi ad essa aderisca.

Il trattamento concerne, tra l'altro, i dati relativi al *riconoscimento delle persone giuridiche private* (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato) che richiedono l'iscrizione negli appositi registri regionali. La domanda per l'acquisto della personalità giuridica, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, è presentata su autonoma iniziativa del soggetto interessato ai competenti uffici regionali. La Regione accerta la sussistenza, in capo al richiedente, delle condizioni richieste dalle norme di legge o di regolamento per il riconoscimento giuridico dell'ente; e cioè, la possibilità e la liceità dello scopo nonché l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione delle finalità. Al termine dell'istruttoria con esito favorevole, viene predisposto il decreto di riconoscimento. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il registro delle persone giuridiche private (e quindi anche i dati sensibili in esame) può essere esaminato da chiunque ne faccia richiesta.

Enti per il Diritto allo Studio Universitario

Il trattamento effettuato dagli Enti per il Diritto allo studio universitario ha ad oggetto le procedure amministrative finalizzate all'erogazione di borse di studio o benefici economici a persone fisiche in possesso di requisiti predefiniti, nell'ambito di quanto disposto dalla Legge 2 dicembre 1991 n. 390 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

Nel corso di tale attività l'Ente per il Diritto allo Studio effettua un trattamento di dati sensibili in sede di acquisizione della documentazione contenente alcuni requisiti il cui accertamento è indispensabile per l'erogazione, in certe situazioni personali, della borsa di studio o comunque del beneficio, e precisamente:

- in caso di richiedente disabile, questi deve presentare idonea certificazione della disabilità e del suo grado rilasciata dal competente Ente tenuto al riconoscimento dell'invalidità, condizione personale non autodichiarabile (D.P.R. 445/2000, art. 49);
- in caso di richiedente straniero non appartenente all'Unione Europea, questi deve presentare copia del visto e del permesso di soggiorno in corso di validità, ed eventualmente, se richiesto dal suo caso, attestato ufficiale relativo alla condizione di apolide o rifugiato politico, rilasciato dal Ministero dell'Interno italiano o dall'Alto Commissariato per le Nazioni Unite – Ufficio per l'Italia.

Le notizie riferite alle condizioni economiche dei richiedenti le borse di studio e i benefici sono idonee a rivelare dati sensibili di terzi qualora, in sede di richiesta di revisione dell'importo del

beneficio, l'indicazione *dello stato di salute di componenti il nucleo familiare* del richiedente (componenti individuati con i criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.221/1999) sia indispensabile per attestare il peggioramento delle condizioni economiche del richiedente e quindi per la rideterminazione del beneficio economico spettantegli.

Il beneficio economico erogato dall'Ente per il Diritto allo Studio può concretarsi anche sotto forma di assegnazione di posto letto in apposite residenze individuate dall'Ente. In tal caso possono presentarsi le seguenti eventualità di trattamento di dati sensibili:

- qualora il beneficiario sia costretto a prorogare la presa di possesso del posto assegnatogli, deve presentare idonea documentazione idonea a giustificare la proroga per motivi di salute o di famiglia;
- per l'assegnazione del posto letto gli assegnatari devono presentare certificato medico (rilasciato dalle strutture sanitarie e ospedaliere di residenza o comunque italiana - per gli stranieri) attestante l'assenza di malattie trasmissibili pregiudicanti la convivenza in comunità.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 09

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTUAZIONE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO): INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO; BANCA DATI REGIONALE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Leggi regionali:

l.r. 46/1997 (Interventi della Regione per il grande Giubileo del 2000);

l.r. 18/1996 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate.);

l.r. 28/2000 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate".).

ALTRE FONTI

D.M. 22/11/1999 "Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»".

D.M. 91/2000 "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

DPR 333/2000 "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili".

DPCM 13/01/2000 "atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, c. 4, della legge 12/3/1968, n. 68".

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro (art. 73, comma 2, lettera i).

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di diritti delle persone handicappate (art. 86).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)

- di altro titolare

Comunicazione

Province,
INPS

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati è effettuato dalla Regione e/o dagli enti strumentali regionali in materia di lavoro (ente/agenzia regionale lavoro)

A) Procedimento per l'assunzione di disabili (collocamento obbligatorio)

Le leggi regionali attribuiscono alla Regione la titolarità dell'archivio relativo alle attività di supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro. Il trattamento di dati sensibili riguarda la parte relativa al collocamento dei disabili.

Il trattamento dei dati personali da parte della Regione riguarda esclusivamente i compiti di gestione e di manutenzione del sistema informativo di supporto all'attività degli enti cui sono delegate le funzioni amministrative relative al collocamento obbligatorio.

Eventuali elaborazioni e analisi statistiche sono effettuate su dati privi di elementi identificativi.

B) Banca dati regionale agevolazioni per le assunzioni

Trattamento previsto dalla L. 68/1999, art. 13, e dalle leggi regionali in materia; il trattamento è finalizzato a definire eventuali maggiorazioni del contributo esonerativo previsto dalla L. 68/1999 e all'adozione dei provvedimenti di assegnazione di facilitazioni (contributi e sgravi) ai datori di lavoro privati per l'assunzione di lavoratori disabili.

Il trattamento prevede dati in ordine allo stato di salute attuale di persone disabili, acquisiti da altri soggetti esterni all'Ente (Province, INPS), elaborati sia in forma cartacea sia in forma automatizzata presso i competenti uffici regionali.

Il procedimento amministrativo per la erogazione dei contributi ai datori di lavoro coinvolge differenti uffici regionali, in relazione alle diverse fasi del procedimento, e richiede che la Regione acquisisca dalle Province i dati personali identificativi dei lavoratori assunti, con il relativo periodo di assunzione, sulla base del quale si determina il contributo ai datori di lavoro. Poiché il contributo viene erogato tramite INPS, si procede alla verifica delle dichiarazioni dei datori di lavoro (ai sensi del D.P.R 445/00) attraverso il riscontro degli elenchi ricevuti dalle Province con le informazioni disponibili presso la banca dati INPS.

Le comunicazioni sono indirizzate alle Province per rettifiche.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 10

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

GESTIONE DATI RELATIVI AI PARTECIPANTI A CORSI ED ATTIVITÀ FORMATIVE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Regolamento C.E. 1784/99 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo).

Regolamento C.E. 1260/99 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali).

Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".

D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53".

Legge 21 gennaio 1994, n. 61, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 61, in materia di riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale), artt. 01, 03 .

L. 6 dicembre 1971, n. 1044.

D.LG. 31 marzo 1998, n. 112 (art. 139).

L. 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 13)

DL.vo n. 257 del 08/08/1991 "attivazione delle direttive CEE 82/76 del 26/01/1982 recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti a norma dell'art. 6 della legge 29/12/1990, n. 428".

L. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

DL.vo n. 502 del 30/12/1992, art. 16 bis, ter e quater.

D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (IPAB).

DPR 11/07/1980, n. 382 (art. 27) convenzioni Università/Enti Pubblici e Privati per attività didattiche integrative.

Leggi regionali

l.r. 33/1992 (Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 1992 e adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 1992/1994)

l.r. 1/2003 (Modifica della Legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 concernente: "Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea)

l.r. 20/2001 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione)

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM))

ALTRE FONTI:

Piano Operativo Regionale, approvato con decisione della U.E

Contratti Collettivi di lavoro

Ministero F.P. circolare n. 14/1995 “Direttive alle amministrazioni pubbliche in materia di formazione del personale”

Legge n. 61/1994

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Finalità di istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (Art. 95).

Gestione di asili nido e delle scuole per l'infanzia (art. 73, comma 2, lett. a), d.lg. n. 196/2003) (*per quanto riguarda le IPAB*)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni: religiose filosofiche d'altro genere
(*limitatamente alle IPAB*)

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale (*limitatamente all'attività formativa dell'ARPA*)

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare

- di altro titolare

Comunicazione

gestori esterni del servizio mense e società che effettuano il servizio di trasporto scolastico (*nel caso che tali gestori e società esterne si configurino come titolari autonomi e non come responsabili di trattamento per conto delle IPAB*).

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Trattamento dei dati finalizzato al monitoraggio (effettuato dalla Regione, anche avvalendosi di società esterne, o da enti strumentali della Regione in materia di formazione o di lavoro) dell'utenza relativa ad assi e misure, così come definito dal Piano Operativo Regionale (P.O.R.) e da Regolamenti comunitari in materia di attività di istruzione e di formazione, nonché alla verifica dell'obbligo scolastico e formativo.

L'archivio della **formazione professionale** contiene informazioni relative alle richieste di partecipazione (compresi gli esclusi) ai corsi. Per i partecipanti viene registrato l'esito del corso e successivamente vengono effettuate interviste a campione per monitorare l'esito occupazionale.

Il trattamento può riguardare dati sensibili, inerenti lo stato di salute o l'origine etnica, e dati giudiziari, in quanto i corsi sono rivolti a particolari categorie di soggetti. (ad esempio: corsi di lingua italiana per immigrati, corsi per ex-carcerati, corsi per non vedenti).

Trattamento di dati da parte delle ARPAM

Per quanto riguarda l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Marche, il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e valutazione di attività di formazione e di educazione ambientale diretta a soggetti esterni, ivi comprese quelle effettuate in attuazione di normative comunitarie. Nell'espletamento di tali attività possono essere acquisiti dati sensibili relativi allo *stato di salute*, necessari per permettere la messa a disposizione dei partecipanti ai corsi, che lo richiedano, di ausili didattici necessari all'utile frequenza del corso. Tali dati sono trattati dalla competente struttura dell'ARPAM e per singole iniziative di formazione, sempreché, nelle medesime iniziative, ciò sia indispensabile per aderire a richieste di interessati o riconoscere loro benefici.

Il trattamento può riguardare dati sensibili anche in relazione a corsi rivolti a particolari categorie di soggetti o a partecipanti con particolari requisiti, anche con riferimento all'*appartenenza a determinate organizzazioni sindacali, politiche o di opinione*. Tali dati sono trattati dalla competente struttura dell'ARPAM e per singole iniziative di formazione, sempreché, nelle medesime iniziative, ciò sia indispensabile per aderire a richieste di interessati o riconoscere loro benefici.

Trattamento di dati da parte delle IPAB e Agenzie servizi alla persona

Il trattamento dei dati riguarda l'attività relativa alla gestione degli asili nido, dei servizi per l'infanzia e di istruzione.

I dati sensibili degli alunni, relativi alle specifiche situazioni patologiche del minore, possono essere comunicati direttamente dalla famiglia.

Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori degli alunni.

Le informazioni raccolte possono essere comunicate sia ad eventuali gestori esterni del servizio mense, che provvedono all'erogazione del servizio; sia a società che effettuano il servizio di trasporto scolastico (*nel caso che tali gestori e società esterne si configurino come titolari autonomi e non come responsabili di trattamento per conto delle IPAB*).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 11

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI FASCE DEBOLI DI POPOLAZIONE (persone bisognose o non autosufficienti o incapaci o appartenenti a particolari gruppi di popolazione)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. n. 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari)

L. 451/1997 (Istituzione osservatorio minori)

L. 184 /1983 “Disciplina dell’Adozione e dell’affidamento dei minori”

D.P.R. 448/1998 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”

L. 176/1991 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989”

L. 66/1996 “Norme contro la violenza sessuale”

L. 285/1997 (Interventi di promozione per infanzia e adolescenza)

L. 189/1992 (Testo unico sull’immigrazione)

L. 476/1998 (Adozioni nazionali e internazionali)

L. 269/1998 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”

L. 149/2001 (Adozione e affidamento dei minori)

L. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

D.Lgs. 207/2001 (IPAB)

L. 13/1989 (Erogazione fondi per abbattimento barriere architettoniche “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”)

L. 104/1992 (Interventi a favore dell’handicap “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate”);

L. 162/1998 (Interventi a favore dell’handicap grave “Modifiche alla Legge 104/1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”);

L. 284/1997 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”

L. 189/2002 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo)

D. Lgs 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) (Bossi/Fini)

L. 381/1991 (Iscrizione albo associazioni e cooperative di volontariato)
D.Lgs. 112/1998 (Riconoscimento invalidità civile)
D.Lgs. 25/07/1998, N. 286 e succ. modifiche ed integrazioni – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione sullo straniero
L. 17/1999 “Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
L. 53/2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, integrata e modificata dal D. Lgs. 151/2000
L. n. 244 del 25/3/1953 (Approvazione del primo accordo tra il Governo Italiano ed il Comitato Intergovernativo provvisorio per i movimenti immigrati per l’europa)
L. n. 449 del 30/12/1989 (Emendamenti dell’atto costitutivo del Comitato Intergovernativo per la Migrazione)
L. 26 maggio 1970, n. 381 (assistenza ai sordomuti)
L. 27 maggio 1970, n. 382 (assistenza ai ciechi civili)
L. 30 marzo 1971, n. 118 (norme in favore dei mutilati ed invalidi civili “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove forme in favore dei mutilati ed invalidi civili”)
L. 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di accompagnamento)
L. 431/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo)
L. 88 del 4/3/1987
L. 457/1978 (edilizia sovvenzionata e agevolata)
L. 179/1992 (edilizia sovvenzionata e agevolata)
L. 1991 n. 390 e successive modifiche e integrazioni (attività per il diritto allo studio universitario)
Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” (art. 19)
D.Lgs. 3.05.2000, n. 130
artt. 403 e 406 C.C.

Leggi regionali:

l.r. 46/1990 (Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti);
l.r. 18/1996 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate);
l.r. 28/1996 (Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio);
l.r. 16/2000 (Modificazioni alla Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente "Provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto d'organi" così come modificata dalla Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 24);
l.r. 11/2000 (Interventi in favore dei soggetti non udenti);
l.r. 7/2000 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica);
l.r. 65/1997 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi);

l.r. 30/1987 (Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico.);
l.r. 52/1994 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico");
l.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta);
l.r. 15/1984 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica);
l.r. 17/1976 (Norme per l'esercizio della dialisi domiciliare);
l.r. 44/1997 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione);
l.r. 36/2005 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative).

ALTRE FONTI:

DPCM 14/2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"

DPCM 19/12/2003 – Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato Italiano per l'anno 2004

Decreto Ministero Giustizia 24.02.2004 (regolamento attuativo banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili)

Regolamenti II.PP.A.B.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici, agevolazioni, elargizioni (art. 68);

Funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive ai fini della verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa (art. 67).

Interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare (art. 73, comma 1, lettera a).

Interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lettera b).

Assistenza nei confronti dei minori, anche in relazione a vicende giudiziarie (art. 73, comma 1, lettera c).

Interventi in tema di barriere architettoniche (art. 73, comma 1, lettera g).

Attività concernenti la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico (art. 73, comma 2, lettera b).

Attività concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia regionale (art. 73, comma 2, lettera d).

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, al fine di curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del portatore di handicap (art. 86, comma 1, lettera c).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere Opinioni politiche Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**automatizzato manuale **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**raccolta diretta presso l'interessato acquisizione da altri soggetti esterni **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.** ***Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**- dello stesso titolare (Regione) - di altro titolare **Comunicazione**

Al Tribunale per i minorenni per richieste di chiarimenti.

Per quanto riguarda le IPAB e Agenzie per i servizi alla persona, i dati sono comunicati all'ASUR, Aziende ospedaliere, Regioni ed organi ispettivi; alle cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività di assistenza e la erogazione dei servizi); ai Comuni per assunzione in tutto o in parte delle spese di ricovero, all'Autorità giudiziaria.**Diffusione**

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento concerne tutti i dati relativi agli interventi per finalità socio-assistenziali, compreso la concessione di contributi, a favore delle fasce più deboli della popolazione (disabili, anziani, famiglie in situazione di difficoltà, etc.).

Questo trattamento comprende anche:

- l'erogazione dell'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC, non assistiti dall'INPS (L.88/1987),
- i servizi di assistenza domiciliare, ivi compreso telesoccorso e trasporto,
- l'assegnazione di testi Braille e l'assegnazione di cani guida a cittadini non vedenti;
- le attività amministrative connesse alla concessione delle agevolazioni in materia di edilizia agevolata e sovvenzionata, al sostegno all'accesso ad abitazioni in locazione e all'acquisto della prima casa.
- l'erogazione di sussidi, compreso buoni per le mense scolastiche, nonché agevolazioni (quote riservate) per il diritto allo studio, comprese le attività culturali, nei confronti di particolari categorie di soggetti: detenuti, disabili, studenti stranieri o immigrati.

Il trattamento può riguardare dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, oppure dati giudiziari, in quanto gli interventi possono essere rivolti a particolari gruppi di popolazione.

Per quanto riguarda i **minori** in particolari situazioni (L.451/1997, L.149/2001), a livello regionale sono raccolti ed elaborati soltanto i dati sensibili e giudiziari indispensabili a consentire l'analisi delle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'Osservatorio nazionale dell'infanzia.

Il trattamento dei dati riguarda tutti gli interventi socio-assistenziali a favore di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie, provvedimenti di adozione, affidamenti temporanei, interventi di sostegno psico-sociale, maltrattamenti, inserimento in istituti.

La Regione raccoglie le informazioni dai servizi territoriali di tutela sui minori, gestiti dall'ASUR, dai comuni o da altre figure giuridiche, a seconda della titolarità delle deleghe in materia.

I dati sensibili riguardano generalmente lo stato di salute, sia del minore che dei suoi familiari, e dati giuridici, oltre a informazioni relative alla situazione familiare e a eventuale dati relativi alla sfera sessuale.

Per quanto riguarda la **concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni**, i dati pervengono all'amministrazione direttamente dall'interessato o su comunicazione di soggetti terzi istituzionalmente competenti.

I dati sono conservati sia in forma cartacea sia in formato elettronico e vengono trattati ai fini del riconoscimento del diritto e/o del beneficio previsto dalle leggi vigenti in materia di servizi sociali.

I dati sensibili riguardano la motivazione per cui viene avanzata richiesta di contributo: essi possono riguardare lo stato di salute di uno o più familiari, la situazione economica familiare o comunque la particolare situazione di disagio in cui versa una persona e/o la famiglia.

Sostegno all'accesso abitazioni in locazione. Sostegno acquisto prima casa.

Nelle Regioni che effettuano la gestione direttamente, i dati oggetto di trattamento sono relativi a soggetti che presentano l'istanza per usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 11 della L. 431/98. I dati sono prevalentemente di tipo comune, ma in taluni casi possono riguardare anche dati sensibili (interventi in locazione a favore di particolari categorie sociali), in particolare lo stato di salute dei soggetti medesimi (ad esempio con riferimento a situazioni di handicap) ovvero l'appartenenza di questi a paesi extracomunitari.

Nelle Regioni in cui sono i Comuni di residenza che, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Regione, indicano e gestiscono le procedure di selezione per l'assegnazione dei fondi disponibili stanziati

annualmente con legge finanziaria e distribuiti dalla Regione tra le amministrazioni comunali, l'amministrazione regionale si limita al trattamento dei dati strettamente indispensabili per le funzioni di controllo e di verifiche specifiche su eventuali cumuli di agevolazioni da parte di uno stesso soggetto.

Edilizia sovvenzionata e agevolata

La gestione dei contributi in alcuni casi è effettuata direttamente da parte della Regione, in altri è delegata ai Comuni o altri soggetti. Nel secondo caso la Regione svolge funzioni di controllo.

a) Gestione diretta da parte della Regione:

I dati personali sono relativi a soggetti che, per il tramite di imprese e cooperative edilizie, presentano alla Regione la documentazione per accedere ai contributi pubblici in conto capitale o in conto interessi per l'acquisto o la locazione di alloggi realizzati in attuazione di programmi e bandi di concorso emanati dalla regione.

La documentazione è presentata mediante moduli (fac simile) approvati dall'Amministrazione. I dati richiesti riguardano fra l'altro la cittadinanza e, in limitati casi, le condizioni di salute, laddove si sia in presenza di finanziamenti specificatamente riservati a persone portatrici di handicap.

Sono inoltre trattati i dati giudiziari delle persone giuridiche che chiedono l'accesso ai finanziamenti.

Le principali informazioni sono archiviate in una banca dati informatizzata dei soggetti beneficiari. Le operazioni di trattamento dell'Amministrazione regionale riguardano la verifica della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai richiedenti, al fine di accertare che siano in possesso dei prescritti requisiti soggettivi per ottenere il contributo.

La banca dati serve per verificare che un soggetto non sia beneficiario di più contributi e a svolgere successivi ulteriori controlli campionari nei cinque anni seguenti alla data del contratto di acquisto o locazione dell'alloggio al fine di accertare il rispetto dei vincoli posti a carico dei soggetti beneficiari finali dei contributi.

b) Gestione delegata ai Comuni o ad altri soggetti:

La documentazione è presentata all'Ente titolare delle funzioni amministrative mediante moduli (fac simile) da questo predisposti; gli enti trasmettono alla Regione i dati relativi agli esiti dell'istruttoria. La banca dati serve per verificare che un soggetto non sia beneficiario di più contributi e a svolgere successivi ulteriori controlli campionari nei cinque anni seguenti alla data del contratto di acquisto o locazione dell'alloggio, al fine di accertare il rispetto dei vincoli posti a carico dei soggetti beneficiari finali dei contributi.

Trattamento di dati da parte delle IPAB e Agenzie Servizi alla Persona

Il trattamento dei dati riguarda le attività relative alla assistenza domiciliare e alla gestione dei servizi in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, in regime residenziale e diurno e altri servizi di natura diversa

I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza, o da terzi (familiari o personale di riferimento, tutori, curatori, amministratori di sostegno, medico di base, ASUR, Polizia municipale e Forze di polizia, Autorità giudiziaria, INPS, altra IPAB, scuola dell'infanzia e Istituti di istruzione): la domanda deve essere corredata della documentazione (anche sanitaria) necessaria. L'ASUR possono fornire d'ufficio alle IPAB i dati sanitari del soggetto da ricoverare in casa di cura solo in caso di ricovero coatto e d'urgenza di soggetto in stato di abbandono o di grave disagio sociale

I dati vengono acquisiti anche presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi, in relazione all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

I dati sensibili vengono trattati per la gestione delle situazioni patologiche e per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie agli interessati, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente, e in ottemperanza alla normativa regionale in materia.

I *dati etnici* vengono trattati esclusivamente al fine di personalizzare le prestazioni e fornire un servizio maggiormente rispettoso delle diverse culture e tradizioni (ad es., adibire nel limite delle possibilità organizzative a determinate mansioni infermieristiche infermieri uomini anziché donne, etc.)

Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le *convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere)* degli interessati.

L'IPAB comunica le informazioni:

- a) All'ASUR, Aziende ospedaliere, Regioni ed organi ispettivi (per i controlli e le verifiche periodiche e per ottemperare a richieste degli organi ispettivi);
- b) alle cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività di assistenza e la erogazione dei servizi);
- c) ai Comuni per assunzione in tutto o in parte delle spese di ricovero,
- d) all'Autorità giudiziaria per l'eventuale adozione un provvedimento di interdizione, di inabilitazione o la nomina di un amministratore di sostegno o per avviare le procedure di ricovero relative ai soggetti interdetti o inabilitati.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 12

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE
DELL'ASSISTENZA SANITARIA**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L.C. N. 3/2001, art. 117 (Modifiche al Titolo V della II Parte della Costituzione)

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Art. 12 bis) (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni

D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229

D.P.R. 616/1977 (artt.n17 e 27)

Legge 26 febbraio 1999, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 1998 n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 -2000)

L. n. 135/1990 (Registro A.I.D.S.)

Legge 5/2/1992 n. 104 (Registro Ipertiroidei congeniti)

D.Lgs. n. 277/1991 art.36 (Registro Mesoteliomi)

Legge 6 marzo 2001, n. 52 (Registro donatori di midollo osseo)

L. 61/1994 di istituzione dell'ANPA (ora APAT) e delle Agenzie regionali

L. 26 maggio 1970, n. 381 (assistenza ai sordomuti)

L. 27 maggio 1970, n. 382 (assistenza ai ciechi civili)

L. 30 marzo 1971, n. 118 (norme in favore dei mutilati ed invalidi civili)

L. 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di accompagnamento)

L. 15 ottobre 1990, n. 295 (istituzione di commissioni mediche per l' accertamento nelle ASL)

L. 289/1990 Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.

L. 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'handicap)

L. 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica - Art. 11: Previdenza e assistenza)

L. 12 marzo 1999, n. 68 (Diritto al lavoro e collocamento mirato del disabile)

D.Lgs. 112/1998 - art. 130 (Trasferimento funzioni dello Stato a Regioni ed Enti Locali)

D.Lgs. 124/1998 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

Legge 326 del 24 novembre 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, art. 50: Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale)

Legge 29 luglio 1975, n. 405: "Istituzione dei Consultori Familiari"

Legge 22 maggio 1978, n. 194: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"

L. 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della L. 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

Legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze)

Legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge-quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati)

L. 284/1997: Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

legge n. 405 del 2001.

Leggi regionali:

l.r. 19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base);

l.r. 36/1998 (Sistema di emergenza sanitaria);

l.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta);

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM),

leggi regionali che istituiscono Agenzie e Istituti scientifici regionali in ambito sanitario, Leggi regionali che attribuiscono all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale compiti di supporto tecnico scientifico anche in relazione alla tutela della salute e all'epidemiologia ambientale;

Per l'ARPAM: Legge n. 61/1994 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) e Legge Regionale n. 60/1997 (Istituzione dell'Agenzia per la protezione ambientale delle Marche); L.R. n. 60/1997.

ALTRE FONTI:

Il **D.P.C.M. 16 aprile 2002** è il provvedimento che ha inserito nel D.P.C.M. 29 novembre 2002 di "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", l'allegato 5 sulle liste di attesa.

D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui Livelli essenziali di assistenza sanitaria

D.M. 12 dicembre 2001 (Indicatori di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria);

Piano Sanitario Nazionale

Piano Sanitario Regionale

D.M. 21/12/2001 (Reg. Creutzfeld-Jakob)

D.M. 24/4/2000 - D.M. 18/5/2001, n.279 (Reg. Malattie Rare)

D.M. 29/11/1993 (Reg. Assuntori dell'ormone della crescita)

D.M. 12/7/1993 (Reg. Malattia di Gaucher)

D.M. 15/12/1990 (Istituzione del Sistema Informativo Malattie Infettive - SIMI)

D.M. 7/2/1983 (Reg. Legionellosi)

D.M. 15/1/1988 (Sorveglianza delle infezioni trasmissibili con trasfusioni di sangue)

D.P.R. 10/09/1990, n. 285 Regolamento Polizia Mortuaria art.1 c.7 (Registro Cause di morte)

D.M. 16 luglio 2001, n. 349: Regolamento recante: "Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla natalità ed ai nati affetti da malformazioni"

Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 4/4/2000 (G.U. 5/5/2000)

D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (riordinamento procedimenti riconoscimento minorazioni civili e concessione benefici economici)

D.M. 5 febbraio 1992 (tabelle di invalidità civile)

D.M. 5 agosto 1991, n. 387 del Min.Tesoro: (Norme di coordinamento disposizioni della L. 295/1990)

D.M. 23 novembre 1988, n. 509 (revisione delle minorazioni e dei benefici economici)

D.M. 22 novembre 1999 (Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili)

D.P.R. 13 febbraio 2000, n. 333 (atto di indirizzo e coordinamento per l'accertamento della capacità del disabile ai fini del collocamento mirato al lavoro)

D.P.C.M. 26 marzo 2000 (concessione trattamento economico a invalidi civili)

D.M. 18.02.1982 “Tutela Sanitaria Attività Sportiva Agonistica”

D.M. 28.02.1983 “Tutela Sanitaria Attività Sportiva non Agonistica”

D.M. 28.02.1983 “Integrazione e rettifica al D.M. 18.02.1982 concernente norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”

D.M. 04.03.1993 “Determinazione dei protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alla persona handicappata”

D.M. 13.03.1995 Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti

D.M. 1.02.1991 (Rideterminazione forme morbose che danno diritto all’esenzione)

D.M. 329/1999 (Regolamento individuazione malattie croniche e invalidanti ai sensi del D.Lgs. n. 124/1998)

D.M. 279/2001 (Aggiornamento D.M. 329/1999)

D.M. 296/2001 (Aggiornamento D.M. 329/1999)

D.P.R. 10 Novembre 1999 (Approvazione del progetto obiettivo “Tutela salute mentale 1998 - 2000”)

D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328”)

D.M. 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 -2000)

D.M. 28 settembre 1999 (Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative)

Decreto Ministero della Sanità 22 marzo 2001 (Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale)

D.M. 24 aprile 2000 Progetto obiettivo materno infantile allegato al piano sanitario nazionale 1998 - 2000

D.M. 27 ottobre 2000, n. 380 (scheda di dimissione ospedaliera)

D.P.R. 27 marzo 1992 (G.U. 31 marzo 1992, n. 72) “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”

Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria; approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003

D.M. 30 novembre 1990, n. 444 (Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei Servizi per le Tossicodipendenze da istituire presso le Unità Sanitarie Locali)

D.M. 19 febbraio 1993 (Approvazione dello schema - tipo di convenzione tra Unità Sanitarie Locali ed enti, società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope)

D.M. 3 agosto 1993 (Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura e il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcoldipendenze)

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari sociali - Decreto 14 settembre 1999 (Istituzione dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze). (GU n. 258 del 3-11-1999)

Accordo Stato - Regioni 21 gennaio 1999, n. 593 per la "Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti"

D.P.R. 10/11/1999: Progetto obiettivo salute mentale 1998-2000

L. 12/2001 (Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere	<input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					<input type="checkbox"/>
Stato di salute:					
attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dati giudiziari	<input type="checkbox"/>				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
- di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di tutela della salute dei cittadini, attraverso interventi di diagnosi, cura e riabilitazione, il Servizio Sanitario Nazionale, nelle diverse articolazioni, ha l'esigenza di svolgere attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della appropriatezza e della qualità dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente, di valutazione dei fattori di rischio per la salute.

Il trattamento dei dati è effettuato dalla Regione/Provincia autonoma, dall'Agenzia Regionale di Sanità, dalle Agenzie e Istituti scientifici regionali in ambito sanitario, dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per quanto riguarda le attività tecnico-scientifiche di supporto alle funzioni di prevenzione collettiva e di tutela della salute e all'epidemiologia ambientale.

In particolare, il trattamento dei dati ha l'obiettivo di caratterizzare l'esposizione a fattori di rischio, ricostruire i percorsi assistenziali e identificare/confrontare gli esiti di salute, valutare e confrontare (tra gruppi di popolazione o tra strutture) l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza erogata, anche con riferimento a specifiche patologie o problematiche sanitarie; per tali scopi la Regione ha necessità di effettuare, sulla base di dati privi di elementi identificativi diretti, l'elaborazione e l'interconnessione, con modalità informatizzate, di dati personali gestiti nell'ambito dei diversi archivi del Sistema Informativo Sanitario regionale:

- malattie infettive e diffuse
- vaccinazioni
- programmi di diagnosi precoce
- assistenza sanitaria di base
- assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitativa
- assistenza domiciliare
- assistenza psichiatrica
- dipendenze
- assistenza ospedaliera
- emergenza sanitaria e 118
- assistenza residenziale e semiresidenziale
- certificati di assistenza al parto e esiti gravidanza
- assistenza farmaceutica e farmacovigilanza
- attività fisica e sportiva
- assistenza integrativa
- assistenza termale
- rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro
- infortuni stradali

- accertamenti di invalidità civile, disabilità, handicap
- riconoscimento del diritto all'esenzione
- indagini di soddisfazione degli utenti
- dati sulla mortalità presso le aziende ASL.

Il trattamento avviene con dati privati degli elementi identificativi diretti.

I dati provenienti dalle aziende sanitarie sono privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della Regione; ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della Regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla Regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione dell'interessato durante il trattamento dei dati.

La stessa infrastruttura tecnica assicura, esclusivamente nei casi strettamente indispensabili e secondo le procedure definite formalmente dalla Regione, la identificazione dei soggetti per specifiche esigenze di controllo e verifiche ai sensi dell'articolo 8 octies del d.lgs. 502/92, nelle quali occorre disporre di dati personali relativi ad assistiti identificati.

Le Regioni che non dispongono di sistemi di codifica come sopra indicato utilizzano solo dati anonimi.

Nella implementazione della funzione sopra indicata, si utilizzano le seguenti definizioni:

- 1) Dati anagrafici (= elementi identificativi diretti).** I dati che consentono di identificare direttamente una persona: codice fiscale, codice sanitario, cognome-nome o combinazione di questi.
- 2) Flusso informativo regionale: oggetti informativi.** File, record o altro materiale informativo che, prescindere dalla struttura o dalle modalità con cui vengono trasmessi dalle Aziende socio-sanitarie o da altri enti, confluiscono su uno o più sistemi della regione o provincia autonoma.
- 3) Archivio anagrafico regionale.** Archivio di dati anagrafici correlati ad altri dati personali non sensibili che contiene gli assistiti/assistibili (residenti e non) della Regione o della Provincia autonoma.
- 4) Funzione di correlazione anagrafica.** Procedura che consente l'associazione fra gli eventi sanitari e i dati anagrafici mediante codici identificativi, ad esempio attraverso una tabella (tabella di correlazione anagrafica) che contiene un identificativo corrispondente all'identificativo di un record della tabella anagrafica e un secondo identificativo, diverso dal primo, che viene utilizzato nelle tabelle che contengono dati sensibili. Il secondo identificativo identifica sempre la stessa persona nei vari flussi informativi di dati sensibili, ma attraverso di esso non si può risalire a un record dell'anagrafe regionale se non tramite il corrispondente identificativo di record della tabella anagrafica. Quindi la tabella di correlazione è l'unico mezzo per associare dati anagrafici a dati sensibili.

Tutti gli oggetti informativi che contengono dati sensibili, che pervengono a livello regionale nel momento in cui devono essere utilizzati per le attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria proprie del livello regionale, devono essere assoggettati alla *funzione di correlazione anagrafica*.

Questa procedura genera un effetto in base al quale gli ulteriori trattamenti dei dati non presentano più i dati anagrafici del soggetto. Ovviamente la *funzione di correlazione anagrafica* deve essere tale che la identificazione dello stesso soggetto possa essere identica per tutti gli oggetti informativi (ricoveri, ambulatoriale, esenzioni per patologia, ecc.).

La *funzione di correlazione anagrafica* qui descritta è evidentemente reversibile. Ogni accesso alla tabella di correlazione anagrafica diverso dagli accessi per le operazioni di anonimizzazione, o per le altre operazioni amministrative descritte nel Regolamento (ad esempio la preparazione dei flussi informativi per la compensazione della mobilità sanitaria), deve essere espressamente autorizzato.

L'autorizzazione deve essere non ripudiabile e le operazioni effettuate devono essere tracciate. Ogni Regione e Provincia autonoma definisce le modalità e le procedure per l'utilizzo della funzione di reversibilità.

Le strutture regionali preposte all'attività sistemistica di manutenzione della *funzione di correlazione anagrafica* garantiscono, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, idonee misure di sicurezza.

Previa verifica della stretta indispensabilità nel singolo caso, il trattamento può comprendere dati idonei a rivelare il comportamento sessuale dell'interessato, l'origine razziale ed etnica oppure dati relativi al nucleo familiare dell'interessato.

Indagini sul grado di soddisfazione dei servizi da parte degli utenti - Nell'ambito dell'attività del monitoraggio della qualità delle prestazioni nell'area della salute vengono realizzate dalla Regione, d'intesa con le Aziende Sanitarie, indagini di gradimento degli utenti rispetto alle prestazioni e ai servizi offerti dal Servizio Sanitario (art. 8 octies del d.lgs. 502/92). Le indagini comportano il trattamento di dati inerenti la salute (accesso ai servizi sanitari).

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 13

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

TUTELA DAI RISCHI INFORTUNISTICI E SANITARI CONNESSI CON GLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), art. 7, come modificato da D.Lgs. 229/99 (Dipartimenti di prevenzione)

D.Lgs. 517/1993

D.Lgs.229/1999 (competenze regionali in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro)

L. 388/2000 Legge Finanziaria 2001, art. 95: disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro

Legge 638 del 2/12/1975 (Intossicazioni da antiparassitari)

D.Lgs. 277/1991 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212). Art. 35: registrazione dell'esposizione dei lavoratori, art. 36: registro dei tumori

D.Lgs. 626/1994 (Attuazione direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

D.Lgs. 242/1996 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

D.Lgs. 230/1995 (Attuazione delle direttive Euratom n.80/836, n.84/467, n.84/466, n.89/618, n.90/641 e n.92/3 in materia di radiazioni ionizzanti)

D.Lgs 66/2000 (Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

D.Lgs. 25/2002 (Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro)

R.D. n. 45/1901 ("Regolamento Generale Sanitario")

R.D. n. 1265/1934 ("Testo Unico Leggi Sanitarie")

L. 27/2001 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiana in Albania)

L. n. 493/1999 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici)

L. 5/3/1990, n. 46: Norme per la sicurezza degli impianti (riguarda anche e soprattutto ambienti di vita)

Legge 144/1999 istitutiva del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale

D.Lgs. 25/11/1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee)

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51 comma 2; (Normativa antifumo).

Leggi regionali:

l.r. 2/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833);

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'Agenzia per la protezione ambientale delle Marche); D.P.R. 27/4/1955 N. 547, D.P.R. 24/07/1996, n. 459, L.3/3/1990 N. 46, D.P.R. 6/12/1991 N. 447, D.P.R. 27/4/1955 N. 547, D.P.R. 22/10/2001 N. 462.

ALTRE FONTI:

D.P.C.M. 9/1/1986 (Atto di indirizzo e di coordinamento sui flussi informativi dall'INAIL al Servizio sanitario nazionale in materia di infortunistica sul lavoro e malattie professionali)

D.M. Sanità 22/10/2002 (Monitoraggio salute volontari in Bosnia e Kosovo)

D.P.R. 27/04/1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni) e successive modifiche ed integrazioni

D.P.R. n. 303/1956 (Norme generali per l'igiene del lavoro)

D.P.R. 616/1977 (predisposizione elementi tutela per ricorsi e/o classificazione industrie insalubri)

D.P.R. 459/1996 (Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine)

D.P.C.M. 308/2002 (registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati)

Decreto interministeriale dei Ministri dell'Interno, dei Trasporti e Navigazione, dei Lavori Pubblici della Pubblica Istruzione e della Salute 29 marzo 2000 "Indirizzi generali e linee guida di attuazione" del Piano Nazionale per la sicurezza stradale

Piano Sanitario Nazionale 2003-2005

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2002

D.P.R. 9/04/1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modifiche e integrazioni.

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2000 - Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delegato il 2 giugno 2000 ad esercitare i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro. (Provvedimento n. 1110)

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2001. Accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo sanitario nazionale. Accordo ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Legge n. 61/1994 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”

L. 46/1990

D.P.R. 06 dicembre 1991, n. 447 “Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici”

Circ. Min. Sanità n.5 del 14.03.1989 “Esposizione professionale ad anestetici in sala operatoria”

D.M. 16/01/1997 “Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del Rappresentante del servizio Prevenzione e Protezione”

D.Lgs. 2/01/1997 n. 10 “Attuazione delle direttive 93/68/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale”

D.M. 10.3.1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza

D.Lgs. 4/8/1999, n. 359 “Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”

D.Lgs. 26.11.1999 (Disposizioni in materia di lavoro notturno a norma dell'art. 17 co 2 della legge 5.2.99 n. 25)

Legge 29/12/2000, n. 422 Legge comunitaria 2000

D.Lgs 26.03.2001, n. 151 “Tutela e sostegno della maternità e della paternità (lavoratrici madri)”

D.M. 02.05.2001 Criteri per l’individuazione e l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali

Circolare 20/4/2001, n. 5 Pres. Cons. Ministri “Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994 n° 626, titolo VI, uso delle attrezzature munite di videoterminale”

Legge 1/3/2002, n. 39 Legge Comunitaria 2001.

Legge 3/2/2003, n. 14 Legge Comunitaria 2002

D.Lgs. 12/6/2003, n. 233 “Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”

D.Lgs. 23/6/2003, n. 195 “Modificazioni e integrazioni al D.Lgs 626/94 per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei SPP dei lavoratori a norma dell’art. 21 della Legge 1/3/02 n. 39”

D.Lgs. 8/7/2003, n. 235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”

D.M. Salute 15/7/2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni

Legge 18/4/2005, n. 62 Art. 29 Legge Comunitaria 2004

D.Lgs 8/4/2003, n. 66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

D.Lgs. 19/7/2004, n. 213 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/03 ed il relativo specifico riferimento)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

Comunicazione

ISPESL, altre Regioni per i casi residenti (DPCM 308/2002), Istituto Superiore di Sanità (L. 493/99), Comunicazione all'autorità giudiziaria in caso di infortunio che abbia causato lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni (artt. 3, 25 e 26 D.Lgs. n. 624/1996).

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

La Regione riceve i dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali dall'Inail e dall'Ispesl, li utilizza privi di dati identificativi per le finalità di cui alla scheda 12 e li trasmette comprensivi dei dati identificativi alle aziende sanitarie (d.lgs. n. 229/1999 e d.lgs. n. 626/1994).

Registro dei casi di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati

I centri operativi regionali ricevono dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro le segnalazioni dei casi, complete dell'approfondimento diagnostico e dell'esposizione a fattori di rischio. I suddetti centri hanno altresì il compito di integrare il Registro attraverso altre fonti informative, come ad esempio i ricoveri ospedalieri. Trasmettono i dati all'ISPESL nell'ambito dei compiti identificati dalla legge 277/91 e dal DPCM 308 del 10/12/2002 per la costituzione del Registro Nazionale.

I suddetti centri hanno rapporti con gli altri Registri regionali per la trasmissione della casistica residente fuori regione e, viceversa, la ricezione della casistica di pertinenza. Collaborano con l'INAIL per la procedura di riconoscimento dei casi.

Il Registro non contiene dati identificativi diretti del soggetto, ma un codice identificativo (art. 6 DPCM 308/2002).

Intossicazione da antiparassitari:

Le strutture sanitarie e ospedaliere trasmette al competente organo sanitario regionale a livello provinciale le denunce effettuate da parte dei medici in relazione ai casi accertati di intossicazione da antiparassitari, contenenti le generalità e la professione della persona intossicata, il prodotto e le circostanze che hanno causato l'intossicazione, le condizioni cliniche del paziente e la terapia effettuata (art. 12 Legge 638/1975).

Infortuni negli ambienti di civile abitazione:

La legge 493/99, all'art.4, prevede l'attivazione del sistema informativo per la raccolta dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione. Tale compito è affidato, a livello nazionale, all'Istituto Superiore di Sanità, e a livello regionale agli osservatori epidemiologici in collaborazione con le strutture sanitarie e ospedaliere.

Vengono raccolte, tramite le strutture sanitarie e ospedaliere, le informazioni circa i casi di incidente e di intossicazione da monossido di carbonio verificatisi sul territorio; le informazioni riguardano l'eventuale decesso o ricovero, le cause e le modalità dell'intossicazione e dell'incidente; la regolarità della installazione, il tipo di apparecchio, scarico fumi, ventilazione dei locali. Le informazioni vengono diffuse in forma aggregata con allegata una relazione.

Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive

Il trattamento dei dati riguarda le funzioni di vigilanza delle Regioni e delle province autonome sulla applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici, alla coltivazione delle risorse geotermiche di interesse locale, nonché alle attribuzioni e alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome relativamente alla vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria. (D.Lgs. 624/1996, art. 3).

Tali attività comprendono verifiche periodiche, inchieste sugli infortuni, trattamento dei dati relativi alle denunce di infortuni che abbiano causato la morte o lesioni guaribili in più di trenta giorni. In quest'ultimo caso la normativa prevede la comunicazione all'autorità giudiziaria (D.Lgs. 624/1996, artt. 25 e 26).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 14

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

PROFILASSI GENERALE DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”

L.C. n. 3/2001

D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229

Artt. 103 e 254 del RD 27.07.1934 “Testo Unico Leggi sanitarie” e succ. modificazioni e integrazioni,

L. 837/1956 “Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree”

L. 283/1962 “Disciplina igienica per la produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”

L. 210/1992 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanza di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”

L. 135/1990 “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e lotta contro l’AIDS”

L. 22-10-2001, n. 387 Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, recante ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina

L. 30-11- 2005, n. 241 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell' influenza aviaria

Leggi regionali:

l.r. 26/2900 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo");

l.r. 4/2001 (Gratuità delle prestazioni di emergenza e urgenza erogate dal pronto soccorso. Modificazioni all'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36);

l.r.19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base);

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833).

ALTRE FONTI:

D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui Livelli essenziali di assistenza sanitaria

Decreti Ministeriali di definizione elenco malattie infettive:

D.M. 28/11/1986 "Inserimento nell'elenco delle malattie infettive diffuse sottoposte a notifica obbligatoria dell'AIDS, della rosolia congenita, del tetano neonatale e delle forme di epatiti distinte in base alla loro eziologia"

D.M. 15 dicembre 1990 -Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse;

D.M. 13 ottobre 1995 (AIDS)

D.M.29 luglio 1998 -Modificazione alla scheda di notifica di caso di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare allegata al decreto ministeriale 15 dicembre 1990

D.M.21 dicembre 2001 - Sorveglianza obbligatoria della Malattia di Creutzfeldt-Jakob

D.P.C.M. 31 maggio 2001 (morbo di Hansen)

D.M. 18 giugno 2002 (modifica della schedula vaccinale antipoliomielitica)

D.M. Sanità 686/1996 "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo"

DM 14/10/2004 – Notifica obbligatoria della sindrome/infezione da rosolia congenita.

D.P.C.M. 26/5/2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 31/03/1998 n 112"

Circolare - Ministero della Salute 18/04/2006, n. 2 - Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2006-2007

Accordo Stato-Regioni su "Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 210/1992, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni" (approvato nella seduta Conferenza Stato - Regioni del 1/8/2002) .

Accordo Stato-Regioni su " Piano nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita" (atto n. 1857 del 13 novembre 2003)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione e cura (Art. 85, comma 1, lettera a), in relazione alla sorveglianza delle malattie infettive, diffuse, parassitarie.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

Comunicazione

Ministero Salute, Istituto Superiore Sanità

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il sistema regionale di sorveglianza delle malattie infettive si basa su un sistema di notifica attivato per ottemperare al debito informativo nei confronti del Ministero della Salute che prevede la trasmissione al Ministero stesso, per alcune classi di patologie, di dati personali nominativi. Il debito informativo riguarda i flussi informativi stabiliti dal Sistema Informativo delle Malattie Infettive e diffusive (D.M. 15/12/1990).

Tali flussi informativi si basano sulla notifica da parte dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, ospedalieri, di casi certi o sospetti di malattia infettiva che va inoltrata al servizio di igiene pubblica competente. La struttura sanitaria e ospedaliera di competenza trasmette i dati pertinenti alla Regione e da questa le notifiche sono trasmesse al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità.

Per questi flussi è possibile la registrazione di informazioni relative allo stato di salute dei familiari o di dati idonei a rivelare la vita sessuale (in particolare per le malattie a trasmissione sessuale).

La campagna di prevenzione della tubercolosi rivolta agli immigrati provenienti da zone ad alta endemia prevede di chiedere il paese di provenienza.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 15

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

VACCINAZIONI (compreso indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

L.C. N. 3/2001, art. 117 (Modifiche al Titolo V della II Parte della Costituzione)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

D.Lgs. 229/1999 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419)

L. 6/6/1939, n. 891, "Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica"

L. 5/3/1963, n. 292, e L.20/3/1968 n. 419, " Vaccinazione antitetanica obbligatoria"

L. 4/2/1966, n. 51, "Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica"

L. 27/5/1991, n. 165 "Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B"

L. 210/1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanza di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati"

L. 25/07/1997, n. 238 Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati

L. 29/10/2005 Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie

Leggi regionali

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.);

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale).

ALTRE FONTI:

Circolare congiunta Ministero della Sanità e Ministero Pubblica Istruzione del 23/9/1998 "Certificazioni di Vaccinazioni obbligatorie"

D.M. 7/04/1999, e Circolare Ministero della Sanità n. 5 dd 7/4/1999: "Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva"

D.M. 18/6/2002 "Modifica delle schedule vaccinali antipoliomielitiche", in particolare art. 4 con cui la sorveglianza dell'attività preventiva vaccinale e la comunicazione dei dati al Ministero è affidata alla Regione

D.P.R. 26 gennaio 1999. n. 355 "Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 22-12-67, n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie"

Accordo Stato-Regioni su "Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 210/92, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni" (approvato nella seduta Conferenza Stato - Regioni del 1/8/2002)

D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Livelli essenziali di assistenza sanitaria)

Accordo sul Piano Nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita sancito dalla Conferenza Stato Regioni (Deliberazione 13 Novembre 2003)

D.M. 12/12/2003 "Nuovo modello di segnalazione di reazioni avverse a farmaci e vaccini"

Nota Ministero della Salute DGPREV/IX/13535/P/C.1.b.b. dell'8 giugno 2005 avente oggetto "Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 (Intesa Stato, Regioni, Province autonome - 23 marzo 2005) Linee operative per la presentazione dei Piani Regionali"

D.M. 15/07/2005, n. 1812 "Posticipo IV^a dose IPV"

Circolare Ministero della Salute DGPREV/V/18572/P/I.4.c.a.9 del 5 Agosto 2005 "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2005-2006"

Accordo Stato, Regioni, Province autonome del 3 Marzo 2005 su "Nuovo Piano Nazionale Vaccini 2005-2007"

Intesa Stato, Regioni, Province autonome del 23 Marzo 2005 su "Il Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007".

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a);

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)
assistenza specialistica ambulatoriale
assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, archivio esenti,
assistenza in emergenza, assistenza domiciliare, assistenza
residenziale

- di altro titolare

Comunicazione (da parte della regione)
Strutture sanitarie e ospedaliere, Ministero della Salute

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate agli interventi di profilassi specifica delle malattie infettive e diffuse, le rilevazioni epidemiologiche previste dalla legge (es. vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria), l'indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie.

La Regione, con le cautele descritte nella scheda n. 12, raccoglie dalle singole aziende sanitarie di pertinenza i dati sulle coperture vaccinali, ai fini di verifica dell'appropriatezza delle vaccinazioni e di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 16

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE: CURE ALL'ESTERO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. n. 59519/85 (Programmazione sanitaria: piano sanitario triennale 1986-88)

D.L. 382/1989 (Partecipazione alla spesa sanitaria e ripiano disavanzi U.S.L.)

L. n. 8/1990 (Partecipazione alla spesa sanitaria e ripiano disavanzi U.S.L.)

Testo unico regolamenti CEE sui regimi di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e dei loro familiari che si spostano all'interno della Comunità Europea

Regolamento CEE1408/71 e succ. modificazioni e integrazioni

D.Lgs. 109/1998 (Valutazione economica soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate)

D.Lgs. 130/2000 (Integrazioni D.Lgs. 109/98)

D.L. 30.09.2003 convertito nella Legge 326/03 art. 50 (Tessera sanitaria)

Leggi regionali l.r. n. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta).

ALTRE FONTI

DM 3.11.1989 (Prestazioni in forma indiretta all'estero)

DM 24.01.1990 (Patologie e prestazioni fruibili all'estero)

DM 30.08.1991, (Integrazione elenco prestazioni fruibili all'estero)

DPCM 242/2001 (Modifiche DPCM 221/99)

DPCM 221/1999 (Regolamento criteri valutazione economica soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate)

DPR 31 luglio 1980, n. 618 (assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero – art. 37, comma 1, lett.a) e b) della legge n. 833/1978).

Circolare n. 33 Min. San. del 12.12.1989

Circolare n. 1000.IX.STAT/3103 Min. Sanità del 30 novembre 1994

Circolare n. 37 del 04.08.2004 del Ministro del Tesoro (Tessera sanitaria)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate alla cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)

specificare quali e indicarne i motivi:

archivio esenzioni/esenti,

- di altro titolare

(specificare quali e indicarne i motivi:.....)

Comunicazione

Azienda sanitaria locale, Ministero Salute

Diffusione**DESCRIZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

A prestazione effettuata, la ASL competente adotta il provvedimento di rimborso e ne trasmette copia alla Regione per le attività amministrative ed economiche.

Nei casi in cui l'assistito abbia fruito all'estero di prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza senza la preventiva autorizzazione, entro 3 mesi dalla data di fruizione può essere presentata alla ASL di residenza documentata richiesta di rimborso delle spese sostenute.

La ASL provvede ad acquisire il parere del Centro regionale di riferimento e, qualora ritenga di rimborsare spese ritenute non rimborsabili dal Centro di riferimento o qualora decida un rimborso aggiuntivo in considerazione della particolare gravosità degli oneri, deve congruamente motivare il provvedimento e inviarne copia alla Regione (che ha facoltà di disporre la deroga al pagamento) e al Ministero della Salute (cui compete determinare il concorso globale complessivo massimo erogabile).

In alcuni casi la documentazione può riguardare dati relativi a persone diverse dall'interessato (anamnesi familiare) o dati idonei a rivelare le convinzioni religiose.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 17

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA INTEGRATIVA (fornitura di prodotti dietetici e di presidi sanitari a categorie particolari)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

Legge 25 marzo 1982, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1982 n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale

D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 - Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

D.P.C.M. 29 Novembre 2001 - Definizione dei livelli essenziali di assistenza

D.Lgs. 112/1998 (artt. 116 e 188) - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

L. 4 luglio 2005, n. 123: "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia".

Leggi regionali:

l.r. 16/2000 (Modificazioni alla Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente "Provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto d'organi" così come modificata dalla Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 24)

l.r. 11/2000 (Interventi in favore dei soggetti non udenti)

l.r. 7/2000 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica)

l.r. 24/1999 (Modificazioni alla legge regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente: "Provvidenza a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi")

l.r. 65/1997 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi)

l.r. 30/1987 (Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico)

l.r. 15/1984 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica.)

l.r. 3/1977 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1976, n. 17 concernenti: norme per l'esercizio della dialisi domiciliare)

l.r. 17/1976 (Norme per l'esercizio della dialisi domiciliare).

ALTRE FONTI:

D.M. 8 febbraio 1982 - Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a norma dell'art. 1, lettera a), n. 5, del D.L. 25 gennaio 1982 n. 16

D.M. 8 giugno 2001 - Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare

Decreto Ministeriale n.279 - 18/05/2001: Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/03 ed il relativo specifico riferimento)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione e cura (art. 85, comma 1, lettera a)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale Pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
specificare quali e indicarne i motivi:
archivio esenzioni dalla partecipazione al costo delle prestazioni ,
anagrafe invalidità,
- di altro titolare
(specificare quali e indicarne i motivi:.....)

Comunicazione

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività amministrative finalizzate alla fornitura di prodotti dietetici e di altri presidi sanitari, ad uso di soggetti affetti da diabete mellito, fibrosi cistica, neonati da madri HIV positive, morbo celiaco.

Il decreto 8 giugno 2001 assegna alle aziende sanitarie la funzione di autorizzazione a fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare per alcune categorie di assistiti. Si ritiene tuttavia che non possa precludere alle Regioni di organizzare diversamente il regime di erogazione; per le malattie metaboliche congenite e fibrosi cistica del pancreas ad esempio prevede esplicitamente che “Le regioni possono stabilire modalità organizzative ed erogative, nonché tetti di spesa mensili per le singole patologie.”. In base al D.P.C.M. 29 Novembre 2001, inoltre alle Regioni compete l’attività di promozione delle forme di assistenza integrativa, previste dalla normativa vigente, al fine di garantire o agevolare livelli di servizi e prestazioni ulteriori, rispetto a quelli garantiti dai LEA.

Le Regioni inoltre, in base Decreto Ministeriale n.279 - 18/05/2001, devono garantire l’erogazione di farmaci specifici per gli affetti da malattie rare.

Se la Regione ha stabilito di autorizzare direttamente l’erogazione dei prodotti di assistenza integrativa, è quindi necessario che i dati personali con identificativi diretti vengano trasmessi dalle aziende sanitarie alla Regione perché possa valutare se autorizzare l’erogazione dei prodotti.

Il trattamento dei dati per l’attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell’assistenza, di valutazione della soddisfazione dell’utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 18

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**PRESTAZIONI SANITARIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE A STRANIERI
EXTRACOMUNITARI PER RAGIONI UMANITARIE**

- L. 40 del 06.03.1998

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

D.L.vo 286/1998, Titolo V - Capo I (artt.34, 35 e 36): Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

L. 449/1997, art.32 comma 15: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"

L. n. 189 30 luglio 2002 "Modifica in materia di immigrazione e asilo"

**D.P.R. 18/10/2004, n. 334, concernente "Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31/8/99, n. 394, in
materia di Immigrazione", ai sensi dell'art. 34, c.1della L. 189/02**

L. n 40 del 06.03.1998 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Leggi regionali l.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta).

ALTRE FONTI

Circolare Ministero Salute n.5 del 24 marzo 2000: D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria

D.P.R. 394/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come dettato dall'art 1, comma 6 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286"

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

- Attività amministrative correlate a quelle di previsione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale (art. 85 comma 1a)
- Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art.85 comma 1g)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica
- Convinzioni religiose Filosofiche d'altro genere
- Opinioni politiche
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato
- Vita sessuale
- Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- automatizzato
- manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
specificare quali e indicarne i motivi:
- di altro titolare
(specificare quali e indicarne i motivi:.....)

Comunicazione

trasmissione della documentazione relativa al paziente all'Azienda ULSS o ospedaliera presso la quale deve avvenire l'intervento

Diffusione**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

L'obiettivo principale del programma umanitario è quello di supportare l'azione delle istituzioni pubbliche e private, con sede nella regione che eroga la prestazione, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in maniera da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui tali istituzioni si trovano ad operare.

La legge 449 del 27 dicembre 1997 e la successiva Circolare Ministeriale n. 5/2000 individua le tipologie di stranieri che entrano in Italia per motivi di cura. Fra queste, rientra anche lo straniero che viene trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle regioni. In questo caso le regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa col Ministero della Salute, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, a favore di:

- a) cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Regionale.

La richiesta di assistenza sanitaria deve essere effettuata da un'istituzione pubblica o privata (Ambasciate, Organizzazioni non Governative, Ordini o Istituti Religiosi, Sedi di Comando dell'Esercito Italiano in missione di pace, Enti Locali ecc) con sede nella regione.

La procedura viene gestita dal competente ufficio regionale, che provvede all'inoltro della richiesta alla struttura sanitaria identificata per l'esecuzione della prestazione, garantendo il coordinamento tra Regione, Azienda USL o Ospedaliera e soggetto richiedente. Inoltre, esso cura gli aspetti economici relativi al rimborso della prestazione, previo invio da parte dell'Azienda USL od ospedaliera della scheda nosologica di dimissione (trattasi di normale flusso delle SDO già normato).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 19

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI PSICHICI E SENSORIALI E MALATI TERMINALI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. n. 67/1988 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988))

Legge 26 febbraio 1999, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 1998 n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 –2000)

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

D.Lgs. 112/1998 (art. 116 e 118)

Leggi regionali:

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833);

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

l.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta);

l.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

l.r. 36/1998 (Sistema di emergenza sanitaria).

ALTRE FONTI

D.P.R. 10 Novembre 1999 (Approvazione del progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998 – 2000")

D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328")

D.M. 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 –2000)

D.M. 28 Settembre 1999 (Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a);

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)

- di altro titolare

Comunicazione

Aziende sanitarie, Regioni

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività correlate alla fornitura di assistenza residenziale e semiresidenziale extra-ospedaliera ad anziani non autosufficienti, disabili fisici, psichici e sensoriali e malati terminali (accoglimento in strutture residenziali e semiresidenziali con quote a carico del SSR).

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali (compreso la rendicontazione della mobilità sanitaria infraregionale e interregionale).

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 20

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA TERMALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

(Indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale)

D.Lgs. 112/1998, (art. 116 e 118)

Leggi regionali:

l.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

l.r. 36/1998 (Sistema di emergenza sanitaria);

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

l.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta);

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833).

ALTRE FONTI

D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza)

Decreto Ministero della Sanità 22 marzo 2001 (Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale)

Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria; approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a);

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere Opinioni politiche Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**automatizzato manuale **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**raccolta diretta presso l'interessato acquisizione da altri soggetti esterni **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.** ***Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**- dello stesso titolare (Regione) *specificare quali e indicarne i motivi:*

Archivio esenzioni

- di altro titolare *(specificare quali e indicarne i motivi:.....)***Comunicazione** *specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:*

Aziende sanitarie, Regioni,

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività correlate a quelle di cura e riabilitazione di soggetti affetti da determinate patologie individuate con apposito decreto

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali (compreso la rendicontazione della mobilità sanitaria infraregionale e interregionale).

La Regione acquisisce dalle aziende sanitarie e/o dagli istituti termali, che somministrano agli assistiti le cure richieste su prescrizione medica, i dati relativi alle prestazioni effettuate, che vengono trattati per la fatturazione degli importi e per le altre finalità amministrative.

Per le prestazioni erogate a soggetti non residenti, ha luogo la procedura di compensazione di flussi comprendenti dati anagrafici e sanitari sia in ambito regionale tra le Aziende Sanitarie, sia in ambito nazionale tra le Regioni (Flusso E “Attività cure Termali”)

Il trattamento dei dati per l’attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell’assistenza, di valutazione della soddisfazione dell’utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 21

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO E DOMICILIARE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), L. 405/2001 (art. 2 comma 5, monitoraggio delle prescrizioni ospedaliere)

L. 23 dicembre 2000, n. 388 (in particolare, art. 88 per i controlli amministrativi sulle cartelle cliniche)

L. 23 dicembre 1994, n. 724 (in particolare, art. 3 per il registro delle prenotazioni)

L. 13 maggio 1978, n. 180 (accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori)

R.D. 27 luglio 1934 Testo Unico Leggi sanitarie

D.Lgs 196/2003 Art. 92: Codice in materia di protezione dei dati personali (Cartelle cliniche)

Specifiche regole sulla riservatezza delle informazioni sanitarie sono inoltre stabilite dai codici deontologici dei medici e degli odontoiatri e da quelli di altri professionisti sanitari.

L. 405/2001 - Normativa in materia di spesa sanitaria

Leggi regionali:

l.r. 13/2003(Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

l.r. 36/1998 (Sistema di emergenza sanitaria);

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

l.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta);

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833).

ALTRE FONTI :

D.P.C.M. 29.11.2001 (livelli essenziali di assistenza);

D.M. 12 dicembre 2001 (sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria);

D.M. 27.10.2000, n. 380 (scheda di dimissione ospedaliera);

D.M. 14 dicembre 1994 e successive modificazioni (remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero);

D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, in particolare art. 35 per i rapporti tra il medico di famiglia e l'ospedale);

D.P.R. 14.1.1997 (requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie);

D.P.C.M. 19 maggio 1995 (schema di riferimento per la Carta dei servizi pubblici sanitari);

D.P.C.M. 27 giugno 1986 (case di cura private);

DECRETO 16 luglio 2001, n. 349 (Regolamento recante " Modificazioni al certificato di assistenza. al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di. nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni");

D.P.R 128/1969 (in particolare, art. 5 per la cartella clinica);

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in particolare art. 94 per il rilascio di copia della cartella clinica);

Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria; approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (Art. 85 comma 1, lettera a), relative al ricovero ospedaliero.

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g).

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e di interruzione della gravidanza, stupefacenti e sostanze psicotrope, assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, con riferimento alle attività connesse al ricovero ospedaliero (art. 86, comma 1).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere	<input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					<input type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale <input checked="" type="checkbox"/>	Pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
Possono essere stabilite interconnessioni con altri archivi, se necessario in funzione delle finalità del trattamento; ad es.: con archivi contenenti dati di assistenza al parto, con le anagrafi assistiti, con registri informatizzati di prenotazione o accessi in pronto soccorso, archivio emergenza 118, con archivi relativi a prestazioni ambulatoriali o ai consumi farmaceutici, con archivi relativi alle attività residenziali e semiresidenziali, con archivi relativi alle attività di tutela della salute mentale.

- di altro titolare

Comunicazione
Aziende sanitarie, Istituti di ricovero, Azienda/Regione di residenza dell'interessato..

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali (compreso la rendicontazione della mobilità sanitaria infraregionale e interregionale).

Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai livelli essenziali di assistenza.

L'assistenza ospedaliera consiste nei ricoveri ospedalieri (per acuti, di riabilitazione, di lungodegenza) effettuati sia in regime ordinario sia in regime di day hospital/day surgery. L'erogazione della prestazione di ricovero è svolta dagli ospedali pubblici, da quelli equiparati e dai privati accreditati che hanno stipulato appositi accordi contrattuali. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale il ricovero

può avvenire in regime istituzionale (con oneri a carico del SSN stesso) o in regime libero-professionale.

Il ricovero ospedaliero può avvenire in modo programmato o in urgenza.

Particolare forma di ricovero è quello obbligatorio, rientrante nei trattamenti sanitari obbligatori, per il quale sono previste specifiche modalità di attivazione.

Nella categoria dei ricoveri ospedalieri vengono anche inclusi gli episodi di assistenza al neonato sano ospitato nel “nido” al quale viene offerta una forma di “ospitalità protetta”.

Gli interventi ospedalieri a domicilio costituiscono una modalità utilizzata in alternativa al ricovero, che le Regioni attivano per particolari necessità in base a modelli organizzativi dalle stesse fissati.

Sono escluse dai ricoveri ospedalieri le attività residenziali o semi-residenziali.

Nell’ambito delle attività di ricovero ospedaliero, particolare interesse riveste per le regioni il trattamento dei dati sensibili in relazione ai flussi informativi relativi a:

- schede di dimissione ospedaliera,
- certificazioni di assistenza al parto,

ai sensi del d.m. 380/2000 e del d.m. 349/2001.

Ai fini della compensazione delle spese sanitarie, i dati sia personali che riguardanti lo stato di salute sono trasmessi alla Regione ed all’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito (Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria).

Le informazioni possono essere trasmesse dalla Regione alle aziende ASL ai fini dello svolgimento delle attività di controllo esterno prevista dall’art. 88 della L. 388/00 e dall’art. 8 octies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il trattamento dei dati per l’attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell’assistenza, di valutazione della soddisfazione dell’utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n.° 22

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

TRAPIANTI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

Legge n. 91/1999: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"

Legge n. 301/1993: "Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea"

L. 16-12-1999, n. 483 Norme per consentire il trapianto parziale di fegato

L. 26-6-1967, n. 458 Trapianto del rene tra persone viventi

D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 90 comma 3, Donatori di midollo osseo) (Art. 94, Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

Leggi regionali

l.r. 65/1997 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi);

l.r. 24/1999 (Modificazioni alla legge regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente: "Provvidenza a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi");

l.r. 16/2000 (Modificazioni alla Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente "Provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto d'organi" così come modificata dalla Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 24).

ALTRE FONTI

D.M. 10 giugno 2003 Misure precauzionali atte ad evitare il rischio di trasmissione di SARS attraverso la donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto

DM 5 giugno 2002 "Consulta tecnica permanente per i Trapianti"

DM 2 agosto 2002 Disposizioni in materia di criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità degli organi prelevati al trapianto di cui all'art.14 comma 5 L.91/99

Accordo Stato - Regioni del 7/3/2002 per l'individuazione del bacino d'utenza minimo ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 91/1999

Accordo Stato - Regioni del 14/2/2002 per i requisiti delle strutture idonee ad effettuare i trapianti ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. 91/1999

“DM 8 aprile 2000 “Disposizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi”

Programma nazionale trapianto pediatrico del 23.04.99. Consulta nazionale

Linee Guida e Protocolli nazionali:

- Linee Guida per il trapianto renale da donatore vivente e cadavere
- Linee Guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti ai fini di trapianto
- Linee Guida per il prelievo, la conservazione e l'utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico
- Linee Guida per l'accertamento della sicurezza del donatore di organi
- Linee Guida per la gestione delle liste d'attesa e l'assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere
- Protocollo per il trapianto epatico nei soggetti con infezione HIV
- Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (cse) (Accordo 10 luglio 2003).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate ai trapianti di organi e di tessuti (art. 85, comma 1, lettera f).

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/>	Filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere	<input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					<input type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale <input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dati giudiziari	<input type="checkbox"/>				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
(specificare quali e indicarne i motivi:

- di altro titolare
Centro Nazionale Trapianti,
(specificare quali e indicarne i motivi:.....)

Comunicazione

I dati raccolti sono comunicati solo ai soggetti che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti, all'autorità giudiziaria.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate ai trapianti di organi e di tessuti, anche al fine di assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa ed alle prestazioni, determinati sulla base di parametri clinici ed immunologici.

In particolare si considera il trattamento dei dati effettuato dal Centro regionale trapianti, che si configura di solito come struttura interna alla Regione, e quello effettuato dall'Osservatorio epidemiologico regionale (o altri enti/strutture regionali espressamente costituiti con legge regionale) ai sensi dell'art. 14 della L. 91/99.

Le strutture che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti (centro nazionale, centri regionali o interregionali, strutture per i prelievi, strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, strutture per i trapianti e aziende sanitarie locali) trattano i dati sanitari relativi ai pazienti riceventi, i dati sanitari dei potenziali donatori e dei donatori, le dichiarazioni di volontà dei cittadini in ordine alla donazione. Esiste un collegamento telematico tra i Centri regionali, interregionali e Centro Nazionale Trapianti, nell'ambito del Sistema Informativo dei Trapianti istituito dalla L. 91/99.

Nell'ambito di tale organizzazione la Regione ha il compito di istituire un centro regionale per i trapianti, con sede presso una struttura pubblica, ed esercita il controllo sull'attività del centro regionale. Il Centro regionale trapianti, per quanto di competenza in relazione al sistema informativo nazionale, gestisce registri e banche dati (ad esempio: registro delle dichiarazioni di volontà, banca dei tessuti, banca degli occhi, registro degli epatotrapianti , ...); a tal fine si avvale del supporto informatico della struttura pubblica che lo ospita, e segue specifiche definite a livello nazionale dal sistema informativo trapianti.

Il Centro regionale trapianti di solito ha sede presso la Regione e si configura non come soggetto autonomo, ma come struttura interna della Regione; di conseguenza la Regione è titolare del trattamento dei dati effettuato dal Centro regionale.

Inoltre l'Osservatorio epidemiologico regionale riceve, dal Centro di rianimazione presso cui si trova il donatore cadavere, copia dei verbali di accertamento di morte encefalica e cardiaca e di accertamento di volontà al prelievo. Tali dati vengono utilizzati a fini statistici ed epidemiologici (art. 14 L 91/99).

LISTE DI ATTESA (dati del ricevente): i dati idonei a rendere identificabile il paziente ricevente sono trasmessi dal Centro Trapianti al Centro regionale o interregionale di riferimento (NITp, Nord Italia Transplant program; AIRT, Associazione Inter Regionale Trapianti; OCST, Organizzazione Centro Sud Trapianti) ed al sistema informativo nazionale. Sono operative regole nazionali per l'allocazione dei fegati nei soggetti dichiarati in condizioni di urgenza. Sono anche operative le liste nazionali per il trapianto in età pediatrica.

PROCESSO DI DONAZIONE (dati clinici del donatore vivo o morto e del ricevente): lo scambio di informazioni viene effettuato tra il Centro di rianimazione presso cui si trova il donatore cadavere, il Centro trapianti che deve eseguire il trapianto ed il Centro regionale o interregionale di riferimento. La scheda relativa al donatore è anche inserita nel Sistema Informativo nazionale dei trapianti. Copia dei verbali di accertamento di morte encefalica e cardiaca, e di accertamento di volontà al prelievo è trasmessa alla Regione a fini statistici ed epidemiologici.

TRAPIANTO (dati del donatore e del ricevente): il flusso informativo è dal Centro trapianti al Centro regionale/interregionale ed al Centro Nazionale Trapianti.

FOLLOW UP (dati del ricevente): i dati vengono periodicamente aggiornati dal Centro Trapianti e sono archiviati presso i Centri regionali/interregionali di riferimento e il Centro Nazionale Trapianti.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 23

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA SANITARIA DI EMERGENZA

NESSUNA INTEGRAZIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. 30/12/1991, n. 412 (G.U. 31 dicembre 1991, n. 305) Disposizioni in materia di finanza pubblica ,
capo II Disposizioni in materia sanitaria

Leggi regionali l.r. 36/1998 (Sistema di emergenza sanitaria).

ALTRE FONTI

D.P.R. 27 marzo 1992 (G.U. 31 marzo 1992, n. 72) "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza"

Linee guida n.1/1996 (G.U. 17 maggio 1995, n.114) "Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza in applicazione del DPR 27 marzo 1992"

Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria; approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (Art. 85 comma 1, lettera a);

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute:	attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale		<input type="checkbox"/>				
Dati giudiziari		<input type="checkbox"/>				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
manuale	<input checked="" type="checkbox"/>

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato	<input type="checkbox"/>
acquisizione da altri soggetti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)	<input type="checkbox"/>
- di altro titolare	<input type="checkbox"/>

Comunicazione
Azienda/Regione di residenza dell'interessato

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali (compensazione delle spese sanitarie relative ai trasporti con ambulanza ed elisoccorso (FLUSSO G) e a quelli relativi agli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero (FLUSSO C)),

Ai fini della compensazione delle spese sanitarie, i dati sono trasmessi alla Regione ed all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito (Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria).

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 24

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, DIAGNOSTICA, RIABILITATIVA
EXTRA-OSPEDALIERA E DOMICILIARE**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

DG RUERU3450/I.3.b Nuova ricetta del SSN - Integrazione alle informative DGRUERV93 1011.3.b del 18 novembre 2004, DGRUERV227611.3.b de l'8 marzo 2005, DGRUERV4673 del 23 maggio 2005

Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211

L. n. 311 del 30-12-2004

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

DG RUERI/ 9310 /I.3.b Nuova ricetta del SSN e modalità di compilazione per l'addebito alle Istituzioni estere delle prestazioni erogate in Italia nell'ambito della mobilità sanitaria internazionale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2004

Applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico, di cui al comma 5 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

D.P.C.M. 28 novembre 2003

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», in materia di certificazioni. Gazzetta Ufficiale N. 286 del 10 Dicembre 2003

Circ. Ministero della Salute prot.n.12822/100/DGPS/4/CRO Esenzione per visita successiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2002

Linee guida sui criteri di priorit  per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa. (GU n. 122 del 27-5-2002)

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. 549/1995

L. 449/1997 (Finanziaria per l'anno 1998): art. 50.

D.L. 124/1998: Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

L. 388/2000 (Finanziaria per l'anno 2001): artt. 85, 87 e 88.

D.L. 18 Settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria)

L. 289/2002 (Finanziaria per l'anno 2002): art. 52.

L. 326/2003 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"), modificata con legge 350/2003 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"): art. 50.

L. 284/1997: Disposizioni per la prevenzione della cecit  e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

Leggi regionali:

l.r. 19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base);

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

l.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale).

ALTRE FONTI

D.M. 22.7.1996;

D.M. 329/1999;

D.M. 279/2001;

D.M. 10.7.1998;

DM 21/5/2001, n. 296 (G.U. 19 /07/2001);

Provvedimento Ministero Sanit  30/5/1998 (Linee guida per le attivit  di riabilitazione);

Accordo per la compensazione interregionale della mobilit  sanitaria; approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003;

Accordo del 20-05-2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Attivit  dei centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse, di cui alla L. 28 agosto 1997, n. 284».

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) .

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica
 Convinzioni religiose Filosofiche d'altro genere
 Opinioni politiche
 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
 Stato di salute: attuale Pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato
 acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)
 - di altro titolare

Comunicazione

Regione di residenza dell'interessato, Ministero Finanze (art 50 D.L. 269/2003), ASL, strutture erogatrici,

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con riferimento all'erogazione di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio in regime ambulatoriale, di prestazioni di riabilitazione in regime di specialistica ambulatoriale ed extra-ospedaliera, di prestazioni di assistenza domiciliare programmata e integrata.

I dati sensibili trattati riguardano il codice di prestazione e l'eventuale esenzione (dalla quale si possono evincere eventuali condizioni di salute del soggetto).

Le informazioni relative a soggetti diversi dall'interessato sono trattate solo in presenza di malattie genetiche, che coinvolgono genitori e figli.

La Regione acquisisce i dati dalle aziende sanitarie e dalle strutture di riabilitazione, aziendali o in convenzione (ex art. 26), ai fini delle attività di gestione amministrativa-economica (attività correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale e rapporti con soggetti convenzionati e accreditati).

Per le prestazioni erogate a soggetti non residenti ha luogo la procedura di compensazione, con trasmissione di flussi comprendenti dati anagrafici e sanitari, sia in ambito regionale tra le Aziende Sanitarie, sia in ambito nazionale tra le Regioni (Flusso C "specialistica ambulatoriale").

I dati sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità previste dall'art. 50 del DL 269/2003, convertito in Legge n. 326 del 24.11.2003 e modificato con Legge n. 350 del 24.12.2003.

Per quanto riguarda la riabilitazione, fermo restando che essa è in parte ricompresa nell'attività di specialistica ambulatoriale ed in parte nell'attività dei centri ex art. 26, va evidenziata la complessità del fenomeno. Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale che erogano prestazioni di tipo riabilitativo possono essere suddivise essenzialmente come segue:

1. strutture ospedaliere tramite i ricoveri di riabilitazione (ovvero i ricoveri che avvengono nei reparti di recupero e riabilitazione funzionale, in unità spinale e nel reparto di neuro-riabilitazione);
2. strutture ospedaliere in regime ambulatoriale per pazienti non degenti nella stessa struttura;
3. strutture dislocate nel territorio che, a vario titolo ed in vario modo, offrono prestazioni riabilitative;
4. strutture ex art. 26 L.833/1978, dedicate alla riabilitazione intensiva, estensiva o intermedia.

Per le strutture di tipo 1 il flusso informativo va ricondotto al d.m. n. 380/2000 concernente le schede di dimissione ospedaliera.

Per le strutture ex art 26 L. 833/78, molte Regioni hanno attivato un flusso di dati personali, anche in virtù del fatto che la prestazione viene autorizzata dalla ASL di residenza, che provvede anche a ricevere il rendiconto.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 25

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

D.L. 269/2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", art 50: disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. Convertito in legge 326/2003 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"), e modificato con legge 350/2003 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)")

Leggi regionali:

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833)

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale).

ALTRE FONTI

D.P.R. 10/11/1999: Progetto obiettivo salute mentale 1998-2000

Piano Sanitario Nazionale

Approvazione modello rilevazione sistema informativo nazionale approvato da Conferenza Stato Regioni 11 ottobre 2001

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con riferimento alla promozione e tutela della salute mentale, (art. 85, comma 1, lettera a) .

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/>			
Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere <input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>			

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)

- di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati personali, sia anagrafici che sanitari, è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali, in relazione alla mobilità sanitaria.

Quando un cittadino accede, autonomamente o inviato dal medico di medicina generale, ad una équipe psichiatrica di un Dipartimento di salute mentale (DSM) viene attivata una cartella clinica territoriale. La chiusura di una cartella territoriale si associa alla dimissione del paziente dal processo di cura intrapreso; con la chiusura vengono specificati i campi: data di fine trattamento, diagnosi conclusiva e conclusioni.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**
(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 26

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

TUTELA DELLA SALUTE MATERNO-INFANTILE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

Legge 29 luglio 1975, n. 405: "Istituzione dei Consultori Familiari"

Legge 22 maggio 1978, n. 194: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"

Legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", art. 2 comma 2.

Legge 40 del 19/02/2004 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" (pubbl. G.U. n.45 del 24/02/2004)

Leggi regionali n. 22/1998 (Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato).

ALTRE FONTI:

D.M. 24-4-2000 Progetto obiettivo materno infantile allegato al piano sanitario nazionale 1998 - 2000

Circolare Ministero della Salute n. 15 del 19 dicembre 2001 (Attuazione del Decreto 16 luglio 2001)

DPCM 29-11-2001 Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza

D.M. 12-12-2001 Indicatori di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi e cura (art. 85, comma 1, lettera a)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica					
Convinzioni religiose			filosofiche		d'altro genere
Opinioni politiche					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					

Stato di salute: attuale pregresso dati relativi a familiari dell'interessato
Vita sessuale
Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

DESCRIZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali, anche in relazione alla mobilità sanitaria.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 27

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE E OSPEDALIERA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. 537/1993 (interventi correttivi di finanza pubblica)

D.L. 347/2001, convertito nella L. 405/2001 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria)

L. 326/2003, art. 48 e art. 50; (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 269/2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),

L. 425/1996 art. 1 comma 4 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica)

L. 388/2000 art. 87 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge finanziaria 2001)

L. 289/2002 art. 50 comma 4° (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge finanziaria 2003)

L. 12/2001 (Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore)

Leggi regionali:

l.r. 13/2005 (Modifiche alla L.R. 20 giugno 1988, n. 23 in materia di indennità di residenza e contributo aggiuntivo per le farmacie rurali);

l.r. 29/1996 (Modificazioni all'articolo 9 della Legge Regionale 28 marzo 1977, n. 9 e successive modificazioni concernente "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie delle Marche");

l.r. 9/1991 (Modifica della L.R. 28 marzo 1977, n. 9 "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche");

l.r. 12/1998 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998);

l.r. 23/1988 (Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali);

l.r. 9/1977 (Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche).

ALTRE FONTI:

D.P.R 371/1998 (regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private)

D.P.R. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1 a),

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)

- di altro titolare

Comunicazione

Regione e ASL di residenza dell'interessato, per compensazione;

Diffusione**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO.**

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1 a), con riferimento alle attività finalizzate alla fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici classificati nella classe A e di medicinali non essenziali a carico del Sistema Sanitario Nazionale, nonché alla fornitura diretta di farmaci.

La Regione riceve i dati personali relativi ai singoli assistiti che usufruiscono dell'assistenza farmaceutica dalle aziende sanitarie e li utilizza per la gestione amministrativo-economica.

Per le prestazioni erogate a soggetti non residenti, ha luogo la procedura di compensazione, con trasmissione di flussi comprendenti dati anagrafici e sanitari sia in ambito regionale tra le Aziende Sanitarie, sia in ambito nazionale tra le Regioni.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 28

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

FARMACOVIGILANZA E RILEVAZIONE REAZIONI AVVERSE A VACCINO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),

Legge 14 ottobre 1999, n. 362 Disposizioni urgenti in materia sanitaria

D. Lgs. 95/2003 (attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali)

Leggi regionali:

l.r. 13/2005 (Modifiche alla L.R. 20 giugno 1988, n. 23 in materia di indennità di residenza e contributo aggiuntivo per le farmacie rurali);

l.r. 29/1996 (Modificazioni all'articolo 9 della Legge Regionale 28 marzo 1977, n. 9 e successive modificazioni concernente "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie delle Marche");

l.r. 9/1991 (Modifica della L.R. 28 marzo 1977, n. 9 "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche");

l.r. 12/1998 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998);

l.r. 23/1988 (Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali);

l.r. 9/1977 (Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche).

ALTRE FONTI

CM 400/26V/1961 del 23 marzo 1995 Revisione delle schede di rilevazione connesse alla sorveglianza delle attività vaccinali

Circolare Ministero della Sanità 10 aprile 1992, n. 500.VII/AG.3/6274-bis

Circolare Ministero della Sanità n12 dd 24/9/1997

Circolare Ministero della Sanità 11 marzo 1998 DPS/XV/L.210/AG3/20637

Circolare Ministero della Sanità 14 novembre 1998 n. 900.U.S./ L.210/AG3/6072

Decreto Ministero della Salute 12 dicembre 2003. Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a)

Vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza (art. 85, comma 1, lettera c).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)

, archivi relativi alle prestazioni,

cartelle cliniche e referti di accertamenti, archivio farmaceutica

- di altro titolare

Comunicazione

Ministero Salute, Autorità giudiziaria.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento è effettuato nell'ambito dell'attività di farmacovigilanza e dell'attività amministrativa correlata agli interventi di profilassi specifica delle malattie infettive e diffuse, con riferimento alla sorveglianza delle reazioni avverse a vaccino.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

Farmacovigilanza:

Il D.L.vo 95/2003 istituisce il sistema nazionale di farmacovigilanza, coinvolgendo molte figure (gli operatori sanitari in qualità di segnalatori, le Aziende USL, le Direzioni Sanitarie delle strutture ospedaliere e di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le Aziende Farmaceutiche, le Regioni e lo stesso Ministero della Salute, tramite l'Ufficio di Farmacovigilanza).

Tale sistema viene gestito dalla rete telematica nazionale di farmacovigilanza, che collega le strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche (art.1, comma 2b).

L'invio dei dati al Ministero avviene direttamente dalle ASL, ma le Regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano col Ministero nell'attività di farmacovigilanza, e si possono avvalere per la loro attività anche di appositi centri di farmacovigilanza (art.1 comma 3). Ad esse va inviata, da parte del responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria, copia della segnalazione di reazione avversa al farmaco (art.4 comma 5), qualora esse ne facciano richiesta.

Reazioni avverse a vaccino:

La Regione riceve le segnalazioni dalle aziende sanitarie.

I dati personali dei pazienti, per i quali vengono segnalate reazioni avverse, sono acquisiti al fine di poter definire il nesso di causalità tra reazione e farmaco assunto. E' necessario infatti conoscere le indicazioni terapeutiche per le quali il paziente ha assunto il farmaco sospetto, le date di insorgenza della reazione e quelle della terapia per poter stabilire se esiste una connessione temporale, le condizioni concomitanti e /o predisponenti per poter escludere spiegazioni alternative all'insorgenza della reazione. Le schede di segnalazione possono essere integrate da altra documentazione clinica incluse le cartelle cliniche ed i referti di accertamenti.

Nel caso di segnalazioni di anomalie congenite o difetti alla nascita in feti/neonati di donne che hanno assunto il farmaco sospetto in gravidanza, vengono acquisiti i dati relativi sia al bambino che alla madre.

Ai sensi del d.m. 12 dicembre 2003, nella "scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa" è prevista la raccolta del dato relativa all'origine etnica dell'interessato.

Le segnalazioni di reazioni avverse, compilate da medici e farmacisti, sono inserite tramite la rete di farmacovigilanza, nel data-base nazionale a cura delle strutture sanitarie o del Ministero.

I dati sulle reazioni avverse sono visibili in forma anonima e aggregata da tutti gli utenti abilitati dal Ministero, mentre le schede in dettaglio sono visibili solo dalle strutture sanitarie che hanno inserito i dati, dalle aziende farmaceutiche titolari dei farmaci che hanno causato la reazione e dal Ministero. In ogni caso gli elementi della scheda relativi al paziente sono limitati alle iniziali, all'età, al sesso e alla data di insorgenza della reazione.

Per ciò che concerne le modalità di notifica da parte del medico, questa deve essere immediata (al Ministero entro 48 ore dall'insorgenza della sintomatologia o dalla conoscenza dell'evento) nel caso di eventi avversi severi che impongano riserve sul giudizio prognostico o che richiedano l'ospedalizzazione.

Per eventi di lieve/media severità la notifica segue una cadenza mensile, con trasmissione delle schede da parte della Azienda U.S.L. alla Regione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Le Regioni provvedono a trasmettere le schede informative al Ministero della Salute entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le notifiche.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 29

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ATTIVITA' TRASFUSIONALE E INDENNIZZO PER DANNI DA TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. 107/1990, "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati", decreti attuativi e successive modificazioni

Legge 25 febbraio 1992, n. 210 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Legge 20 dicembre 1996, n. 641 Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992 n. 210

D.L. 23 ottobre 1996 (soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia)

Legge 25 luglio 1997, n. 238 Modifiche ed integrazioni alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210 in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191 (attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti).

L. 21 ottobre 2005, n. 219 (nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati)

Leggi regionali

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833);

l.r. 28/1995 (Piano sangue e plasma: organizzazione e funzionamento dei servizi trasfusionali della Regione.).

ALTRE FONTI:

DPCM 26 maggio 2000 (passaggio di competenza alle Regioni)

DPCM 1 settembre 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale”

I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 dicembre 2000, n. 203; Circ. 10 ottobre 2000, n. 172

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/1998

Ministero del tesoro: Circ. 11 marzo 1996, n. 13/NC

Ministero della sanità: Circ. 14 novembre 1996, n. 900.U.S./L.210/AG/3/6072

MINISTERO DELLA SANITÀ CIRC. 10-4-1992 N. 500VII/AG.3/6274-BIS**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 23-9-2004; GU N. 246 DEL 19-10-2004****FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a)

Attività amministrative correlate alle trasfusioni di sangue umano (art. 85, comma 1, lettera f)

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d)

Finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, etc. (art. 68, comma 2, lettera d) e f)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dei servizi (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale Pregresso Anche relativi a familiari dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

Comunicazione (*da parte della regione*)
al Ministero della Salute,

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati riguarda la gestione dei procedimenti relativi all'indennizzo per danni derivanti da trasfusioni e somministrazione di emoderivati, che riguarda tutte le regioni, compreso il trattamento nell'ambito dell'attività di programmazione, controllo e valutazione, di cui alla scheda 12.

Si deve poi considerare il trattamento dei dati relativo alle attività amministrative più direttamente correlate alle trasfusioni di sangue umano, per le regioni nelle quali il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC) non è un soggetto giuridico autonomo, ma una struttura interna all'ente regione, che risulta quindi titolare del trattamento dei dati.

Indennizzo per danni derivanti da attività trasfusionale

I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno diritto ad un indennizzo, sulla base della legge 210/92 e successive modificazioni (D.L. 23 ottobre 1996, L. 25 luglio 1997, n.238, L. 14 ottobre 1999, n.362).

Le procedure decisionali e amministrative per l'indennizzo, fatta eccezione per la fase relativa all'eventuale ricorso, sono state trasferite alle regioni, in attuazione del decentramento di funzioni statali agli Enti Locali disposto dalla L.59/97, dal D.L. 112/98 e dal D.P.C.M. 26/5/2000.

I dati sensibili che generalmente vengono trattati per l'espletamento della pratica sono lo stato di salute del richiedente, attuale e pregresso, ed eventualmente dei suoi familiari, qualora si tratti di un'infezione contratta da un familiare che a sua volta si è ammalato per i motivi previsti dalla L.210. Inoltre, sono previsti i dati relativi all'invalidità riportata a seguito del danno.

Qualora il richiedente muoia prima del termine della pratica, l'indennizzo spetta agli eredi.

La procedura prevede che in caso di decesso sia allegata la scheda di morte e in caso di minore di due anni sia allegato il certificato di assistenza al parto.

In caso di esito avverso all'indennizzo, il richiedente può avvalersi del ricorso al Ministero della Salute (art. 5 L.210/92); in tal caso è prevista comunicazione della documentazione da parte della Regione al Ministero.

Attività trasfusionale

Il trattamento dei dati personali da parte del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione per l'attività trasfusionale riguarda: IL CRCC CON QUANTO SEGUE NULLA HA A CHE VEDERE CON LA 210. LA PRATICA VIENE SVOLTA DALLA COMMISSIONE MEDICA MILITARE

- acquisizione di informazioni dalle strutture trasfusionali, relativamente ai donatori ed alla raccolta e distribuzione di sangue, emocomponenti e plasmaderivati
- registrazione su database delle suddette informazioni
- elaborazione di dati aggregati e relativa comunicazione al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità
- attribuzione del CRD (Codice Regionale Donatore) e relativa comunicazione alle strutture trasfusionali interessate
- comunicazione delle informazioni relative alla sorveglianza Donatori ed unità trasfusionali all'Istituto superiore di sanità ed alle strutture trasfusionali interessate.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 30

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA A FAVORE DELLE CATEGORIE PROTETTE (MORBO DI HANSEN)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. n° 126 / 1980 del 31 Marzo: (Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari)

L. n° 31 / 1986: (Modifica ed integra, la 126 / 80)

L. n. 433 / 1993 concernente la rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari.

ALTRE FONTI

D.P.C.M. del 31/05/2001 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di morbo di Hansen)

Accordo stato regioni del 18/06/1999 (Linee guida per il controllo del morbo di Hansen in Italia)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a)

Concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge (art. 68, comma 2 f)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
specificare quali e indicarne i motivi:
Archivio esenti, archivi relativi alle prestazioni

- di altro titolare
(specificare quali e indicarne i motivi:.....)

Comunicazione

Aziende sanitarie,
Ministero Salute,
Comuni,
Centri territoriali e nazionali di riferimento.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati è effettuato nell'ambito delle attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, in relazione agli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da Morbo di Hansen e loro familiari e al monitoraggio della diffusione del Morbo a livello nazionale, nonché della attività connesse alla erogazione di contributi economici ai cittadini affetti da Morbo di Hansen e loro familiari.

Il Ministero della Salute tiene un archivio nazionale dei soggetti affetti da morbo di Hansen, anche al fine dell'assegnazione alle Regioni di specifici finanziamenti.

In base al DPCM 2001 citato:

il medico che osserva un caso o un sospetto di morbo di Hansen, invia il paziente e la segnalazione al centro territoriale competente per territorio;

i centri territoriali, individuati dalle Regioni e province autonome tra le unità operative dermatologiche del Servizio Sanitario Nazionale, provvedono tra l'altro :

- nei casi in cui il sospetto sia fondato, ad avviare il paziente presso uno dei centri di riferimento nazionale e ad inviare, presso lo stesso centro, la scheda di notifica (allegato 1 al DPCM citato), compilata nelle sezioni A e B;
- per i soli casi confermati dai centri di riferimento nazionali, ad inviare la scheda di notifica interamente compilata all'azienda sanitaria locale competente;
- ad aggiornare il diario clinico del paziente;
- a rilasciare ai pazienti una certificazione valida ai fini dell'erogazione del sussidio.

i centri di riferimento nazionali provvedono tra l'altro a notificare al centro territoriale che ha inviato il paziente, alla regione in cui è dislocato il centro territoriale ed al Ministero della Salute - ogni caso confermato di morbo di Hansen, tramite la scheda di notifica (definita come allegato 1 al DPCM);

In base al D.M. Sanità n. 279, del 18 maggio 2001 il morbo di Hansen e' inserito nell'elenco delle malattie rare, mentre in base al D.M. 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse) è compreso anche tra le malattie infettive di classe III°.

I dati vengono pertanto anche trattati nell'ambito di quanto previsto per le malattie rare e le malattie infettive.

Le Regioni possono comunicare i dati anagrafici degli affetti da morbo di Hansen e dei loro familiari agli uffici ministeriali preposti, alle Aziende sanitarie, ed eventualmente ai Comuni di residenza per le finalità amministrative correlate all'erogazione di contributi economici, limitatamente ai soggetti che richiedono tale contributo.

I dati possono inoltre essere comunicati nell'ambito di quanto previsto per i trattamenti di dati relativi alle malattie infettive (scheda 14) e nell'ambito dell'attività di programmazione, controllo e valutazione, di cui alla scheda 12.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 31

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

TRATTAMENTI PER SCOPI SCIENTIFICI DIVERSI DA QUELLI MEDICI, BIOMEDICI ED EPIDEMIOLOGICI.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Art. 117 Costituzione

Leggi relative alle materie di competenza regionale

Legge 451/1997 (Istituto degli Innocenti)

Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001 (codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici) - Allegato A2 al D.Lgs. 196/2003

Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004 (codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici) - Allegato A4 al D.Lgs. 196/2003.

Leggi regionali

Leggi regionali che istituiscono Istituti regionali di ricerca; l.r. nn.20/2000 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.);

l.r. 47/1996 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie);

l.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

l.r. 42/1996 (Finanziamento dell'attività dei centri scientifici e di ricerca operanti nelle materie di competenza regionale);

l.r. 61/1994;

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

ALTRE FONTI:

Piani e programmi di settore

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Scopi di ricerca scientifica (Art. 98, comma 1, lettera c)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Convinzioni religiose	<input checked="" type="checkbox"/>	filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/>	d'altro genere	<input checked="" type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input checked="" type="checkbox"/>				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					<input checked="" type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	Progresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato
Vita sessuale	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dati giudiziari	<input checked="" type="checkbox"/>				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
 manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato
 acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)
 - di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda l'attività di ricerca, con esclusione della ricerca in campo medico, biomedico ed epidemiologico, effettuata dalla Regione a supporto della propria attività istituzionale e l'attività degli enti e istituti regionali di ricerca, compreso l'Istituto degli Innocenti di Firenze per le attività svolte come Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e adolescenza ai sensi della L. 451/1997.

Le Regioni effettuano trattamenti di dati per scopi scientifici in relazione alle materie di competenza regionale; l'attività di ricerca è in ogni caso strumentale alle finalità istituzionali dell'ente e riguarda lo sviluppo di conoscenze scientifiche nelle materie di competenza e la valutazione degli interventi effettuati, anche attraverso studi specifici di soddisfazione degli utenti dei servizi regionali.

In relazione ai temi oggetto di ricerca il trattamento può richiedere necessariamente l'utilizzo di dati personali idonei a rivelare le convinzioni, le opinioni o lo stato di salute o dati giudiziari dell'interessato o di suoi familiari (ad esempio, nelle ricerche su temi legati alla sicurezza, a reati subiti, povertà e reti di solidarietà familiare, minori, comportamenti elettorali, ...).

L'attività di ricerca scientifica è effettuata nel rispetto del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Allegato A4 al Codice in materia di protezione dei dati personali).

I tipi di dati trattati e le operazioni eseguite in concreto devono essere specificate nel progetto di ricerca, di cui all'art. 3 del richiamato codice deontologico.

Laddove gli scopi scientifici non possano essere raggiunti mediante l'utilizzo di dati anonimi, il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati, a meno che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi di questi ultimi non sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto nel progetto di ricerca.

Epidemiologia Ambientale (trattamento svolto dall'Arpam).

- 1) **TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI**: stato di salute
- 2) **INDICAZIONE DEL TRATTAMENTO E DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL CONTESTO**: Il trattamento è effettuato a fine di elaborazione dei dati di mortalità e dei ricoveri ospedalieri tratti da ISTAT (tramite la l'Ufficio di Statistica della Regione Marche - Mortalità) e dall'ARS (SDO) per ricavare indicatori integrati di salute delle popolazioni (ricerca scientifico – statistica).
- 3) **FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE**: Effettuazione di studi di epidemiologia ambientale e per la Valutazione di Impatto Sanitario dei fattori ambientali.
- 4) **FONTE NORMATIVA**: Legge Regionale n. 60/97 (istitutiva dell'ARPAM).
- 5) **SUPPORTO PER IL TRATTAMENTO**: Cartaceo ed Informatico
- 6) **OPERAZIONI ESEGUITE** sui dati: Raccolta presso gli interessati; Raccolta presso terzi; Registrazione; Consultazione; Organizzazione; Conservazione; Selezione e Estrazione; Raffronto; Utilizzo; Blocco; Comunicazione; Diffusione (solo in forma aggregata di indicatori); Cancellazione e Distruzione di dati; Interconnessioni e raffronti di dati con altre informazioni o banche dati detenute da altre strutture di ARPAM o di altri soggetti pubblici o privati; Elaborazioni statistiche e calcolo indicatori aggregati.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 32

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**TRATTAMENTI PER SCOPI STATISTICI EFFETTUATI DA SOGGETTI SISTAN
(UFFICIO DI STATISTICA DELLA REGIONE)**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

D.Lgs. 322/1989 (Sistema statistico nazionale)

D. Lgs. 196/2003 (art. 104-109)

Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002 (Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale) – Allegato A del D.Lgs. 196/03

Leggi Regionali

l.r. 6/1999 (Norme sull'attività statistica nella Regione Marche);

l.r. 61/1994;

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

ALTRE FONTI

Programma statistico regionale o altro documento regionale programmatico, adottato sentito il Garante, che deve individuare i tipi di dati sensibili o giudiziari trattati, le rilevazioni per le quali i predetti dati sono trattati e le modalità di trattamento.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art.98 - D.Lgs 196/2003. Trattamenti effettuati da soggetti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
Archivi statistici e amministrativi

- di altro titolare
Archivi statistici e amministrativi (laddove sia previsto da specifiche previsioni di legge)

Comunicazione

Soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale, nei limiti e con le garanzie di cui al D.Lgs 322/89 ed al Codice di deontologia.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento di dati personali è effettuato per la produzione di informazione statistica per il perseguimento delle finalità istituzionali e in conformità dell'ambito istituzionale della Regione.

Il trattamento è effettuato dall'ufficio di statistica della Regione.

I trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari devono essere previsti dal Programma statistico regionale o altro documento regionale programmatico, che individua i tipi di dati sensibili o giudiziari trattati, le rilevazioni per le quali i predetti dati sono trattati e le modalità di trattamento, e che è adottato sentito il Garante.

Il trattamento riguarda indagini statistiche dirette, totali o campionarie; indagini continue e longitudinali; indagini di controllo, di qualità e di copertura; definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione; costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi; elaborazioni statistiche su archivi amministrativi regionali; elaborazioni su archivi statistici o amministrativi di altri soggetti pubblici o privati, acquisiti nel rispetto del Codice di deontologia e delle direttive del COMSTAT. Le indagini possono riguardare anche il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi offerti, anche in ambito sanitario.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 33

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i.;
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 108;
Legge 21 novembre 2000, n. 353;

Legge regionale

l.r. 32/2001 (Sistema regionale di protezione civile);

l.r. 61/1994;

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)).

ALTRE FONTI:

Parere del Garante del 29 Dicembre 2005 (Enti Locali: ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari);
Direttive e Piani regionali.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività in materia di protezione civile (art. 73, comma 2, lettera h).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/>				
Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere	<input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					<input type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	dati relativi a familiari dell'interessato
					<input type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input type="checkbox"/>				
Dati giudiziari	<input type="checkbox"/>				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
Componenti del sistema regionale di protezione civile e relative strutture operative
- di altro titolare
Componenti e strutture operative del servizio nazionale protezione civile
(L. 24/2/1992, n. 225, artt. 1, 6 e 11)

Comunicazione

Componenti del sistema regionale di protezione civile e relative strutture operative
Componenti e strutture operative del servizio nazionale protezione civile
(L. 24/2/1992, n. 225, artt. 1, 6 e 11)

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Per poter preparare i Piani di emergenza è necessario acquisire i dati sanitari delle persone da evacuare, per poter predisporre le misure idonee all'evacuazione stessa (ad esempio le ambulanze). Inoltre, per un'efficace e sicura gestione delle emergenze possono essere trattati i dati sanitari degli addetti agli interventi in emergenza quali volontari ed altri operatori.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20—21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 34

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

DIFESA CIVICA REGIONALE E PROVINCIALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Statuto regionale;

Legge regionale e provinciale in materia di difesa civica;

Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge—quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

ALTRE FONTI:

~~L.r. 29/1981 (Istituzione del difensore civico.);~~

~~L.r. 18/2002 (Istituzione del garante per l’infanzia e l’adolescenza);~~

Regolamento consiliare.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Espletamento dell’esercizio di difesa civica (art. 73, comma 2, lettera l), D. Lgs. 196/2003).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: — attuale Pregresso Anche relativi a familiari dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

_____ raccolta diretta presso l'interessato
_____ acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione.**

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti, incroci di dati con altri trattamenti o archivi

_____ dello stesso titolare (Regione)
_____ di altro titolare

Comunicazione

_____ Pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati, gestori o concessionari di pubblico servizio o privati coinvolti nell'attività istruttoria.

_____ Base normativa: Statuto regionale - Legge regionale o provinciale in materia di difesa civica -
Legge 104/1992 - Legge 127/1997 - Legge 241/1990 - D. Lgs. 267/2000 - Regolamento consiliare.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Attivazione di interventi di difesa civica, a seguito d'istanza o d'ufficio, per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse o per la tutela di interessi collettivi e diffusi in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici e servizi:

1. dell'Amministrazione regionale o provinciale;
2. degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o controllo regionale/provinciale oppure comunque costituiti con legge regionale/provinciale;
3. delle Strutture sanitarie locali e aziende ospedaliere; degli enti locali in riferimento alle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione o dalla Provincia autonoma;
4. delle Amministrazioni periferiche dello Stato con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (art. 16 legge 15 maggio 1997, n. 127);
5. delle società o altri soggetti gestori di pubblico servizio;
6. degli enti pubblici, che abbiano stipulato convenzioni per l'esercizio della difesa civica;
7. dei Comuni ed aziende municipalizzate o collegate.

~~Nei casi sopra indicati il Difensore civico interviene a richiesta di singoli interessati o d'ufficio, di enti, associazioni e formazioni sociali, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.~~

~~Il Difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi.~~

~~Il Difensore civico può anche segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la collaborazione per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.~~

~~Il Difensore civico può inoltre intervenire invitando i soggetti pubblici o privati operanti nelle materie di competenza regionale/provinciale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti.~~

~~I dati sensibili pervengono al Difensore civico su istanza degli interessati o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta del Difensore civico.~~

~~Tra le funzioni di tutela e difesa dei cittadini, è annoverata anche l'attività del Garante per l'infanzia.~~

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20-21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 37

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

~~VERIFICA ELETTORATO PASSIVO E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO~~

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Costituzione, artt. 122

Statuto regionale;

L. 165/2004 “Disposizione di attuazione dell’art. 122 primo comma della Costituzione”;

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale” e successive modifiche;

Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario Nazionale”;

Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”;

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

Legge 18 gennaio 1992, n. 16 “Norme in materia di elezioni presso le Regioni e gli enti locali”;

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”;

Legge 13 dicembre 1999, n. 475 “Modifiche all’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni”;

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”;

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 “Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano”;

Legge regionale 27/2004 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale).

ALTRE FONTI:

Regolamento interno del Consiglio.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo, nonché all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi. In particolare per i seguenti compiti: accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi. (Art. 65, comma 1 lettera a), e comma 2, lettera c), D. Lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica,
 limitatamente alle regioni e
 province autonome nelle quali
 è giuridicamente rilevante
 l'origine etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: — attuale Pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

— raccolta diretta presso l'interessato

— acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Intereconnessione, raffronti, incroci di dati con altri trattamenti o archivi**

— dello stesso titolare (Regione)

— di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

~~Legge regionale – L'appartenenza a qualsiasi tipo di associazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, nel rispetto delle specifiche garanzie previste dagli artt. 65, comma 5, e 22, comma 8 del D.Lgs. 196/2003, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.~~

~~;~~

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

~~Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritte dai Consiglieri eletti, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente, vengono acquisite dall'Organo competente che ne verifica la regolarità.~~

~~I dati vengono utilizzati ai fini della definizione della posizione giuridica dei singoli Consiglieri, della convalida o della eventuale contestazione delle cause di ineleggibilità o incompatibilità. In caso di sospensione dalla carica per vicende giudiziarie, la struttura competente alla gestione economica, fiscale e previdenziale dei Consiglieri, ex Consiglieri ed Assessori, acquisiti i relativi atti giudiziari, sospende il trattamento economico.~~

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 39

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ~~DEL CONSIGLIO E DEGLI ORGANI CONSILIARI~~ DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ORGANI DI ALTRI ENTI PUBBLICI REGIONALI O VIGILATI DALLA REGIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Statuto regionale.

Leggi regionali relative alla istituzione di enti e agenzie regionali

ALTRE FONTI:

Regolamenti interni e consiliari; L.R. 17/2003 (Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi.).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D. Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale Pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato
- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

Comunicazione

I regolamenti consiliari individuano le categorie dei soggetti destinatari della comunicazione, quali Giunta (*nel caso di titolari disgiunti Giunta-Consiglio regionale*), Gruppi consiliari/assembleari.

I regolamenti attuativi dei singoli statuti individuano le categorie di soggetti destinatari delle comunicazioni della Giunta. Nel caso di titolari disgiunti Giunta-Consiglio regionale, il trattamento comprende anche le comunicazioni di dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta al Consiglio in risposta ad interrogazioni ed interpellanze dei Consiglieri (atti di sindacato ispettivo).

Diffusione

La diffusione degli atti del Consiglio è prevista dal relativo Regolamento interno ed è effettuata previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

La diffusione degli atti di Giunta e dei decreti del Presidente della Giunta è prevista dalle leggi regionali che regolamentano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o da specifiche normative di settore, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati è finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio/Assemblea legislativa, della Giunta regionale/provinciale e degli organi di enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione, per quanto di competenza.

Il trattamento comprende anche le comunicazioni di dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta al Consiglio in risposta ad interrogazioni ed interpellanze dei Consiglieri (atti di sindacato ispettivo).

1. Attività del Consiglio

Di ogni seduta del Consiglio (o Assemblea legislativa) viene redatto il processo verbale e il resoconto integrale, che possono contenere dati sensibili e giudiziari.

I processi verbali e i resoconti vengono pubblicati, raccolti in volumi e conservati presso la sede del Consiglio.

Trasmissione dei resoconti integrali ai Consiglieri regionali/provinciali ed eventuale diffusione tramite reti informatiche e telematiche, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 D. Lgs. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati

2. Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o di indagine

Delle sedute delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o di indagine viene redatto un processo verbale e/o un resoconto integrale/sommario, che possono contenere dati sensibili e giudiziari.

Nello svolgimento della attività la Commissione di inchiesta o di indagine ha facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti nonché l'esibizione di atti e documenti all'Amministrazione regionale/provinciale, agli enti e aziende da essa dipendenti o sulle materie di competenza regionale/provinciale o che comunque interessino la Regione/Provincia.

I processi verbali e i resoconti integrali/sommari delle sedute, le conclusioni, le informazioni, le notizie e i documenti, acquisiti da parte delle Commissioni, sono trasmesse - direttamente o tramite l'inserimento in una relazione conclusiva - all'Organo consiliare (o assembleare) competente che ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri ed ai soggetti esterni interessati per materia.

Possono essere disposte registrazioni su supporti audio - visivi dei lavori del Consiglio (o Assemblea legislativa), finalizzate alla trasmissione dell'attività dell'Assemblea legislativa o di altre attività riconducibili alle funzioni istituzionali del Consiglio (o Assemblea legislativa); tali registrazioni possono essere irradiate tramite reti informatiche, telematiche e con emissioni televisive, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 D. Lgs. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati

3. Atti consiliari in genere

Più in generale, dati sensibili e giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti consiliari, anche in quelli che non sono soggetti al regime della resocontazione e verbalizzazione..

Per gli atti in questione vale il principio della pubblicità codificato dal Regolamento interno del Consiglio (o Assemblea legislativa), pubblicità che si spinge non solo alla loro comunicazione ai soggetti titolati (in base alla tipologia del singolo atto), ma che prevede anche un'ampia diffusione, secondo sistemi tradizionali (diffusione cartacea, giornalistica, ecc.) e attraverso la collocazione in base dati informatiche accessibili in Internet effettuata previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 D. Lgs. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati..

Si rinvia anche a quanto specificato nell'apposita scheda n. 36 relativa alla "Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo".

4. Attività della Giunta

Di ogni seduta della Giunta viene redatto il processo verbale e il resoconto integrale, che possono contenere dati sensibili e giudiziari. Tali documenti non sono oggetto di diffusione in quanto le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Più in generale, dati sensibili e giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti di Giunta, anche in quelli che non sono soggetti al regime della verbalizzazione.

La diffusione degli atti di Giunta e dei decreti del Presidente della Giunta è prevista dalle leggi regionali che regolamentano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o da specifiche normative di settore, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**TUTELA DAI RISCHI INFORTUNISTICI E SANITARI CONNESSI CON GLI AMBIENTI
DI VITA E DI LAVORO**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- L. 833/1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale,
- Codice Penale (reati relativi agli ambienti di vita e di lavoro)
- Codice di Procedura Penale (parte II, titolo III, “Polizia Giudiziaria”)
- D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni (Riordino della disciplina in materia Sanitaria)
- L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
- D.Lgs. 277/1991 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212),
- D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
- D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)
- D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione delle direttive Euratom n.80/836, n.84/467, n.84/466, n.89/618, n.90/641 e n.92/3 in materia di radiazioni ionizzanti)
- L. 68/1999 (Norme per il collocamento al lavoro dei disabili)
- D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)
- D.Lgs. 187/2000 (Attuazione delle direttive Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzati connesse ad esposizioni mediche),
- R.D. n. 45/1901 (Regolamento Generale Sanitario)
- R.D. n. 1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie)
- L. 493/1999 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici)
- L. 46/1990 (Norme per la sicurezza degli impianti)
- L. 638/1975 (Intossicazioni da antiparassitari)

- D. Lgs 345/1999 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro)
- D.Lgs. 262/2000 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128)
- L. 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina delle attività di autoriparazione)
- R.D 9/1/1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici);
- D.Lgs.114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59"
- D.Lgs. 532/1999 "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'art.17, comma 2, della Legge 5/2/1999 n.25".

Leggi Regionali

- L.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833);
- Legge regionale n.13 del 20 giugno 2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);
- L.r. 20/2000 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);
- L.r. 20/2002 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).

ALTRE FONTI

- D.P.R. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
- D.P.R. 303/1956 (Norme generali per l'igiene del lavoro)
- D.P.R. 164/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)
- D.P.R. 1124/1965 (Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
- D.M. 1/3/1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore)
- Atto di intesa 25/7/2002 ISPESL-INAIL Regioni (Flussi informativi in applicazione dell'art.7 2° comma D.Lgs. 502/92 e art. 24 1° comma D.Lgs. 626/94)
- DPR 459/1996 (Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine)
- D.P.R. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria)
- D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
- D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
- D.P.G.R. n. 23/1989 (Regolamento Edilizio Tipo)
- D.G.R. n. 822/2004 (Linee guida per la sorveglianza sanitaria di lavoratori minorenni ed apprendisti minori e maggiorenni)

- D.G.R. n.166/2003 (Istituzione del “Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati nelle Marche)
- D.P.C.M. 29/11/2001 (Definizione dei LEA).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione (D.Lgs. 196/03 art. 85, comma 1, lettera e);

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (D.Lgs. 196/03 art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

-supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall’interessato

- dati forniti da soggetto privato diverso dall’interessato

- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
archivio Pronto Soccorso

- di altro titolare
INAIL, ISPEL, Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Regione

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
Autorità Giudiziaria, Regione, altra Azienda Sanitaria, Direzione Provinciale Lavoro,
Autorità Sanitaria (Sindaco), Università

- verso soggetti privati
Aziende private (CPP, art 17 D.Lgs. 151/01, art. 20 D.Lgs. 758/94)

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

I dati sensibili e giudiziari sono acquisiti e trattati nell'ambito delle specifiche finalità istituzionali dai Servizi competenti comunque denominati.

Essi sono raccolti soprattutto durante le attività di vigilanza sia nei luoghi di lavoro che in diverse attività che possono arrecare danno ai lavoratori e alla popolazione.

Vengono conservati in archivi sia cartacei che informatizzati per singola azienda e/o per singolo evento.

I dati sensibili oggetto di trattamento sono dati relativi allo stato di salute, dati giudiziari, nonché a notizie di reato, acquisite nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria che competono ai servizi del Dipartimento di prevenzione.

Le informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica sono necessarie per identificare profili di rischio e supportare interventi rivolti a determinate categorie di soggetti (immigrati, particolari gruppi etnici).

I dati raccolti vengono utilizzati al fine di predisporre e realizzare sistemi di monitoraggio dei rischi associati alle esposizioni ad agenti nocivi e per la elaborazione ed attuazione di sistemi di sorveglianza delle patologie professionali, oltre che per il monitoraggio dei rischi negli ambienti di vita.

I dati vengono comunicati alla Regione per specifiche finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria a titolarità regionale con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'allegato A.

Nei casi previsti dalla legge i dati sono trasmessi all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità sanitaria (Sindaco).

Il trattamento può avvenire anche nell'ambito di attività del fondo infortuni del Ministero del Lavoro (art. 177, comma 1, lettera f) del D.P.R. n.1124/1965).

Presso le Regioni è gestito (art. 1, d.lgs. 502/92; DPCM 29/11/2001), **il Registro dei casi di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati**: i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro raccolgono le segnalazioni dei casi, complete dell'approfondimento diagnostico e

dell'esposizione a fattori di rischio. e trasmettono i dati al Registro regionale. Il Registro non contiene dati identificativi diretti del soggetto, ma un codice identificativo (art. 6 DPCM 308/2002).

Come specificato dal **Protocollo di intesa INAIL – ISPESL – Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome 25/7/2002 (Infortuni sul lavoro)**, art.2 (*L'INAIL e l'ISPESL trasmettono alle Regioni e ai Dipartimenti di prevenzione delle Strutture sanitarie e ospedaliere, per le rispettive finalità, i dati provenienti dai propri archivi anagrafici...*), in applicazione del D.Lgs. 229/99 e degli art. 24, comma 1 e art.29 del D.Lgs. 626/94 così come modificato dal D.Lgs 242/96, l'INAIL consegna annualmente alle Aziende Sanitarie (tramite le Regioni o direttamente) un CD contenente sia il software che gli archivi, per il territorio di competenza, relativi a:

- Anagrafe aziende assicurate all'INAIL
- Anagrafe aziende realizzato da ISPESL (Inps-Infocamere)
- Infortuni definiti
- Infortuni denunciati
- Malattie professionali definite
- Malattie professionali denunciate

Il trattamento dei dati è necessario per un'analisi epidemiologica dell'andamento del fenomeno infortunistico articolata per settori produttivi ed ambiti territoriali, per possibili approfondimenti su singoli casi di interesse dei servizi (in relazione ad esempio alla dinamica con cui si è verificato l'evento infortunistico), per attuare ricerche più approfondite, mettendo per esempio in relazione informazioni provenienti da banche dati diverse sia in campo sanitario che in altri campi, La disponibilità dei dati relativi ai soggetti infortunati consente l'effettuazione di indagini retrospettive finalizzate ad approfondire situazioni di rischio connesse con l'utilizzo di determinate macchine o impianti o con l'organizzazione del lavoro adottata.

Intossicazione da antiparassitari: Il medico che sia venuto a conoscenza di un caso di intossicazione da antiparassitari ha l'obbligo di denunciarlo all'Azienda Sanitaria entro due giorni dall'accertamento indicando le generalità e la professione della persona intossicata, il prodotto e le circostanze che hanno causato l'intossicazione, le condizioni cliniche del paziente e la terapia effettuata. (Art.12 legge 638/75)

Le denunce raccolte devono essere trasmesse al competente organo sanitario regionale a livello provinciale.

Infortuni negli ambienti di civile abitazione: la legge 493/99, all'art.4, prevede l'attivazione del sistema informativo per la raccolta dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione. Tale compito è affidato, a livello nazionale, all'Istituto Superiore di Sanità, e a livello regionale agli osservatori epidemiologici in collaborazione con le strutture sanitarie e ospedaliere.

Le strutture sanitarie e ospedaliere raccolgono le informazioni circa i casi di incidente e di intossicazione da monossido di carbonio verificatisi sul territorio; le informazioni riguardano l'eventuale decesso o ricovero, le cause e le modalità dell'intossicazione e dell'incidente; la regolarità della installazione, il tipo di apparecchio, scarico fumi, ventilazione dei locali. Le informazioni vengono trasmesse alla Regione.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
E DELLE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

R.D. 27.7.1934, n. 1265 "Testo Unico Leggi Sanitarie" artt. 253-254

Legge 23.12.1978, n. 833 "Istituzione del S.S.N."

D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni (Riordino della disciplina in materia Sanitaria)

Legge 9.2.1982 n.106 "Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale"

D.Lgs.123/1993 “ Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari”

L.837/1956 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree"

L.165/1991 “Obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite B”

L. 10/07/2003, n. 166 (SARS)

L. 5-6-1990, n. 135 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art.5), limitatamente al sistema di sorveglianza epidemiologica dei casi di AIDS conclamato.

L. 22-10-2001, n. 387 Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, recante ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina

Legge 30-11- 2005, n. 241 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell' influenza aviaria.

Leggi Regionali:

L.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.);

Legge regionale n. 13 del 20 giugno 2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale).

ALTRE FONTI

D.M. 15/12/1990 – Ministero Sanità (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive)

D.M. 29.07.1998 – Ministero Sanità (Modificazione alla scheda di notifica di caso di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare allegata al decreto ministeriale 15 dicembre 1990)

D.M. 23.4.1940 – Ministero Sanità "Disposizioni sanitarie concernenti le malattie infettive"

D.P.R. n.2056 del 27.10.1962 (malattie veneree)

D.M. 22/12/1988 (epatite virale acuta)

D.M. del 21.12.2001 (malattia di Creutzfeldt-Jakob)

D.M. del 29.7.1998 ("Modifica della scheda di notifica di tubercolosi e micobatteriosi")

D.P.R. n. 327 del 26.03.1980 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)

D.P.R. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria)

D.P.R. n. 320/1954 (Regolamento di polizia veterinaria)

Protocollo Regionale n.5766/SAN.2/PB del 29/04/1999 (Sistema di sorveglianza degli esiti del trattamento antitubercolare)

Atto della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 04/04/2000 G.U. n. 103 del 5/5/2000 (Documento di linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi)

Circolare Ministeriale – Ministero della Salute n.2 del 5 agosto 2005 (notifica obbligatoria della infezione da rosolia in gravidanza e della sindrome da rosolia congenita)

Circolari e note ministeriali varie su flussi di specifiche patologie. Circolare ministeriale del 13/03/1998 n. 4 misure di profilassi per esigenze di sanità Pubblica. Provvedimenti da adottare nei confronti dei soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi o contatti.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (Art. 85, comma 1, lettera a),

Attività certificatorie (art.85, comma 1, lettera d),

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

-supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali e indicarne i motivi):

Banca dati delle inchieste epidemiologiche e notifiche di pertinenza del Servizio di Salute Infanzia, Archivi cartelle cliniche del Presidio Ospedaliero

- di altro titolare:

Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Regione

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici

Regione

Azienda sanitaria di residenza (se diversa da quella di evento)

Autorità giudiziaria (in casi particolari),

Istituto Superiore di Sanità

Ministero della Salute,

Sindaco (Autorità Sanitaria)

Medico competente

- verso soggetti privati

Medico di Medicina Generale

Pediatra di Libera Scelta

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Ai fini del presente regolamento si considera il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, in relazione alla sorveglianza delle malattie infettive, diffuse, parassitarie e delle tossinfezioni alimentari, e per le attività di programmazione e di valutazione dell'assistenza sanitaria.

I dati vengono comunicati alla Regione per specifiche finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria a titolarità regionale con le cautele descritte nella scheda 12 dell'Allegato A. Per questi flussi è possibile la registrazione di informazioni relative allo stato di salute dei familiari o dei dati idonei a rivelare la vita sessuale (in particolare le malattie a trasmissione sessuale).

Informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica sono raccolte in modo specifico in quanto la campagna di prevenzione della tubercolosi rivolta agli immigrati provenienti da zone ad alta endemia prevede di chiedere il paese di provenienza. Inoltre esse sono utili per indagare i differenti profili di rischio infettivologico nell'ambito della popolazione immigrata e per supportare programmi di intervento a favore di particolari gruppi di popolazione.

I dati personali dell'interessato sono acquisiti per il tramite dei medici o dall'azienda sanitaria che ha rilevato il caso, se diversa da quella di residenza.

I dati personali sono trattati anche per attività certificatorie, in relazione a certificazione rilasciata su richiesta dell'interessato e relativa a screening effettuati.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

VACCINAZIONI E VERIFICA ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

L.6/6/1939, n. 891, "Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica"

L. 5/3/1963, n. 292, "Vaccinazione antitetanica obbligatoria"

L.20/3/1968, n. 419, "Vaccinazione antitetanica obbligatoria"

L.4/2/1966, n. 51, "Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica"

L.27/5/1991, n. 165 "Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B"

L. n.210 del 25.2.1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze a seguito di vaccinazioni obbligatorie".

Leggi Regionali:

L.r.7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.);

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

L.r. 13/2003(Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale).

ALTRE FONTI :

Circolare Ministero della Sanità, n. 5 del 7/4/1999

DM 18/6/2002 –Ministero Sanità -"Modifica delle schedule vaccinali antipoliomielitiche"; in particolare art. 4 con cui la sorveglianza dell'attività preventiva vaccinale e la comunicazione dei dati al Ministero è affidata alla Regione

DPR 26 gennaio 1999, n. 355 "Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 22-12-67, n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie"

Piano Nazionale Vaccini 1999/2000

Piano Nazionale Vaccini 2005/2007

Deliberazione del 13 novembre 2003 accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante : "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita"

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.03.2005

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta del 28.09.2005.

Normativa specifica:

antitetanica: D.P.R. n°1301 del 7.9.1965

D.M. 22.5.1975

D.M.16.9.1975

D.P.R. n°464 del 7.11.2001

antiepatite B: D.M. 22.12.1988

D.M. 26.4.1990

D.M. del 4.10.1991

D.M. 22.6.1992

D.M. del 20.11.2000

antipolio: D.M. del 25.5.1967, del 14.1.1972, del 25.11.1982, del 19.4.1984

Circolari e note ministeriali varie su altre vaccinazioni specifiche.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate agli interventi di prevenzione (art. 85, comma 1, lettera a);

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d);

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

- supporto di altro tipo

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali: archivi vaccinali delle Strutture Aziendali competenti, assistenza specialistica ambulatoriale, ospedaliera, farmaceutica, assistenza in emergenza, archivio esenti, archivio mortalità)

- di altro titolare:

Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Regione, Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
Sindaco (per gli inadempienti), Azienda Usl di residenza, Regione, Comune, archivi vaccinali di altre Aziende Sanitarie, Anagrafe del Comune

- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Vaccinazioni negli adulti:

L'archivio delle vaccinazioni è composto dalle schede individuali nominative cartacee o informatizzate contenenti i dati relativi alle vaccinazioni eseguite (data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto).

Parallelamente è stato istituito un archivio delle schede di consenso informato individuali e nominative cartacee che riportano i dati anamnestici e il consenso al trattamento profilattico.

La Az.Usl di residenza dell'assistito gestisce i dati personali e sensibili dell'interessato mediante un archivio cartaceo ed informatizzato .

L'archivio è aggiornato ad ogni nuova vaccinazione effettuata e i dati possono essere comunicati

- all'interessato tramite rilascio di certificazione
- all'azienda sanitaria di residenza dell'assistito nel caso in cui la vaccinazione sia stata effettuata presso altra azienda sanitaria

- alla Regione in relazione agli obiettivi e alle attività previste dal Piano nazionale vaccini nonché per la valutazione dell'appropriatezza degli interventi
- al Comune, per l'aggiornamento della anagrafe vaccinale comunale.

Vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia:

Nell'età evolutiva (dalla nascita ai 17 anni) sono previste in favore di tutti i bambini presenti sul territorio profilassi anti-epatite B, anti-polio, anti-difterica, anti-tetanica.

Gli Enti Locali trasmettono periodicamente all'Azienda USL gli elenchi nominativi relativi al movimento anagrafico della popolazione relativi a nuovi nati, deceduti, immigrati e trasferiti per consentire all'Azienda di provvedere all'aggiornamento della propria Anagrafe Assistiti.

I nuovi nati e i minori immigrati vengono invitati a mezzo lettera presso gli ambulatori dell'Azienda al fine di effettuare o completare le vaccinazioni obbligatorie.

Una volta effettuata la vaccinazione, l'Az.USL di residenza dell'assistito gestisce i dati personali dell'interessato mediante un archivio cartaceo o informatizzato, collegato ad altre banche dati aziendali per la gestione complessiva dell'attività amministrativa correlata all'attività vaccinale.

Nel caso in cui il soggetto non si presenti, verrà ricontattato diverse volte, anche mediante lettera raccomandata, eventualmente invitando per un colloquio i genitori: coloro che manifestino la reale volontà di non ottemperare all'obbligo vengono segnalati al Sindaco.

Altresì, su segnalazione delle scuole, il servizio si adopera per verificare la copertura vaccinale del minore iscritto senza certificato.

Il trattamento può riguardare dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica per verificare l'adesione ai programmi di vaccinazione da parte di alcune popolazioni nomadi.

I dati possono essere comunicati all'interessato tramite rilascio di certificazione e/o aggiornamento della propria scheda vaccinale, all'azienda sanitaria di residenza dell'assistito nel caso in cui la vaccinazione sia stata effettuata presso altra azienda sanitaria o nel caso di trasferimento dell'assistito presso altra azienda, al Comune per l'aggiornamento della anagrafe vaccinale comunale.

I dati possono essere comunicati alla Regione per il monitoraggio sull'appropriatezza degli interventi effettuati con le cautele descritte nella scheda 12 dell'Allegato A.

I PLS e i MMG possono eseguire le vaccinazioni nei propri ambulatori e ne danno successiva comunicazione alla USL di riferimento.

.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

PROGRAMMI DI DIAGNOSI PRECOCE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. 388/2000 Legge finanziaria 2001

L. 138/2004 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica)

L. 123/2005 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia)

L. 104/1992 – art.6.

Leggi Regionali:

L.r. 13/2003(Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale).

ALTRE FONTI:

Piani Sanitari Nazionali

DPCM 29 novembre 2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza.

Linee guida elaborate dalla Commissione oncologica nazionale in applicazione di quanto previsto dal Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994-1996, relativo all'azione programmata "Prevenzione e cura delle malattie oncologiche" concernenti l'organizzazione della prevenzione e dell'assistenza in oncologia Suppl. Ord. G.U. n.127 del 01/06/1996

Provvedimento Commissione Oncologica Nazionale e Conferenza Stato-Regioni 8/3/2001 – Suppl. Ord. G.U. n.127 dell'1/6/1996 e n. 100 del 2/5/2001

Raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 2/12/2003 sullo screening dei tumori

Accordo Conferenza Stato-Regioni, 03/2005 per l'attivazione del Piano Nazionale della Prevenzione

Atto d'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23/03/2005 (Approvazione del Piano nazionale della prevenzione 2005-2007) Suppl. Ord. G.U. n.105 del 07/05/2005

Piani Sanitari Regionali

D.G.R. Marche n.115 del 24 gennaio 2000 (linee guida regionali screening per la prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile”

D.G.R. Marche n. 1675 del 1 agosto 2000 (attuazione del progetto speciale di competenza regionale “Benessere donna”. Anno 2000.)

D.G.R. Marche n. 899 del 18/07/2005 (progetti relativi al Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi e cura (art.85, comma 1, lettera a);

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

-supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall’interessato

- dati forniti da soggetto privato diverso dall’interessato

- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)

specificare quali: Archivi Sanitari aziendali (banca dati screening del Servizio di Epidemiologia, schede dimissioni ospedaliere, registro mortalità, registri di anatomia patologica, banche dati relative a procedure diagnostiche, ecc.)

- di altro titolare:

Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Regione, Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici

Le Aziende detentrici delle banche dati (registri di anatomia patologica, registro tumori, banche dati relative a procedure diagnostiche, SDO, Registro Tumori provinciale) comunicano i dati necessari all'Azienda Sanitaria che gestisce il programma di screening, Regione

- verso soggetti privati

Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa:.....)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati riguarda le attività relative ad interventi di diagnosi precoce di specifiche patologie in gruppi di popolazione a rischio specifico per sesso, età, esposizione al rischio.

I programmi organizzati di diagnosi precoce, offerti in modo attivo e gratuito alla popolazione target, più diffusi (screening oncologici per la prevenzione dei tumori della mammella, del collo dell'utero, del colon retto) prevedono due momenti principali.

Il primo consiste nella individuazione della popolazione target ovvero dei nominativi degli assistiti che fanno parte del gruppo di popolazione a rischio specifico. Tale fase è gestita mediante l'estrazione da archivi esistenti, quali la anagrafe assistiti, dei soli dati personali (nome, cognome, età ed indirizzo) dei soggetti rientranti nel singolo programma di screening (es. popolazione di età compresa entro determinati limiti per gli screening oncologici). L'individuazione di tale popolazione target avviene anche attraverso l'incrocio con altre banche dati (operazione di filtro) utili a determinare i nominativi delle persone da sottoporre al percorso. Costoro vengono quindi invitati, di norma attraverso una lettera personale, ad aderire al programma.

La seconda fase consiste nella gestione dei dati relativi a coloro che vi hanno aderito.

Le Aziende sanitarie inviano alla Regione, con le cautele di cui alla scheda 12 dell'Allegato A, i dati relativi alle persone sottoposte a screening, per le finalità di gestione amministrativa-economica, per la verifica della qualità dei programmi di screening, per la valutazione dell'assistenza sanitaria, per l'attività di programmazione e di monitoraggio della spesa..

In aggiunta ai programmi nazionali sopra descritti, le Regioni possono promuovere nell'ambito della propria autonomia, iniziative di diagnosi precoce anche in assenza di specifiche indicazioni ministeriali, ciò avviene di norma in presenza di particolari criticità.

Anche le Aziende sanitarie singolarmente o su istanza delle Regioni possono attivare percorsi volti alla diagnosi precoce

Tali iniziative prevedono uno specifico sistema informativo di norma meno articolato e dettagliato di quello degli screening sopra descritti .

Esistono inoltre programmi di diagnosi precoce, anche previsti da normative nazionali, che non comportano la gestione di particolari e specifici flussi informativi (es . screening neonatale) .

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITA' FISICA E SPORTIVA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

Leggi Regionali

L.r. 23/1983 (Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana);

L.r. 9/1992 (Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili);

L.r. 33/1994 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive);

L.r. 47/1997 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative);

L.r. 20/1999 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi).

ALTRE FONTI:

D.M. 18.02.1982 'Tutela Sanitaria Attività Sportiva Agonistica'

D.M. 28.02.1983 'Tutela Sanitaria Attività Sportiva non Agonistica'

D.M. 04.03.1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alla persona handicappata"

D.M. 13.03.1995 Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti

Circolare Ministero Salute del 18.03.1996 n. 500.4: "Linee guida per un'organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica".

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività certificatoria (art. 85, comma 1, lettera d)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, (art. 85, comma 1, lettera a)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica
- Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
- Opinioni politiche
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato
- Vita sessuale
- Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo
- informatizzato
- supporto di altro tipo:
- audio
 - video
 - per immagini
 - reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
- di altro titolare

Banca dati iscritti delle società sportive e/o associazioni di volontariato

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici Regione

- verso soggetti privati

FISD regionale (Federazione italiana sport disabili); Società sportive di appartenenza

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati è finalizzato all'attività certificatoria dell'idoneità alla pratica sportiva non professionistica.

I dati sono inoltre utilizzati per identificare:

- 1) lo stato di salute dei praticanti (sani, affetti da patologie che comunque non controindicano attività sportiva, affetti da patologie che controindicano attività sportiva, compreso eventuale diagnosi precoce delle malattie cardiache;);
- 2) il tipo di accertamenti e di indagini strumentali supplementare a quelle richieste obbligatoriamente dai decreti ministeriali 18.02.82 e 28.02.83 e necessarie per dirimere eventuali dubbi diagnostici;
- 3) il monitoraggio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva rilasciate in ogni regione (numero progressivo regionale delle certificazioni, sedi di certificazioni, medici certificatori);
- 4) gestione amministrativa dei ricorsi avverso il giudizio di non idoneità presentati in commissione regionale d'appello.

Il flusso informativo segue il seguente percorso:

L'accesso dell'atleta al Servizio avviene direttamente o attraverso le Società sportive che comunicano, anche ai fini dell'eventuale esenzione ticket, l'elenco nominativo degli atleti.

Dopo l'effettuazione delle visite e prestazioni necessarie, il servizio rilascia:

- a) certificato di idoneità
- b) certificato di non idoneità
- c) richiesta di ulteriori accertamenti.

Il certificato di "idoneità" o di "non idoneità" riporta esclusivamente l'identificativo dell'atleta e la dicitura "idoneo" o "non idoneo", senza altre specificazioni.

In caso di idoneità il certificato viene consegnato all'atleta o all'avente la patria potestà dell'atleta minorenne e alla società sportiva inviante.

E' prevista la comunicazione alle società sportive di appartenenza, limitatamente alla non idoneità dell'atleta, loro affiliato, senza l'indicazione della diagnosi clinica;

In caso di "non idoneità" il solo certificato viene consegnato alla Società sportiva inviante.

Il certificato, accompagnato dalla documentazione sanitaria, viene consegnato all'atleta, o all'avente la patria potestà, e inviato in caso di ricorso alla Regione, che cura la Commissione regionale d'appello, per la gestione dell'eventuale ricorso.

Tutta la documentazione viene conservata presso il servizio con modalità equiparate a quelle delle cartelle cliniche.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

GESTIONE ATTIVITA' SOCIO SANITARIA A FAVORE DI FASCE DEBOLI DI POPOLAZIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge 833 del 23 dicembre 1978: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Legge 184 del 4 marzo 1983: Diritto del minore ad una famiglia;

D.Lgs. 502 del 30 dicembre 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 7bis, come modificato da D.Lgs. 229/1999;

Legge 104 del 5 febbraio 1992: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Legge 451 del 23 dicembre 1997: Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio Nazionale per l'infanzia;

Decreto Legislativo 229 del 19 giugno 1999: Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998 n. 419 e successive modificazioni;

Legge 328 del 18/10/2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

L. 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);

Legge 162 del 21 maggio 1998: Modifiche alla l. 104/92 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;

Legge 285 del 28 agosto 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

Legge 149 del 28 marzo 2001: Modifiche alla l. 184/83 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile;

L. 189/1992 (Testo unico sull'immigrazione);

D.Lgs 286 del 25 luglio 1998: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e relativo Regolamento (D.P.C.M. 535 del 9 dicembre 1999);

Legge 476 del 31 dicembre 1998: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla l. 184 del 4 maggio 1983;

Legge 381 del 08 novembre 1991: Disciplina delle cooperative sociali;

D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59;

Legge 381 del 26 maggio 1970: Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti;

Legge 382 del 27 maggio 1970: Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili;

Legge 118 del 30 marzo 1971: Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Legge 18 dell'11 febbraio 1980: Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili;

Codice penale, art. 572: Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;

Legge 176 del 27 maggio 1991: Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

Legge 66 del 15 febbraio 1996: Norme contro la violenza sessuale;

Legge 6/03/1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Legge 46 dell'11 marzo 2002: Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000;

Legge 269 del 3 agosto 1998: Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;

Legge 09/01/2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del Codice Civile, del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice Civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali. (G.U. N. 14 del 19 Gennaio 2004).

Leggi Regionali:

L.r. 18/1996 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate. (1);

L.r. 28/2000 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate");

L.r. 13/05/2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti");

L.r. 20/2002, (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale);

L.r. 15/10/2002, n. 18 (Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza);

L.r. 09/01/1997, n. 2 (modifica alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti);

L.r. 04/06/1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazioni di handicap) *modificata con legge regionale 21 novembre 20000, n. 28;*

L.r. 12/04/1995, n. 46 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti).

ALTRE FONTI

DPR 23/05/2003 (Piano Sanitario Nazionale 2003-2005);

DPR 9/12/1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2bis, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286);

DPCM 535 del 9 dicembre 1999: Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2bis, del D.Lgs 286 del 25 luglio 1998;

DPR 24.02.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";

DPCM 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sanitarie";

D.M. Giustizia 24.02.2004 (regolamento attuativo banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili);

DPR 13/6/2000 (Approvazione del Piano nazionale di azione e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001);

DPR 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003";

Carta Europea dei bambini degenti in ospedale votata dal Parlamento Europeo il 13/05/1986;

Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione - Provvedimento Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 7maggio1998;

DGR Marche 28/10/2004, n. 114 (Proroga per l'anno 2004 del programma degli interventi a favore dei giovani per gli anni 2001/2003 ed adozione del piano annuale 2004 degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani;

DGR Marche 15/06/2004, n. 643 Approvazione atto d'indirizzo concernente "Sistema dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Marche: sviluppo programmatico e organizzativo";

DGR Marche 05/01/2004, n. 1 (Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13/05/2003, n. 9;

Allegato alla delibera n. 97 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30/06/2003, n. 144 (Un'alleanza per la salute – Piano Sanitario Regionale 2003-2006);

DGR Marche 17/06/2003, n. 869 (Indirizzi in materia di interventi socio sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alle legge 04/05/83 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento minori" e successive modifiche apportate dalla legge 28/03/2001 n. 149;

DGR Marche 29/10/2002, n. 1896 (Linee d'indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d'intervento in materia di adozione internazionale);

DGR Marche 03/11/1999, n. 2712 (Schema di protocollo operativo a carattere sperimentale in tema di adozione".

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Assistenza nei confronti dei minori, anche in relazione a vicende giudiziarie, adozioni, affidamenti temporanei (Art 73 comma 1, lettera c, d, e);

Interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare (art. 73, comma 1, lettera a);

Interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica, di assistenza domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lettera b);

Interventi in tema di barriere architettoniche (art. 73, comma 1, lettera g);

Attività concernenti la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico, compreso buoni per le mense scolastiche (art. 73, comma 2, lettera b);

Applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici, agevolazioni, elargizioni (art. 68).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

-supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato

- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato

- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare

DSM – Dipartimento di Riabilitazione - Dipartimento di Prevenzione – UU.OO. Ospedaliere

- di altro titolare:

Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Regione

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici –

Comuni, Provincia, Regione, Autorità giudiziarie, altre Aziende sanitarie, anche in relazione alle funzioni connesse al sistema della protezione civile..

- verso soggetti privati –

Enel o altro soggetto gestore dell'energia elettrica, Cooperative, Associazioni di volontariato, Scuola, Associazioni e/o fondazioni deputate al sostegno umanitario e al supporto economico (C.R.I., Caritas, Fondo Leucemie e tumori, etc.)

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla erogazione di servizi socio-assistenziali, compreso la concessione di contributi, a favore delle fasce più deboli della popolazione (disabili, anziani, famiglie in situazione di difficoltà, etc.).

Il trattamento può riguardare dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, oppure dati giudiziari, in quanto gli interventi possono essere rivolti a particolari gruppi di popolazione. Il trattamento può riguardare anche dati idonei a rivelare convinzioni religiose, in relazione a determinate prestazioni (ad esempio: erogazione pasti per particolari diete alimentari).

Tali dati sono accessibili solo alle figure professionali autorizzate, per fini di assistenza e per le finalità amministrative correlate; sono inoltre utilizzati per l'attività epidemiologica sistematica (anche nell'ambito di specifici osservatori), quale supporto alla formulazione di politiche e programmi socio-assistenziali.

Il trattamento dei dati riguarda anche tutti gli interventi socio-assistenziali a favore di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie per le quali è in corso attività di tutela da parte del competente Tribunale per i minorenni, provvedimenti di adozione, affidamenti temporanei, maltrattamenti, inserimento in istituti; interventi di sostegno psico-sociale in favore di minori ricoverati e delle loro famiglie che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare; attività di sostegno a donne in gravidanza soggette a protezione da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi della L. 269/1998.

Sinteticamente, la gestione dell'attività di assistenza sociale a favore di fasce deboli e minori avviene mediante contatti con i seguenti soggetti, cui vengono comunicati dati sensibili:

- Enti territoriali (Servizi sociali dei comuni di residenza, UU.OO. Consultoriali, Salute mentale, Disabili/Protesi delle strutture sanitarie e ospedaliere di residenza), per interventi di collaborazione/integrazione/supporto, disbrigo pratiche, attivazione di interventi di carattere economico, rispetto al progetto finalizzato sul minore ricoverato e sulla famiglia e rispetto alla sua dimissione.
- Autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni) per segnalazione stati di abbandono/incuria, di sospetto maltrattamento ed abuso sessuale, per richieste di autorizzazione per cure mediche nei confronti di minori stranieri nelle condizioni di cui alla L. 40/98, art. 29, c.3; per richieste di autorizzazione a cure mediche, interventi chirurgici, terapie trasfusionali in situazioni di urgenza ed in assenza di un consenso espresso da parte gli esercenti la patria potestà genitoriale;
- Questura, per richiesta o per rinnovo di permesso di soggiorno per cure mediche nei confronti di minori stranieri;

Le strutture sanitarie e ospedaliere comunicano inoltre all'Enel o ad altro soggetto gestore dell'energia elettrica l'elenco dei soggetti con apparecchiature elettromedicali indispensabili alla vita al fine di assicurare loro la continuità di fornitura di energia elettrica nei casi di interruzione programmata e/o eccezionale della corrente.

Le strutture sanitarie e ospedaliere comunicano alle strutture che svolgono compiti di protezione civile (Regione, agenzie regionali, comuni) i dati sanitari delle persone da evacuare, per poter predisporre le misure idonee all'evacuazione stessa nell'ambito dei Piani di emergenza. (L.225/1992, L. 353/2000)

Si intendono compresi in questo trattamento le attività di appoggio educativo-riabilitativo a domicilio, gli inserimenti in strutture socio-riabilitative diurne, residenziali e in laboratori socio-occupazionali. Tali centri hanno funzioni educative, di riabilitazione, di integrazione del sistema del collocamento obbligatorio, ai fini dell'integrazione lavorativa delle persone disabili.

Le informazioni relative allo stato di salute e al profilo di autosufficienza e funzionalità del disabile (Commissione di Valutazione Handicap) sono prodotte all'azienda sanitaria al momento della valutazione del soggetto e, successivamente comunicate al Centro socio-riabilitativo Diurno e/o Residenziale e/o Laboratorio socio-occupazionale all'atto della domanda di accoglimento/inserimento disabile.

La richiesta di bisogno da parte dell'utente viene raccolta e valutata dagli Assistenti Sociali Territoriali facenti capo ai Comuni, che provvedono a formulare un progetto di eventuale inserimento. Tale progetto viene valutato dall'Ufficio competente.

Avviato il programma di inserimento, le informazioni relative alle prestazioni erogate all'utente sono strutturate in una cartella utente il cui aggiornamento è tenuto dagli operatori dell'Ufficio Unico. Questo tipo di servizi vengono spesso esternalizzati.

Le strutture che accolgono i disabili provvedono ad inviare mensilmente all'Ufficio competente le fatture correlate delle relative presenze degli utenti per il relativo rimborso.

Il dato complessivo relativo sia alla valutazione multidimensionale e allo stato di salute, sia all'andamento del progetto riabilitativo personalizzato viene monitorato a livello di azienda sanitaria ai fini di una attenta programmazione e gestione del budget.

Il trattamento include anche i servizi di **telesoccorso e telecontrollo**, finalizzati al monitoraggio a distanza dell'anziano che vive solo. La richiesta di telesoccorso/telecontrollo è legata a situazioni di bisogno di assistenza, anche collegate allo stato di salute. I dati individuali sono trasmessi alla Regione per i fini amministrativi di erogazione dei contributi agli anziani che facciano richiesta di telesoccorso/telecontrollo e siano in condizioni di disagio economico, limitatamente ai soggetti che hanno fatto richiesta del contributo economico..

Per quanto riguarda la **concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni**, i dati pervengono all'amministrazione direttamente dall'interessato o su comunicazione di soggetti terzi. I dati sono conservati sia in forma cartacea sia in formato elettronico e vengono trattati ai fini del riconoscimento del diritto e/o del beneficio previsto dalle leggi vigenti in materia di servizi sociali. I dati sensibili riguardano la motivazione per cui viene avanzata richiesta di contributo: essi possono riguardare lo stato di salute di uno o più familiari, la situazione economica familiare o comunque la particolare situazione di disagio in cui versa una persona e/o la famiglia.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 7

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

MEDICINA DI BASE – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA – CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (GUARDIA MEDICA NOTTURNA E FESTIVA, GUARDIA TURISTICA)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge 833 del 23-12-1978: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

D.Lgs 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni: Riordino della disciplina in materia sanitaria e relativi Accordi Collettivi di cui all'art. 8;

D.Lgs 229 del 19 giugno 1999: Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Legge 289 del 27 dicembre 2002: Finanziaria per l'anno 2003.

Leggi Regionali:

L.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

L.r. 19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base).

ALTRE FONTI:

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale”

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti pediatri di libera scelta”

A.I.R. n. 3161/2001 Accordo per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale”

A.I.R. n. 2122/2002 Accordo per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti pediatri di libera scelta”

Carta Europea dei bambini degenti in ospedale votata dal Parlamento Europeo il 13/05/1986

DPR 24.02.94 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"

Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione - Provvedimento Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 7 maggio 1998

DPR 13/6/2000 (Approvazione del Piano nazionale di azione e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001)

DPR 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003"

DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sanitarie”
D.M. Giustizia 24.02.2004 (regolamento attuativo banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a);

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b):

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d):

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

-supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall’interessato

- dati forniti da soggetto privato diverso dall’interessato

- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
Archivi amministrativi e sanitari

- di altro titolare:

Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Regione, Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici:
Azienda sanitaria di residenza (se diversa), Comune, Regione, Autorità giudiziaria,

- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda i dati relativi alla erogazione e registrazione dell'assistenza di medicina generale e pediatrica di libera scelta, di medicina dei servizi e delle attività di continuità assistenziale

I dati personali sensibili relativi all'interessato sono acquisiti dalle aziende sanitarie, direttamente o tramite i medici di base convenzionati (MMG, PLS) e trattati:

- per l'erogazione e la registrazione dell'assistenza sanitaria di base e delle attività di continuità assistenziale (ad es.: mediante scheda sanitaria individuale o registro di attività, prescrizioni farmaceutiche, prescrizione di procedure diagnostiche, terapeutiche, riabilitative, dati relativi a prestazioni aggiuntive previste dagli Accordi collettivi, scheda sanitaria individuale domiciliare nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata),
- per il riconoscimento di diritti individuali dell'assistito e attività di certificazione (ad es.: esenzione per patologia, reddito, gravidanza, invalidità riconosciuta, medicina sportiva non agonistica),
- per la gestione amministrativa ed economica delle prestazioni rese (ad es. dati relativi a prestazioni aggiuntive previste dagli Accordi collettivi),
- per il controllo e la valutazione dell'assistenza erogata (ad es. dati relativi a prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, di campagne vaccinali, di screening; dati relativi alla spesa farmaceutica),
- per ottemperare ad obblighi di legge (ad es.: referto obbligatorio ai sensi dell'art. 334 CPP e dell'art. 365 CP; denunce sanitarie ai sensi dell'art. 103 del TU - RD 27.07.34 e succ. modificazioni e integrazioni: nascita, neonato immaturo, infanti deformati, causa di morte anche di soggetti trattati con nuclidi radioattivi, lesioni invalidanti, notifica obbligatoria di malattie infettive diffuse, di tossinfezioni alimentari, di malattie di interesse sociale, di malattia professionale, di infortunio sul lavoro, di malaria, di pellagra, vaccinazioni obbligatorie, trattamento sanitario obbligatorio, intossicazione da antiparassitari.

La struttura sanitaria erogatrice utilizza i dati per la gestione amministrativa ed economica delle prestazioni rese, per la gestione di registri di guardia medica , registri di patologie croniche nei bambini, per il controllo e la valutazione dell'assistenza erogata; per le stesse finalità i dati possono essere comunicati ad altre strutture sanitarie e ospedaliere e AO. Per le finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria i dati possono essere altresì comunicati alle Regioni. con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A..

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 8

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE PER PATOLOGIA/INVALIDITÀ/REDDITO E GESTIONE ARCHIVIO ESENTI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge 833 del 23 dicembre 1978: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

D.Lgs 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni: Riordino della disciplina in materia sanitaria;

Legge 8 del 25 gennaio 1990: Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle Unità sanitarie Locali, art. 3: Esenzioni dalla partecipazione alla spesa;

Legge 449 del 27 dicembre 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, art. 59 comma 50;

D.Lgs 124 del 29 aprile 1998: Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59 comma 50 della l. 449/97;

D.Lgs 286 del 30 luglio 1999: Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività amministrativa svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della l. 59/1997;

Legge 388 del 23 dicembre 2000: Finanziaria per l'anno 2001, art. 85: Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica;

Legge 326 del 24 novembre 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, art. 50: Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.

Leggi Regionali:

L.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) ;

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

L.r. 19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base).

ALTRE FONTI:

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

D.M. 1/02/1991: Rideterminazione forme morbose che danno diritto all'esenzione;

D.M. 329/1999: Regolamento individuazione malattie croniche e invalidanti ai sensi del D.Lgs. n. 124/98;

D.M. 279/2001: Aggiornamento D.M. 329/1999;

D.M. 296/2001: Aggiornamento D.M. 329/1999;
Circolare 13.12.2001, n. 13 del Ministero Salute: Esenzione per malattie croniche e rare;
DPCM 29/11/2001: Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
DGR Marche 16/07/2002, n. 1323.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b)

Attività certificatoria (art. 85, comma 1, lettera d)

Attività amministrative correlate ai diritti delle persone handicappate (art. 86, comma 1, lettera c-1).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica
- Convinzioni religiose Filosofiche d'altro genere
- Opinioni politiche
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- Stato di salute: attuale Pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato
- Vita sessuale
- Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo
- informatizzato
- di altro tipo
- supporto di altro tipo:
 - audio
 - video
 - per immagini
 - reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali: archivi amministrativi e sanitari)

- di altro titolare:

Regione, Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici

Regione, Comuni, Az.Osp. strutture sanitarie e ospedaliere

- verso soggetti privati

(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:

MMG/PLS (D.Lgs 286 del 30 luglio 1999)

Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa:.....)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Gli assistiti interessati, aventi diritto, si rivolgono alla struttura sanitaria di residenza e chiedono il riconoscimento del diritto all'esenzione, presentando, ai sensi di legge, la certificazione che attesta la condizione/patologia cronica e/o invalidante.

La documentazione viene valutata da un medico dell'Azienda e, in caso di riconoscimento, la struttura sanitaria rilascia un'attestazione del diritto all'esenzione, indicando la patologia con un codice numerico e i dati anagrafici dell'assistito.

Nella struttura sanitaria i dati relativi agli assistiti esenti sono organizzati e conservati in un archivio cartaceo o informatizzato e possono essere utilizzati per la gestione amministrativa ed economica delle prestazioni rese, per il controllo e la valutazione dell'assistenza erogata (ad es.: assistenza farmaceutica).

La verifica delle autocertificazioni relative alle esenzioni per reddito comporta la necessità di acquisire informazioni sui redditi dell'interessato, che possono anche derivare da cause attinenti lo stato di salute.

I dati possono essere comunicati alle Regioni per attività amministrative ed economiche e attività di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A.

Inoltre i dati vengono immessi nella banca dati finalizzata alla gestione dei Centri Unici di Prenotazione (CUP), gestiti dalle singole aziende sanitarie, quale autonomo titolare, oppure gestiti a livello regionale o interaziendale in regime di contitolarità tra le aziende sanitarie.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 9

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ASSISTENZA SANITARIA DI BASE: ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA
INDIRETTA**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge 833 del 23 dicembre 1978: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

D.Lgs 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni: Riordino della disciplina in materia sanitaria;

D.Lgs 229 del 19 giugno 1999: Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Legge 388 del 23 dicembre 2000: Finanziaria per l'anno 2001, art. art.92;

Legge 595 del 23 ottobre 1985: Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88, art. 3: Prestazioni erogabili in forma indiretta e prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria.

Leggi Regionali:

L.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) ;

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

L.r. 19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base):

L.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta);

L.r. 23.02.2000, n. 16 e 14.02.2000, n. 7 (provvidenze in favore dei soggetti sottoposti a trapianto);

L.r. 18.06.1987, n. 30 e 27.12.1994, n. 52 (provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico e chemioterapico);

L.r. 27.06.1987, n. 15 e 22.04.1987, n. 20 (provvidenze in favore dei soggetti affetti da uricemia cronica);

L.r. 28.06.1993, n. 16 (Istituzione del servizio di oncoematologia pediatrica nell'Ospedale dei Bambini Salesi di Ancona – provvidenze per i familiari che assistono il bambino oncoemopatico),

ALTRE FONTI

Circolare Min. San. N. 1 del 17.01.2002

Disposizioni regionali ex art. 3 l. 595/1985 e art. 8 septies D.Lgs 502/1992.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrativa correlata alla cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal SSN (art. 85 comma 1, lettera a)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

- supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato

- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato

- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)

archivi relativi alle prestazioni, ad es.: centri di prenotazione, liste di attesa

- di altro titolare

Comunicazione (*da parte dell'azienda sanitaria*)

- verso soggetti pubblici
- Aziende sanitarie, Regione,
- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

I dati dell'interessato sono acquisiti e trattati per l'autorizzazione e la registrazione dell'assistenza, per il controllo e la valutazione dell'assistenza erogata, per la gestione amministrativa ed economica, nonché per la liquidazione del rimborso spettante all'utente che ha fruito di prestazioni di assistenza sanitaria in forma indiretta, ambulatoriali o in regime di degenza, presso strutture private autorizzate non accreditate.

L'assistenza indiretta è rimborsabile soltanto per le prestazioni erogate entro i termini indicati dalle disposizioni regionali.

La struttura sanitaria di residenza dell'assistito gestisce i dati dell'interessato mediante un archivio degli assistiti cartaceo o informatizzato, i cui dati sono trattati ed utilizzati per la gestione delle attività indicate.

I dati possono essere comunicati ai soggetti/strutture aziendali che erogano prestazioni (medico del distretto, medico ospedaliero, centri di prenotazione, liste di attesa) e alla Regione per la gestione amministrativa ed economica, nonché per la gestione di eventuali ricorsi.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 10

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE: CURE ALL'ESTERO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge 833 del 23 dicembre 1978: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Legge 595 del 23 ottobre 1985: Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88;

Legge 8 del 25 gennaio 1990: Disposizioni urgenti sulla partecipazione della spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali (conversione del D.L. 382 del 25 novembre 1989);

D.Lgs. 109 del 31 marzo 1998: Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59 comma 51 della l. 449 del 27 dicembre 1997;

D.Lgs. 130 del 3 maggio 2000: Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 109/1998.

Leggi Regionali: l.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta).

ALTRE FONTI:

D.P.R. 618 del 31 luglio 1980: Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero;

DM 3.11.1989 e successive modifiche e integrazioni: criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero;

DM 24.01.1990: Identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero;

DM 30.08.1991: Integrazione elenco prestazioni fruibili all'estero;

Circ. n. 33 Min. San. del 12.12.1989;

Testo unico regolamenti CEE sui regimi di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e dei loro familiari che si spostano all'interno della Comunità Europea;

Regolamento CEE1408/1971 e succ. modificazioni e integrazioni;

DPCM 221 del 5 maggio 1999: Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate;

DPCM 242 del 4 aprile 2001: Modifiche ed integrazioni al DPCM 221/1999;

DPCM 1 dicembre 2000: Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione;

Decreti attuativi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrativa correlata alla cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal SSN (art. 85 co.1 punto a)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato (specificare se: anamnesi familiare) (specifici anamnesi familiari)

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

-supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato

- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato

- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali: archivi relativi alle prestazioni, ad es.: centri di prenotazione, archivio aziendale esenzioni/esenti, liste d'attesa dei centri regionali di riferimento, registro trapianti)
- di altro titolare

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici:
Centro di riferimento regionale; Regione; Ministero della salute, organismi sanitari all'estero,
 - verso soggetti privati
- (specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:.....)

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

L'assistito - per ottenere l'autorizzazione a fruire delle prestazioni assistenziali presso i centri di altissima specializzazione all'estero, ai fini del successivo concorso nella spesa - deve presentare alla struttura sanitaria pubblica di residenza una richiesta corredata dalla proposta motivata redatta da un medico specialista . La struttura può richiedere autocertificazione dell'importo del reddito familiare lordo complessivo. La richiesta, inoltre, deve contenere l'indicazione del centro estero prescelto, il mezzo di trasporto o di viaggio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore.

In caso di trapianti, l'interessato deve essere in lista d'attesa presso il Centro regionale di riferimento, per il trattamento della patologia da cui è affetto.

L'azienda trasmette la richiesta completa dell'interessato al Centro regionale di riferimento per la specifica patologia. Quest'ultimo emette un provvedimento di autorizzazione o di diniego (per i Paesi dell'Unione Europea, parere obbligatorio non vincolante) e lo trasmette alla Azienda.

L'assistito, per ottenere il rimborso previsto, presenta alla STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE di residenza, per il tramite del Centro regionale di riferimento che ha autorizzato la prestazione all'Estero, la documentazione delle spese (fatture quietanzate o titoli equipollenti in originale con traduzione giurata), unitamente alla documentazione sanitaria relativa alle prestazioni assistenziali fruite (copia della cartella clinica, referti ed altro con traduzione giurata). Inoltre, presenta le certificazioni emesse dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari richiesta dal DM 3.11.89, in particolare la certificazione che il Centro di altissima specializzazione utilizzato è di natura pubblica o di natura privata senza scopo di lucro e che le relative tariffe sono approvate o controllate dalla autorità sanitarie competenti.

Il Centro regionale di riferimento esprime il proprio parere sulle prestazioni sanitarie rimborsabili.

Nei casi in cui l'assistito abbia fruito all'Estero di prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza senza la preventiva autorizzazione, entro 3 mesi dalla data di fruizione, può essere presentata alla STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE di residenza documentata richiesta di rimborso delle spese sostenute. La Azienda provvede ad acquisire il parere del Centro regionale di riferimento.

In entrambi i casi descritti, l'Azienda, ottenuto il parere del Centro regionale di riferimento, adotta il provvedimento di rimborso e, qualora ritenga di rimborsare spese ritenute non rimborsabili dal Centro di riferimento, o qualora decida un rimborso aggiuntivo in considerazione della particolare gravosità degli oneri, deve congruamente motivare il provvedimento e inviarne copia alla Regione (che ha facoltà di disporre la deroga al pagamento) e al Ministero della Salute (cui compete determinare il concorso globale complessivo massimo erogabile) .

I dati personali dell'interessato e dell'accompagnatore sono acquisiti e trattati per la valutazione clinica e per la gestione amministrativa ed economica delle prestazioni autorizzate. I dati sono gestiti mediante un archivio cartaceo o informatizzato.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 11

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ASSISTENZA SANITARIA DI BASE: ASSISTENZA AGLI STRANIERI IN ITALIA
(particolari categorie)**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge n. 833/1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, art. 6

D. Lgs. n. 286/1998, (TU immigrazione e condizione dello straniero)

Regolamento CEE 1408/1971 (Sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e familiari in ambito UE)

Regolamento CEE 574/1972 (Modalità applicative del Regolamento 1408/1979)

D.L. 30.9.2003, n.269 convertito con Legge 24.11.2003, n. 326, Art. 50.

Leggi Regionali:

L.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

L.r. 19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base).

ALTRE FONTI

DPR n. 394/1999 (Regolamento sul TU immigrazione e condizione dello straniero)

Circolare n. 5 Ministero Sanità del 24.03.2000

Decreto Ministero della Sanità del 18 marzo 1999 (G.U. n.71 del 26 marzo 1999).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (Articolo 85, comma 1, lettera a):, relative alla erogazione e registrazione dell'assistenza agli stranieri in Italia

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere Opinioni politiche AdeSIONE a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**- cartaceo - informatizzato

- supporto di altro tipo:

- audio - video - per immagini - reperti biologici o di altro tipo **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:****Operazioni standard****Raccolta:**- dati forniti dall'interessato - dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato - dati forniti da soggetto pubblico **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.** **Operazioni particolari:****Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**- dello stesso titolare (*Azienda sanitaria*) *(specificare quale:*- di altro titolare **Comunicazione** (*da parte dell'azienda sanitaria*)- verso soggetti pubblici

Regione, Prefettura, Ambasciata, Ministero della Sanità

- verso soggetti privati Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati personali concerne le attività volte a garantire l'assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al SSN in ordine alle cure essenziali e continuative e l'estensione agli stranieri dei programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, anche ai fini del rimborso da parte dei soggetti preposti degli oneri per le prestazioni rimaste insolute rese dalle strutture sanitarie italiane a favore di cittadini stranieri.

Nell'ambito di tale attività i dati sono trasmessi alle regioni per finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele di cui alla scheda n. 12 dell'Allegato A.

In questa scheda ci si riferisce:

a) *all'assistenza per gli stranieri temporaneamente presenti (STP) non iscritti al SSN, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno.*

Dalle strutture a gestione diretta o private accreditate possono essere erogate cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative, per malattia/infortunio, nonché programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Le prestazioni sono gratuite, salvo quota di partecipazione.

L'erogazione della prestazioni è assicurata da ambulatori di prima accoglienza (medicina generale, medicina interna, profilassi malattie infettive, età pediatrica), consultori familiari, Ser.T., CSM, laboratori e poliambulatori specialistici, strutture ospedaliere per prestazioni di pronto soccorso, ricoveri urgenti, day hospital e cure essenziali continuative.

Se gli stranieri temporaneamente presenti non iscritti al SSN sono privi di risorse economiche sufficienti, viene rilasciato un **tesserino "STP"** da qualsiasi STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE, AO, IRCCS o policlinico universitario, indipendentemente dalla dimora dichiarata dal richiedente.

Il tesserino STP dà diritto all'esenzione dalla quota di partecipazione al costo delle prestazioni per: prestazioni di primo livello, presenza di patologie/condizioni croniche/invalidanti (DM 329/99), gravidanza e IVG, tutti gli accertamenti diagnostici e tutte le prestazioni ai fini della tutela della maternità, fascia d'età (< 6 anni e > 65 anni), interventi di prevenzione.

Per ottenere il tesserino STP è necessaria una dichiarazione di indigenza, che rimane agli atti della struttura che emette il tesserino. E' sufficiente un'autodichiarazione delle proprie generalità.

Su richiesta, il tesserino può essere rilasciato anonimo.

L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui, a parità di condizione con i cittadini italiani, sia obbligatorio il referto (ai sensi dell'art. 334 CPP e dell'art. 365 CP; denunce sanitarie ai sensi dell'art. 103 del TU - RD 27.07.34 e succ. modificazioni e integrazioni: nascita, neonato immaturo, infanti deformi, causa di morte anche di soggetti trattati con nuclidi radioattivi, lesioni invalidanti, notifica obbligatoria di malattie infettive diffuse, di tossinfezioni alimentari, di malattie di interesse sociale, di malattia professionale, di infortunio sul lavoro, di malaria, di pellagra, vaccinazioni obbligatorie, intossicazione da antiparassitari).

Le prescrizioni farmaceutiche e le altre prescrizioni redatte su ricettario regionale recano solo il codice STP.

Per il rimborso delle prestazioni di ricovero la richiesta viene inoltrata alla Prefettura. Tutte le altre prestazioni sono a carico del Fondo sanitario regionale.

b) all'assistenza a stranieri extra-comunitari che conseguono il visto d'ingresso per motivi di cura dall'Ambasciata italiana, sita nel territorio del proprio paese, a condizione di una totale copertura delle spese sanitarie (DRG's) e di pernottamento e viaggio durante il soggiorno in Italia.

La struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata accreditata, provvede ad effettuare una dichiarazione all'Ambasciata, attestante la sua disponibilità alla presa in carico del paziente.

La registrazione del flusso avviene secondo modalità simili ai cittadini italiani, salvo l'onere degenza.

c) all'assistenza per gli stranieri comunitari o provenienti da paesi con accordo bilaterale con l'Italia temporaneamente presenti in Italia per motivi di turismo o di studio regolarmente iscritti ai servizi sanitari dei paesi di provenienza.

Per costoro i paesi di origine rilasciano il Mod. E111 per i casi urgenti ed il Mod. 112 per le prestazioni programmate, che attestano la regolare posizione nei registri di assistenza dei paesi di provenienza; ciò consente agli utenti di usufruire delle prestazioni sanitarie necessarie. Periodicamente la struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata accreditata trasmette alla Azienda sanitaria territorialmente competente la singola notifica dell'avvenuto ricovero, ricevendo l'attestazione di conformità della pratica, e a cadenza trimestrale l'elenco riepilogativo delle prestazioni rese agli stranieri "conformi" con i relativi importi.

Le strutture sanitarie e ospedaliere trasmettono al Ministero della Salute il Modello E125 che è un riepilogo delle prestazioni rese a favore dei soggetti con E111; tali riepiloghi (contenenti i dati identificativi degli interessati e le prestazioni erogate a ciascuno) sono finalizzati alla fatturazione 'a compensazione' alle varie Casse Mutue Estere cui sono in carico i vari utenti.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 12

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA INTEGRATIVA (fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari e di presidi sanitari a soggetti affetti da diabete mellito).

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge 25 marzo 1982, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1982 n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale

D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 - Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Art. 50 D.L. 30.9.2003, n.269 convertito con Legge 24.11.2003, n. 326.

Leggi Regionali:

L.r. 38/1987 (Organizzazione e disciplina dei centri di diabetologia e malattie del ricambio);

L.r. Marche 22 aprile 1987, n. 20 – provvidenze in favore dei soggetti affetti da uricemia cronica - e successive modificazioni;

L.r ,14/1996.

ALTRE FONTI

D.M. 8 febbraio 1982 - Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a norma dell'art. 1, lettera a), n. 5 , del D.L. 25 gennaio 1982 n. 16

D.M. 8 giugno 2001 - Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare

D.P.C.M. 29 Novembre 2001 - Definizione dei livelli essenziali di assistenza.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione e cura (art. 85, comma 1, lettera a

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere Opinioni politiche Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**- cartaceo - informatizzato

- supporto di altro tipo:

- audio - video - per immagini - reperti biologici o di altro tipo **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**- dati forniti dall'interessato - dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato - dati forniti da soggetto pubblico **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.** ***Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)

archivio esenzioni dalla partecipazione al costo delle prestazioni, anagrafe invalidità

- di altro titolare

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
Regione, Ministero della Salute
- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati riguarda le attività amministrative finalizzate alla fornitura di prodotti dietetici e di altri presidi sanitari ad uso di soggetti affetti da diabete mellito, fibrosi cistica, neonati da madri HIV positive, morbo celiaco.

Per quanto concerne gli alimenti dietetici (celiaci, malattie metaboliche ereditarie, etc.), sulla base della certificazione rilasciata dal centro di riferimento, l'Azienda sanitaria locale provvede a rilasciare apposita autorizzazione annuale a fruire della fornitura dei prodotti medesimi.

La ricetta viene dunque consegnata al paziente per l'acquisto del farmaco. La farmacia trattiene la prescrizione, apponendovi i fustelli adesivi asportati dalla confezione erogata. Periodicamente, le ricette sono trasmesse dalle singole farmacie alle rispettive aziende sanitarie locali per la rendicontazione e la gestione amministrativo-economica delle prestazioni, nonché per la valutazione ed il controllo dell'assistenza erogata.

La distribuzione dei prodotti può altresì avvenire a seguito di prescrizione da parte di specialisti operanti presso strutture pubbliche o accreditate.

Sulla base di tale prescrizione i competenti uffici dell'Azienda sanitaria locale autorizzano l'erogazione del fabbisogno tramite le farmacie convenzionate o a seguito di distribuzione diretta.

Le aziende sanitarie locali effettuano elaborazioni con riferimento sia all'utente sia al prescrittore, validando i dati sulla base dell'anagrafe assistiti.

I dati vengono trasmessi dall'Azienda alla Regione per finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 13

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: ASSISTENZA PROTESICA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1878 – artt. 26 e 57 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni e integrazioni

L. 104/1992, art. 104

L. 449/1997, art. 8

D.Lgs. 46 del 24/2/1997

Legge 25 marzo 1982, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1982 n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale

D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 - Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Leggi Regionali

L.r. 13/2003 (Riorganizzazio e del Servizio Sanitario Regionale);

L.r. 22 aprile 1987, n. 20 – provvidenze in favore dei soggetti affetti da uricemia cronica - e successive modificazioni;

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

L.r. 19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base).

ALTRE FONTI

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità – 28/12/1992

D.M. 8 febbraio 1982 - Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a norma dell'art. 1, lettera a), n. 5 , del D.L. 25 gennaio 1982 n. 16

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità – 29/7/1994

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 27/8/1999 n. 332 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”

Specifiche del Min. San. Del 19/07/2000 (fornitura carrozzina superleggera)

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 31 maggio 2001, n. 321, "Modifica del regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale"

D.M. 8 giugno 2001 - Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare

D.P.C.M. 29 Novembre 2001 - Definizione dei livelli essenziali di assistenza

Circolare D.G. strutture sanitarie e ospedaliere del 19/10/2005 (Comunicatore telefonico)

Atto d'intesa tra Regione Marche e FIOTO del 16/02/2005 n. 26/96 Atto di indirizzo per attuazione D.M. 322/1999.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal SSN (art. 85, comma 1, lettera a);

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b);

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del SSN (comma 1, lettera g);

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (art. 86, comma 1, lettera c).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

- supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali:.....)
Archivio invalidità civile, archivi servizi sociali,
- di altro titolare

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
altra azienda sanitaria
- verso soggetti privati
case di cura private accreditate

Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa:.....)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività correlate al rilascio dell'autorizzazione all'erogazione di prestazioni di assistenza protesica e al pagamento del costo delle prestazioni.

Gli aventi diritto all'erogazione dei dispositivi protesici indicati nel nomenclatore tariffario sono specificati nell'art. 1 del DM 332 del 27/8/1999, modificato dall'articolo 2 del DM n.321 del 31 maggio 2001.

L'erogazione a carico del SSN delle prestazioni di assistenza protesica prevede lo svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.

1. *Prescrizione.* È redatta da un medico specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità. Essa deve comprendere: a) una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale dell'assistito; b) l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo.
2. *Autorizzazione.* È rilasciata dall'azienda Usl di residenza dell'assistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore e del tempo minimo di rinnovo.

3. *Fornitura.* L'assistito sceglie liberamente la Ditta fornitrice, che deve essere iscritta all'Albo c/o il Ministero della Salute, per l'erogazione dei dispositivi su misura o autorizzati alla vendita, all'immissione in commercio ed alla distribuzione dei dispositivi in base alla normativa vigente. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene da parte del fornitore all'assistito entro termini stabiliti dalla normativa o dai contratti stipulati. Il fornitore, ai fini della predisposizione del dispositivo protesico, dispone dei dati relativi alla condizione di disabilità dell'assistito. Tali dati gli vengono forniti dall'assistito stesso, che, inoltre, al momento della consegna del dispositivo protesico, rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla azienda Usl ai fini del rimborso.
4. *Collaudo.* Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato, entro venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa; a tal fine, entro il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica all'azienda Usl che ha rilasciato la prescrizione la data di consegna o di spedizione del dispositivo.

In ogni Azienda sanitaria gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni sono generalmente presenti in ogni Distretto. Per ogni assistito che ha avanzato richiesta essi conservano la prescrizione del medico specialista, che, in occasione della prima volta che si avanza la richiesta, contiene anche la diagnosi dettagliata dell'assistito; viene richiesto il verbale della commissione di invalidità, qualora questa sia già stata accertata.

A discrezione delle Aziende SL tali dati sono informatizzati.

I dati individuali non vengono trasmessi ad alcun altro soggetto, ad eccezione del sopracitato caso di richiesta avanzata in un'Azienda SL differente da quella di residenza.

La comunicazione di dati individuali avviene solo nel seguente caso previsto dalla normativa:

Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero, presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell'azienda Usl di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero alla azienda Usl di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. (Art. 4 comma 6 DM 332 del 27/8/1999)

I dati aggregati, necessari per l'approntamento dei bilanci, sono inviati alla Regione, che detiene l'elenco dei fornitori autorizzati.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 14

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA E INTEGRATA

FONTI NORMATIVE:

Legge 8 Novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

Piano Sanitario Nazionale 1998-2001

Leggi Regionali:

L.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

L.r. 19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base);

L.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta);

L.r. 24/1989 (Rifinanziamento di interventi in materia di proprietà diretto coltivatrice e miglioramenti fondiari e modifica della L.R. 30 aprile 1985, n. 20).

ALTRE FONTI:

D.P.R. 28 Luglio 2000, n. 270 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale)

D.P.R. 28 Luglio 2000, n. 271 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni)

D.P.R. 28 Luglio 2000, n. 272 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta)

D.M. 27 Ottobre 2000, n. 380 (Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati)

D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie)

Provvedimento 8 Marzo 2000 (Accordo tra il Ministro della sanità e le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano sulle linee-guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l'assistenza in oncologia)

Accordo 19 aprile 2001 – Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, sul documento di iniziative per l'organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative

D.M. 27 Aprile 2001 (Istituzione del corso “pilota”, a carattere nazionale, di alta qualificazione teorico-pratica in cure palliative)

D.P.R. 3 Maggio 2001 (Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003)

D.L. 18 Settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria)

D.P.C.M. 29 Novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza)

D.M. 12 Dicembre 2001 (Sistema di garanzie per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria)

D.G.R. Marche n. 606 del 20.03.2001 (Linee Guida regionali per le cure domiciliari)

D.G.R. Marche n. 1396 del 19.06.2001 (Linee guida regionali per le cure domiciliari al paziente oncologico terminale)

D.G.R. Marche n. 1665 del 01.12.2003 (Approvazione schema di convenzione tra zone territoriali ed organizzazioni del terzo settore in campo oncologico).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate alla erogazione di attività di assistenza domiciliare (art. 85, comma 1, lettera a)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g)

Interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza domiciliare (art. 73, comma, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

- supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali:
Archivi sanitari
- di altro titolare

Archivio prestazioni socio-sanitarie dei Comuni, Regione, Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta

Comunicazione (

- verso soggetti pubblici
Comuni, Regione,
- verso soggetti privati
MMG-PLS, soggetti privati che erogano le prestazioni,
Enel o altro soggetto gestore dell'energia elettrica

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Ogni percorso di assistenza domiciliare è autorizzato dall'azienda sanitaria sulla base di una procedura di valutazione multidimensionale dell'assistito, con rilevazione dunque di informazioni anagrafiche, di funzionalità e di stato di salute.

La scheda di attivazione è conservata nell'archivio aziendale. All'autorizzazione si accompagna la formulazione di un programma di assistenza, con previsione di diverse tipologie di assistenza secondo il bisogno rilevato. L'attività viene svolta anche tramite teleconsulto.

Tra le modalità di assistenza domiciliare si intendono compresi anche i servizi di trasporto.

Avviato il programma di assistenza, le informazioni relative alle prestazioni erogate al paziente sono strutturate in una cartella utente (diario e/o cartella clinica) al cui aggiornamento concorrono gli operatori coinvolti nell'attività di cura al domicilio (attività infermieristica e di riabilitazione).

La cartella è conservata presso l'utente, con acquisizione periodica delle informazioni nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.

Con i riferimenti ai programmi autorizzati che prevedono il coinvolgimento di Medici di Medicina Generale, questi provvedono a comunicare mensilmente al Distretto il numero di accessi al domicilio effettuati, senza alcuna indicazione della patologia riscontrata, nonché le eventuali prestazioni di impegno particolare (PIP) erogate nei confronti dei singoli pazienti.

I dati relativi ad ogni programma di intervento sono inviati alla Regione con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A, secondo scadenze temporali stabilite, corredati del profilo di

salute e di autonomia del soggetto, e dei servizi prestati. Tale quadro informativo integra il Sistema Informativo del Distretto Socio-Sanitario che a livello regionale costituisce un riferimento fondamentale per la programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza primaria, specialistica e integrata e per finalità di verifica dell'appropriatezza delle prestazioni rese, della natura e dell'entità delle stesse per orientare/correggere le politiche sull'assistenza territoriale a domicilio. I dati vengono altresì trasmessi ai Comuni per il rimborso delle prestazioni socio-sanitarie eventualmente erogate, limitatamente ai soggetti che richiedono il contributo.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 15

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI PSICHICI E SENSORIALI E MALATI TERMINALI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge 26 febbraio 1999, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 1998 n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 –2000)

Legge 11 marzo 1988, n. 67 – Art. 20 - Legge finanziaria 1988

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale

D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazione

Leggi Regionali

L.r.13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

L.r. 19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base);

L.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta);

L.r. 20/2002 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale);

L.r. 9/1995 (Modifica ed integrazione alla L.R. 2 gennaio 1992, n. 1 recante "Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti");

L.r. 12 aprile 1995, n. 36.“Realizzazione di residenze sanitarie assistenziali denominate <Casa alloggio per giovani disabili affetti da sclerosi multipla o distrofia muscolare> nell’azienda sanitaria n. 2 e nell’azienda sanitaria n. 13. “(in B.U.R. Marche anno XXVI – n. 29 – del 27 aprile 1995);

Legge Regionale n. 61/1997“Lotta alle neoplasie nella Regione Marche”; Legge Regionale n. 34 del 20/10/98.“ Piano Sanitario Regionale 1998/2000”.(in particolare “4.2.3.6 Il Sistema Residenziale”).

ALTRE FONTI

D.M. 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 – 2000).

D.M. 28 Settembre 1999 (Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative).

D.M. 21 maggio 2001.

D.P.R. 10 Novembre 1999 (Approvazione del progetto obiettivo “Tutela salute mentale 1998 – 2000”).

D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie).

Provvedimento Ministero Sanità 8.3.2001 (Linee-guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l'assistenza in oncologia).

D.P.R. 8 marzo 2000 (Progetto obiettivo “AIDS 1998-2000”).

D.P.R. 23 luglio 1998 (Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000).

Deliberazione della G.R. Marche n. 3240 TS/SAN del 05.10.1992. “ Atto amministrativo del Consiglio regionale Marche n. 99/92 – Riconversione dei presidi disattivati in presidi sanitari di base integrati – Linee guida per le funzioni di assistenza sanitaria residenziale (fase transitoria)” (in B.U.R. Marche anno XXIII – n. 107 – del 24/12/1992).

Deliberazione della G.R. Marche n. 3166 MA/SAN del 21/12/1998. “ Individuazione delle RSA, delle comunità protette e delle collettività per l’assistenza di medicina generale proposte dalle Aziende USL della Regione Marche. Adempimenti relativi all’accordo regionale (DGR Marche 2955/97 – DPR 484/1996)”.

Deliberazione della G.R. Marche n. 1993 del 20/10/1999 “Progetto regionale per l’attuazione del Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative”;

Deliberazione della G.R. Marche n. 2200 ME/SAN del 24/10/2000 “L.R. 20/2000, art. 6 – Determinazione dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie”.

Accordo 19 aprile 2001 (Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, sul documento di iniziative per l’organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative).

Ministero della Sanità: Linee guida relative al progetto-obiettivo “Tutela della salute degli anziani” (07/08/92).

Linee guida sulle RSA 31 marzo 1994.

Indirizzi sugli aspetti organizzativi e gestionali delle residenze sanitarie assistenziali”.

Progetto Obiettivo anziani – 1991.

(Approvato da Camera e Senato con deliberazioni del 30/01/1992);

Circolare presidenziale n.1 del 02/03/1992 riguardante il progetto obiettivo prototipale “Indirizzi operativi alle USL marchigiane in ordine alle modalità e benefici previsti dal SSN per la tutela e cura dell’anziano – In ottemperanza alla L.R. 5/11/1988 n. 43 concernente l’integrazione delle funzioni sociali e sanitarie - (BUR n. 29 Anno XXIII del 12/03/1992).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

(Indicare le rilevanti finalità di interesse pubblico esplicitate dal d.lgs. n. 196/2003 o dalla legge, ed il relativo specifico riferimento normativo)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g)

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (art. 86, comma 1, lettera c).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato (specificare se: anamnesi familiare)

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

(indicare se il trattamento è svolto utilizzando supporti documentari cartacei, supporti o procedure informatizzate oppure supporti di altro tipo, ad esempio fotografie, videoriprese, monitoraggio)

- cartaceo

- informatizzato

-supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali:
Archivi sanitari

- di altro titolare:
Regione
(specificare quali e indicare la disposizione di legge che lo prevede)

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
altre aziende sanitarie, Regione, Comune

- verso soggetti privati
(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:.....)

Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa:.....)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Descrivere in modo sintetico ma chiaro il trattamento, precisando in particolare se le operazioni di trattamento sono svolte, in tutto o in parte, utilizzando dati sensibili di riferimento del nucleo familiare.

Il trattamento riguarda le attività correlate alla fornitura di assistenza residenziale e semiresidenziale ad anziani non autosufficienti, disabili fisici, psichici e sensoriali e malati terminali (accoglimento in strutture residenziali e semiresidenziali con quote a carico del SSR)

Le informazioni relative allo stato di salute e agli aspetti socio-sanitari, nonché al profilo di autosufficienza e funzionalità dell'assistito e situazione socio-familiare (valutazione multidimensionale) sono prodotte dall'azienda sanitaria al momento della valutazione del soggetto, alla conseguente predisposizione del piano individuale di assistenza per l'accesso alle reti dei servizi, compreso la gestione di liste d'attesa.

Il trattamento comprende anche la gestione dei dati relativi all'accoglimento dei malati terminali nelle strutture loro dedicate (Hospice).

I dati idonei a rivelare la vita sessuale riguardano unicamente all'area della disabilità psichica.

Il trattamento di dati giudiziari può avvenire esclusivamente in relazione a provvedimenti di autorità giudiziaria.

Avviato il programma di assistenza, le informazioni relative alle prestazioni erogate al paziente sono strutturate in una cartella socio-sanitaria;

La struttura procede alla rilevazione delle informazioni relative alle prestazioni e all'assistenza erogata al paziente, comunicando periodicamente all'azienda sanitaria locale di ubicazione i dati necessari alla liquidazione delle quote di rimborso e remunerazione quantificate dalla normativa regionale di riferimento.

I dati vengono comunicati al comune in caso di compartecipazione agli oneri, limitatamente ai soggetti che ne facciano richiesta.

Il dato, relativo sia alla valutazione multidimensionale e allo stato di salute, sia all'assistenza e prestazioni erogate viene consolidato a livello di azienda sanitaria locale e comunicato alla Regione a fini di rendicontazione in relazione alla mobilità sanitaria e, con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A, a fini di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 16

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA TERMALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale).

Leggi Regionali:

L.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

L.r. 19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base);

L.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta).

ALTRE FONTI:

Decreto Ministero della Sanità 22 marzo 2001 (Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale)

D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di cura e riabilitazione di soggetti affetti da determinate patologie individuate con apposito decreto (art. 85, comma 1, lettera a);

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b);

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere Opinioni politiche Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**- cartaceo - informatizzato

- supporto di altro tipo:

- audio - video - per immagini - reperti biologici o di altro tipo **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**- dati forniti dall'interessato - dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato - dati forniti da soggetto pubblico **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.*****Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)

Archivio esenzioni, archivio invalidità civile, archivio ricoveri (SDO), prestazioni specialistiche, farmaceutica.

- di altro titolare **Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)**- verso soggetti pubblici: Regioni - verso soggetti privati **Diffusione**

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Ogni istituto termale, su prescrizione medica, somministra le cure richieste, i dati relativi sono trasmessi dagli istituti termali alle aziende sanitarie e/o alle Regioni di competenza per la fatturazione degli importi derivanti dalle prescrizioni.

Attualmente il flusso informativo è regolato da intese Regioni-Federterme, i cui contenuti sono regolamentati con atti formali delle singole Regioni.

I dati possono essere inviati alla regione per finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 17

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, PROGRAMMATORIA, GESTIONALE E DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLA ASSISTENZA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E DOMICILIARE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia Sanitaria)

D.Lgs. 196/2003 Art. 92: Codice in materia di protezione dei dati personali (Cartelle cliniche)

L. 405/2001 (art. 2 comma 5, monitoraggio delle prescrizioni ospedaliere)

L. 388/2000 (art. 88 per i controlli amministrativi sulle cartelle cliniche)

L. 724/1994 (art. 3 per il registro delle prenotazioni)

L. 180/1978 (accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori)

D.Lgs. 322 /1989 (norme sul sistema statistico nazionale e sull'ISTAT)

R.D. 27 luglio 1934 (Testo Unico Leggi sanitarie)

Legge 116/1995 art. 6 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

Legge 520/1995 art. 6 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Legge 101/1989 art. 9 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane

Legge 516/1988 art. 8 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese Cristiane avventiste del 7° giorno

Legge 517/1988 art. 4 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia

Legge 449/1984 art. 6 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese

Legge 121/1985 art. 11 – Ratifica ed esecuzione accordo con prot. addizionale, firmato a Roma il 18.12.1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense

Legge n. 354 del 26 luglio 1975 – art.11- Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle successive esecuzioni di misure privative e limitative della libertà”

Legge 419 del 30 novembre 1998 -art.5-“ Delega al governo per la realizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e per l’adozione di un Testo Unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale.

D.Lgs n. 230 del 22.6.1999 “Riordino della medicina penitenziaria a norma dell’art.5 L. 419/1998 e modifiche con D.Lgs n.433/2000”.

Leggi Regionali:

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

L.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

L.r. 20/2000 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e successive modificazioni.

Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria; approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003;

D.P.C.M. 29.11.2001 (livelli essenziali di assistenza);

D.M. 12 dicembre 2001 (sistema di garanzie per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria);

D.M. 27.10.2000, n. 380 (scheda di dimissione ospedaliera);

D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, in particolare art. 35 per i rapporti tra il medico di famiglia e l’ospedale);

D.M. 30 giugno 1997 (remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero);

D.P.R. 14.1.1997 (requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie);

D.P.C.M. 19 maggio 1995 (schema di riferimento per la Carta dei servizi pubblici sanitari);

D.P.C.M. 27 giugno 1986 (case di cura private);

D.P.R 128/1969 (in particolare, art. 5 per la cartella clinica);

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in particolare art. 94 per il rilascio di copia della cartella clinica);

D.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000” regolamento recante norme dell’Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;

Accordo Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni del 22 novembre 2001” Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell’art. 1 del D.LGS502/92e s.m.;

D.P.R. n.128/1969 Ordinamento interno dei servizi ospedalieri. Art. 35 - Servizio di assistenza religiosa;

D.G.R. Marche Ma/San 26/5/1997 n. 1344 – DGR 926/Ma/San del 19/4/99 “L. 662/96 atto di indirizzo e coordinamento in materia di gestione organizzativa e amministrativa delle prestazioni ambulatoriali correlate al ricovero nonché dei permessi ai ricoverati”;

D.G.R. Marche 1212 del 19 ottobre 2004;

Decreto Dirigente Servizio Assistenza Ospedaliera 70/AOS del 04/04/2005 modificato con decreto 115/AOS del 30/05/2005 e decreto 146 del 01/08/2005;

Determina Direttore Generale ASUR . 543 del 11/10/2005;

Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria; approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003;

Circolare 28/11/1996 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza in riferimento all'art. 109 della LPS del 1931.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (Art. 85 comma 1, lettera a);

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b);

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e di interruzione della gravidanza, stupefacenti e sostanze psicotrope, assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, con riferimento alle attività connesse al ricovero ospedaliero (art. 86, comma 1).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica
- Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
- Opinioni politiche
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato
- Vita sessuale
- Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo
- informatizzato
- supporto di altro tipo:
 - audio-----
 - video-----
 - per immagini -----
 - reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali:.....)

Archivi sanitari. Ai diversi livelli del SSN possono essere stabilite interconnessioni con altri archivi in funzione di specifiche necessità; ad es.: con archivi contenenti dati di mortalità, registri informatizzati di prenotazione, archivi relativi alle prestazioni, archivi attività residenziali e semiresidenziali, archivi relativi alle attività di tutela della salute mentale, registri di patologia, archivi assistenza al parto.

- di altro titolare
(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:.....)

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)
- verso soggetti pubblici
azienda sanitaria di residenza dell'interessato (se diversa); Regione,
- verso soggetti privati
medico medicina generale/PLS, case di cura private

(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa)

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati riguarda le attività amministrative correlate alle prestazioni di ricovero ospedaliero (per acuti, di riabilitazione, di lungodegenza), effettuate sia in regime ordinario sia in regime di day hospital/day surgery.

L'erogazione della prestazione di ricovero è svolta dagli ospedali pubblici, da quelli equiparati e dai privati accreditati che hanno stipulato appositi accordi contrattuali. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale il ricovero può avvenire in regime istituzionale (con oneri a carico del SSN stesso) o in regime libero-professionale.

Il ricovero ospedaliero può avvenire in modo programmato o in urgenza.

Particolare forma di ricovero è quello obbligatorio, rientrante nei trattamenti sanitari obbligatori, per il quale sono previste specifiche modalità di attivazione.

Nella categoria dei ricoveri ospedalieri vengono anche inclusi gli episodi di assistenza al neonato sano ospitato nel "nido" al quale viene offerta una forma di "ospitalità protetta".

Gli interventi ospedalieri a domicilio costituiscono una modalità utilizzata in alternativa al ricovero, che le Regioni attivano per particolari necessità in base a modelli organizzativi dalle stesse fissati.

Sono escluse dai ricoveri ospedalieri le attività residenziali o semi-residenziali, e quelle degli hospice.

Nell'ambito delle attività di ricovero ospedaliero, particolare interesse ai fini del regolamento riveste il trattamento dei dati in relazione alle seguenti finalità:

- cartelle cliniche di ricovero;
- diari clinici (es. infermieristici, riabilitativi, ecc.) relativi ai ricoverati;
- registri delle prenotazioni (L. 23 dicembre 1994, n.724);
- relazione clinica di dimissione diretta al medico di famiglia (D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270);
- archivi di attività diagnostiche/terapeutiche svolte per i pazienti ricoverati;
- registri di sala operatoria;
- registri delle trasfusioni;
- registri e documenti relativi alle sperimentazioni cliniche;
- raccolte di dati con finalità amministrativo-contabili;
- raccolte di dati relativi ad esposti/lamentele/opinioni degli utenti.

Il ricovero ospedaliero genera diversi flussi informativi dalle caratteristiche specifiche ; alcuni di questi sono già disciplinati sul piano legislativo e regolamentare (schede di dimissione, certificazione di assistenza al parto, certificazione di morte). alcuni sono descritti in altre schede.

Il trattamento dei dati è inoltre effettuato nell'ambito delle funzioni di programmazione, gestione (inclusi i programmi di miglioramento della qualità), controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (inclusi i programmi di accreditamento e quelli di vigilanza); implementazione e valutazione dei programmi di prevenzione, di diagnosi precoce delle malattie, valutazione di efficacia dei trattamenti sanitari erogati e della qualità e appropriatezza dell'assistenza anche a fini programmatori.

Per tali finalità possono essere stabilite interconnessioni con altri archivi aziendali, ad es.: con archivi contenenti dati di mortalità, registri informatizzati di prenotazione, archivi relativi alle prestazioni, archivi attività residenziali e semiresidenziali, archivi relativi alle attività di tutela della salute mentale, archivi assistenza al parto, archivi dei servizi sociali per l'espletamento dei compiti propri delle U.V.G. (unità di valutazione geriatrica).

I dati sono comunicati alla regione, per i flussi amministrativi e di controllo gestionale di cui all'art. 8-sexies, comma 8 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.,e per le finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A.

In alcune regioni, inoltre, le aziende sanitarie trattano i dati relativi ai ricoveri avvenuti in altre aziende sanitarie, nell'ambito dell'attività di mobilità sanitaria a compensazione prevista all'art. 8-sexies- comma 8 del D.Lgs 502/92 e dal T.U.per la Compensazione Interregionale della Mobilità sanitaria approvato il 19 giugno 2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e province Autonome Stato; tale controllo consiste nella verifica dell'appropriatezza delle richieste di corresponsione tariffaria relative a prestazioni rese.

Trattamento del tutto particolare è quello relativo all'**assistenza religiosa** che gli ospedali comunque garantiscono in virtù di norme specifiche, elencate tra le fonti. L'assistenza spirituale ai ricoverati di qualunque confessione, è assicurata, su richiesta verbale, tramite pastori, diaconi e presbiteri o comunque ministri delle rispettive confessioni religiose.

Il loro accesso ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Il loro rapporto con le strutture sanitarie ospitanti è assolutamente atipico ma per certi versi assimilabile ad un rapporto libero professionale. Esula dalla conoscenza dal potere di intervento e quindi responsabilità delle strutture sanitarie la definizione di un eventuale trattamento di dati personali abbia seguito all'incontro con il paziente al suo letto. Se non impossibilitato il paziente si reca autonomamente nel luogo di culto.

Il bisogno di conforto o di sacramento al letto è solo comunicato verbalmente al personale di reparto che provvede alla chiamata del religioso.

Conoscenza di dati religiosi dei pazienti deceduti in Ospedale si può avere anche durante il servizio necroscopico, ai fini della preparazione della salma.

Il ricovero in ospedale può dare anche luogo a trattamento di **dati giudiziari** nel momento in cui un detenuto venga ricoverato per prestazioni sanitarie di tipo ospedaliero.

L'Ospedale mette a disposizione un posto letto che possa consentire la vigilanza da parte dell'A.G. ed apre una cartella clinica del tutto identica alle altre, nella struttura e nelle finalità, che tuttavia nella parte relativa alla residenza del ricoverato porta l'indicazione del luogo di detenzione o custodia del detenuto.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 18

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, PROGRAMMATORIA, GESTIONALE E DI VALUTAZIONE, CONCERENTE L'ATTIVITA' IMMUNO-TRASFUSIONALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasma-derivati)

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali), (Art. 94, Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

D.Lgs. 19.08.2005, n. 191 (attuazione direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti)

L. 21 ottobre 2005, n. 219 (nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati)

L. 25 febbraio 1992, n. 210 (D.L. 4/4/1997 n. 92 e 27/7/1997 n.238) Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccini, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Leggi regionali:

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833);

l.r.28/1995 (Piano sangue e plasma: organizzazione e funzionamento dei servizi trasfusionali della Regione.).

ALTRE FONTI:

D.M. 3 marzo 2005 (Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti)

D.M. 3 marzo 2005 (Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emo-componenti)

D.M. 5 novembre 1996 (Indicazioni per l'istituzione del registro del sangue e del plasma in ciascuna Regione e Provincia autonoma)

D.M. 15 dicembre 1990: (Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse)

Circolare M.S. 30 ottobre 2000, n.17 (Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV)

Circolare M.S. 19 dicembre 2001 (indicazioni integrative)

D.M. 1 marzo 2000 adozione del progetto relativo al Piano Sangue e Plasma Nazionale per il triennio 1999-2001

D.M. 1 settembre 1995 (Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di Servizi Trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate fornite di emoteca)

D.M. 18 giugno 1991 e 5 novembre 1996 (Indicazioni per l'istituzione del registro del sangue e del plasma in ciascuna Regione e Provincia autonoma)

D.M.S. 30 dicembre 1992 (Misure dirette ad escludere l'infezione da HIV2)

Circolare M.S. 14 novembre 1996 L.25 febbraio 1992, n.210 Direttive alle Unità Sanitarie Locali in attuazione dell'art.7 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.548

Circolare M.S. 10 aprile 1999, n.500 VII/AG3/6274-bis di pari oggetto

D.M.S. 21 luglio 1990 (Misure atte ad escludere rischio di infezioni epatitiche da trasfusione di sangue)

D.M.S. 15 gennaio 1988 (Disposizioni dirette ad escludere il rischio di infezione HIV).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a): in particolare al fine di garantire la tracciabilità del percorso di ogni unità di sangue prelevata, fino al suo impiego, e cioè dal donatore al ricevente, onde consentire di porre in atto eventuali ulteriori misure a tutela della salute del ricevente e del donatore.

Attività amministrative correlate alle trasfusioni di sangue umano (art. 85, comma 1, lettera f).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

- supporto di altro tipo:
 - audio-----
 - video-----
 - per immagini -----
 - reperti biologici o di altro tipo----

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
- di altro titolare:
 - Regione, Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta

Comunicazione (*da parte dell'azienda sanitaria*)

- verso soggetti pubblici
 - Ai Centri di coordinamento regionali;
 - Alle autorità investigative, giudiziarie o sanitarie competenti, quando necessario ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. 15 dicembre 1990 (malattie infettive).
 - Riscontro ad esami commissionati da presidi ospedalieri strutture sanitarie e ospedaliere, U.O. di Medicina Generale tramite poliambulatori.
- verso soggetti privati
 - Riscontro ad esami commissionati da case di cura private.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il sistema riguarda l'attività di donazione e di gestione delle sacche degli emocomponenti. E' gestito dai Servizi di Immunoematologia e Trasfusione e Centri provinciali di coordinamento e compensazione (SIT) delle Aziende Sanitarie.

I dati riguardano donatori, sacche e riceventi, con possibilità di garantire la tracciabilità di ogni unità di emocomponenti.

Per quanto riguarda la **donazione**, la procedura si svolge dalla convocazione, scelta e controllo clinico dei donatori, al frazionamento e produzione delle sacche degli emocomponenti.

I dati relativi al donatore (contenuti nella scheda di cui al D.M. 3 marzo 2005) sono trattati nell'ambito del processo di selezione del donatore a cura della struttura trasfusionale, ovvero dell'unità di raccolta gestita dalle associazioni dei volontari di sangue sotto la responsabilità della struttura trasfusionale di riferimento: tali dati vengono conservati nell'archivio della stessa struttura trasfusionale.

Le attività relative ai donatori appartenenti ad associazioni di volontariato vengono svolte in base alla convenzione tra l'azienda sanitaria e le associazioni di volontariato ed in conformità al principio della tracciabilità della donazione previsti dalla normativa vigente. La banca dati, esclusivamente per i singoli donatori di ciascuna associazione di volontariato, è condivisa con le associazioni firmatarie dell'accordo predetto.

Il donatore periodico che si presenta alla struttura di Immunoematologia e Trasfusionale è già inserito nella banca dati elettronica del servizio (banca dati interna). Il donatore periodico quindi, una volta riconosciuto dal sistema, procede alla donazione o ad un esame. I dati relativi alla donazione e agli esami sono inseriti nella cartella sanitaria cartacea personale e nella banca dati. La consegna del referto degli esami del donatore periodico avviene secondo una delle seguenti modalità: consegna del referto in busta chiusa al donatore, consegna del referto al direttore sanitario (medico) della associazione di volontariato, inoltre del documento in busta chiusa all'associazione di volontariato.

Le unità di sangue e/o di emocomponenti vengono raccolte in sacche etichettate conformemente al D.M.25 gennaio 2001, che in particolare, tra l'altro, recano il numero identificativo della donazione attraverso il quale è possibile, se necessario, risalire al donatore.

I dati relativi al ricevente sono trattati e conservati sia dalla struttura di Immunoematologia e Trasfusionale, sia dalla struttura di degenza presso la quale lo stesso è stato sottoposto al trattamento trasfusionale.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 19

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, PROGRAMMATORIA, GESTIONALE E DI VALUTAZIONE CONCERNENTE IL TRAPIANTO D'ORGANI.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge 3 Aprile 1957, n. 235 "Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico".

Legge 15 Febbraio 1961, n. 83 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, 20 Giugno 1992.

Legge 26/06/1967, n. 458 "Trapianto del rene tra persone viventi".

Legge 2/12/1975, n. 644, per la parte che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Legge 13/7/1990, n.198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere.

Legge 12/08/1993, n. 301 "Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea".

Legge n. 578 - 29/12/1993 e successive modificazioni "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.

Legge 01/04/1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".

Legge 16/12/1999, n. 483 "Norme per consentire il trapianto parziale di fegato".

Legge 06/03/2001, n. 52 " Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo" .

D.lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 90 comma 3, Donatori di midollo osseo) (Art. 94, Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario).

Leggi Regionali

L.r. 24/99 (Modificazioni alla legge regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente: "Provvidenza a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi).

ALTRE FONTI

D.P.R. 409/1977 Regolamento di attuazione della L. 644/1975.

D.P.R. 9/11/1994, n. 694. Regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti.

D.P.R.. 22/8/1994, n. 582 "Regolamento recante le modalità dell'accertamento e la certificazione di morte".

Decreto Ministeriale 9 Gennaio 1970 Determinazione delle metodiche per l'accertamento della morte nei soggetti sottoposti a rianimazione per lesioni cerebrali primitive.

Decreto Ministero della Sanità 18 Marzo 1994.

Attribuzione al centro nazionale di riferimento per i trapianti della funzione di coordinamento operativo nazionale della attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti.

DM 8 aprile 2000 “Disposizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi”.

DM 5 giugno 2002 “Consulta tecnica permanente per i Trapianti”.

DM 2 agosto 2002 “Criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità degli organi prelevati al trapianto (art. 14, comma 5, *L. 1° aprile 1999, n. 91*)”.

D.M. 10 giugno 2003 “Misure precauzionali atte ad evitare il rischio di trasmissione di SARS attraverso la donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto”.

Circolare - Min. Salute n. 17 - 10/04/1992.

Misure di prevenzione della trasmissione dell'HIV e di altri agenti patogeni nella donazione di liquido seminale impiegato per fecondazione assistita umana e nella donazione d'organo, di tessuto e di midollo osseo.

Linee Guida e Protocolli nazionali:

- ❑ Linee Guida per il trapianto renale da donatore vivente e cadavere (Prov. 31 gennaio 2002)
- ❑ Linee Guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti ai fini di trapianto
- ❑ Linee Guida per il prelievo, la conservazione e l'utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico
- ❑ Linee Guida per l'accertamento della sicurezza del donatore di organi (Del. 26 novembre 2003)
- ❑ Linee Guida per la gestione delle liste d'attesa e l'assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere
- ❑ Protocollo per il trapianto epatico nei soggetti con infezione HIV
- ❑ Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (acc. 10/07/2003)
- ❑ Linee guida – Conferenza Rapporti Stato Regioni del 1/3/2005: Criteri generali per la valutazione di idoneità del donatore.

Comitato Nazionale per la Bioetica, Trapianti di organi nell'infanzia, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, 21 gennaio 1994.

Comitato Nazionale per la Bioetica, Il neonato anencefalico e la donazione di organi, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, 21 giugno 1996.

Comitato Nazionale per la Bioetica, Il problema bioetico del trapianto di rene da vivente non consanguineo, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, 17 ottobre 1997 (Roma 1998).

Comitato Nazionale per la Bioetica, Informazione e consenso all'atto medico, esigenze di rispetto dei diversi convincimenti e delle diverse visioni etiche promovendo un codice che consideri doverosa la Donazione post-mortem e ne favorisca la diffusione.

Comitato Nazionale per la Bioetica, Donazione d'organo a fini di trapianto, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, 7 ottobre 1991.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate ai trapianti di organi e di tessuti (art. 85, comma 1, lettera f), anche al fine di assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa ed alle prestazioni, determinati sulla base di parametri clinici ed immunologici.

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a),

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b),

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari
dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

- supporto di altro tipo:

- audio-----

- video-----

- per immagini -----

- reperti biologici o di altro tipo|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato

- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato

- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)

(specificare quali:

Tutti i trattamenti necessari per le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, medicina legale e gestione amministrativa

- di altro titolare

(specificare quali e indicare la disposizione di legge che lo prevede)

Centri trapianti autorizzati, centri regionali, interregionali e nazionale – Decreto Ministeriale 8 aprile 2000

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici

- verso soggetti privati

(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:.....)

I dati raccolti sono comunicati solo ai soggetti che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti, alla Regione, all'autorità giudiziaria agli enti previdenziali, per quanto di competenza.

Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa:.....)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Descrivere in modo sintetico ma chiaro il trattamento, precisando in particolare se le operazioni di trattamento sono svolte, in tutto o in parte, utilizzando dati sensibili di riferimento del nucleo familiare.

Le strutture che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti (centro nazionale, centri regionali o interregionali, strutture per i prelievi, strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, strutture per i trapianti e aziende sanitarie) trattano in regime di contitolarità i dati sanitari relativi ai pazienti riceventi compresi i dati sensibili di riferimento del nucleo familiare, i dati sanitari dei potenziali donatori e dei donatori compresi i dati sensibili di riferimento del nucleo familiare, le dichiarazioni di volontà dei cittadini in ordine alla donazione. Il trattamento dei dati giudiziari riguarda esclusivamente la valutazione dell'idoneità del donatore; a tal fine, nella scheda di segnalazione di potenziale donatore, si chiede di segnalare eventuali periodi di detenzione negli ultimi dodici mesi.

Il registro donatori di midollo, ai sensi della legge 52/2001 istitutiva del registro, prevede la compilazione di apposito campo informativo relativo all'origine razziale ed etnica.

Esiste un collegamento telematico tra i Centri regionali, interregionali e Centro Nazionale Trapianti, nell'ambito del Sistema Informativo dei Trapianti istituito dalla L. 91/1999.

I Centri regionali normalmente non sono soggetti autonomi ma sono costituiti nell'ambito delle strutture regionali.

1. **LISTE DI ATTESA** (dati del ricevente): i dati idonei a rendere identificabile il paziente ricevente sono trasmessi dal Centro Trapianti al Centro regionale o interregionale di riferimento (NITp, Nord Italia Transplant program; AIRT, Associazione Inter Regionale Trapianti; OCST, Organizzazione Centro Sud Trapianti) ed al sistema informativo nazionale. Sono operative regole nazionali per l'allocazione dei fegati nei soggetti dichiarati in condizioni di urgenza. Sono anche operative le liste nazionali per il trapianto in età pediatrica.
2. **PROCESSO DI DONAZIONE** (dati clinici del donatore cadavere o vivente e del ricevente): lo scambio di informazioni viene effettuato tra il Centro di rianimazione presso cui si trova il donatore cadavere o vivente, il Centro trapianti che deve eseguire il trapianto ed il Centro regionale o interregionale di riferimento. La scheda relativa al donatore è anche inserita nel Sistema Informativo nazionale dei trapianti. Copia dei verbali che accertano la morte del soggetto, le modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi e le modalità di svolgimento del prelievo è trasmessa alla Regione a fini statistici ed epidemiologici, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 91/99. Lo scambio di informazioni può avvenire anche direttamente fra Centro Rianimazione e Centro che provvede al trapianto (Banca del Tessuto muscolo scheletrico), sempre tramite il Centro regionale.
3. **TRAPIANTO** (dati del donatore e del ricevente): il flusso informativo è dal Centro trapianti al Centro regionale/interregionale ed al Centro Nazionale Trapianti.
4. **FOLLOW UP** (dati del ricevente): i dati vengono periodicamente aggiornati dal Centro Trapianti e sono archiviati presso i Centri regionali/interregionali di riferimento e il Centro Nazionale Trapianti.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 20

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

SOCCORSO SANITARIO DI EMERGENZA/URGENZA SISTEMA “118”. ASSISTENZA SANITARIA DI EMERGENZA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 – artt. 26 e 57 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni e integrazioni

Legge 3 aprile 2001, n.120 Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero. (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14-04-2001).

Leggi Regionali

l.r. 36/1998 (Sistema di emergenza sanitaria.).

ALTRE FONTI:

DPR 27 marzo 1992, (G.U. 31 marzo 1992, n. 72) “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”

Linee guida n.1/1996 (G.U. 17 maggio 1995, n.114) “Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza in applicazione del DPR 27 marzo 1992”

D. M. 15/05/1992 G.U. n. 121 del 25/5/1992

Decreto 5 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15/11/1996) Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo

Decreto 20 novembre 1997 - n. 487 Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali

Deliberazione 22 maggio 2003 Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza». (GU n. 196 del 25-8-2003- Suppl. Ordinario n.139).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con riferimento all'intervento di soccorso, alla stabilizzazione in loco del paziente, al trasporto presso l'ospedale più idoneo al trattamento della patologia. (D. Lgs. 196/2003 Art. 85 comma 1, lettera a);

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

- supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato

- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato

- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)

archivi di prenotazione, ricoveri ospedalieri, registri di patologia

- di altro titolare:

Aziende del Servizio Sanitario Regionale

Comunicazione

- verso soggetti pubblici

Ospedali pubblici o privati (non dell'azienda sanitaria) per ricerca posti letto per trasferimenti e al momento del ricovero in pronto soccorso, Regione, agenzie regionali.

Autorità giudiziaria, autorità sanitaria , forze di polizia .

- verso soggetti privati

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Soccorso di emergenza

L'operatore di centrale operativa che riceve la comunicazione con richiesta di soccorso valuta la richiesta e chiede il nome del chiamante o della persona che necessita di soccorso, e informazioni sul suo stato di salute. I dati vengono registrati sul computer o su supporto cartaceo.

Nel caso di invio di mezzo di soccorso, tali dati vengono comunicati via telefono o via radio all'equipaggio, costituito da autista-soccorritore e/o qualora necessario, infermiere e medico.

In concomitanza con le operazioni di soccorso vengono raccolte informazioni, le quali vengono riportate nella scheda di soccorso cartacea che è sull'ambulanza.

Nella scheda di soccorso sono indicati:

- Dati anagrafici;
- Anamnesi;
- Le operazioni di assistenza compiute;

Le schede di soccorso vengono conservate presso la centrale operativa del 118 ed eventualmente nella cartella del Pronto Soccorso.

Nel caso in cui il paziente necessiti di ricovero, viene trasportato all'ospedale più idoneo per il trattamento della patologia.

Assistenza di emergenza

L'utente che affrisce all' area di Pronto Soccorso della Azienda Ospedaliera viene accettato da personale infermieristico (I.P.) addetto alla accoglienza e al TRIAGE. Lo stesso esegue una raccolta dati anagrafici che viene inserita nel software di gestione del PS, con verifica (per i residenti in provincia) tramite collegamento automatico alla banca dati anagrafica provinciale.

Successivamente viene eseguita una breve e sintetica raccolta anamnestica orientata per problemi con successiva assegnazione di un codice colore di priorità di accesso agli ambulatori, secondo le linee guida nazionali del TRIAGE.

Il medico acquisisce il dato di triage dal programma, e lo completa con i dati clinico-anamnestici di pertinenza medica, necessari alla completa gestione del caso.

Tali dati (anagrafici e clinici) vengono trasmessi ad altro personale sanitario per via informatica e/o cartacea in relazione alla esecuzione di accertamenti urgenti (esami ematochimici,

radiologico/ecografici o consulenze) e all'eventuale trasferimento in regime di ricovero in area ospedaliera o extraospedaliera accreditata (case di cura).

In caso di ricovero o di osservazione breve eseguito presso l'area di Medicina d'Urgenza dello stesso Servizio, la documentazione sanitaria viene presa in carico dal personale sanitario della area stessa, facente capo alla stessa Direzione di Unità Operativa.

In caso di dimissione dal PS , al termine dell'evento, personale sanitario addetto chiude la pratica amministrativa e procede alla archiviazione, dopo avere consegnato copia integrale dei documenti all'utente.

La documentazione cartacea degli accessi di PS e di Medicina d'Urgenza vengono archiviati in apposito settore dedicato.

I dati relativi all'attività di Pronto soccorso – emergenza vengono inviati alla Regione ed alle agenzie regionali su supporto informatico. Tali dati sono nominativi e vengono comunicati allo scopo di permettere di effettuare le seguenti attività per le quali sono indispensabili:

Attività amministrative:

- remunerazione degli accessi in pronto soccorso: in alcune regioni l'attività di Pronto Soccorso viene remunerata sulla base delle informazioni raccolte dai pronto soccorso e comunicate alle regioni. L'utilizzo di dati nominativi è indispensabile per poter eseguire controlli sulla remunerazione erogata alle strutture.
- compensazione interregionale delle spese sanitarie: i dati relativi ai trasporti con ambulanza ed elisoccorso (FLUSSO G) e gli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero (FLUSSO C) sono trasmessi alla Regione ed all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. La Regione e l'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito devono poter effettuare un'attività di controllo ai fini di un'eventuale contestazione.

I dati possono essere comunicati alla regione e alle agenzie regionali per finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 21

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E RIABILITAZIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”

L. 549/1995 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”

D.Lgs. 124/1998 “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”

L. 388/2000 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”

D.Lgs n. 269 del 30 settembre 2003 convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 24 novembre 2003 relativo a disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.

Leggi regionali:

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

L.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale.).

ALTRE FONTI:

D.M. 22.7.1996 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe”

D.M. 329/1999 “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124”

D.M. 279/2001 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”

DM 21/5/2001, n. 296 (G.U. 19 /07/2001) “Regolamento di aggiornamento del D.M. 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124”.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione(art. 85, comma 1, lettera a).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica
- Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
- Opinioni politiche
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato
- Vita sessuale
- Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo
- informatizzato
- supporto di altro tipo
 - audio
 - video
 - per immagini
 - reperiti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali:.) archivio esenti, archivio farmaceutica, archivi relativi ad altre prestazioni: accessi in pronto soccorso, emergenza 118, prestazioni ospedaliere, assistenza residenziale e semi-residenziale, assistenza domiciliare integrata, assistenza riabilitativa, assistenza psichiatrica, archivio invalidi, registro mortalità.

- di altro titolare:

Regione, Aziende del Servizio Sanitario Regionale

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
Regione, Azienda sanitaria di residenza dell'interessato

- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati riguarda le attività amministrative correlate all'erogazione in regime ambulatoriale di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di riabilitazione, nonché alla attività epidemiologica sistematica a supporto delle funzioni di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza.

La prescrizione è effettuata dal Medico di Medicina Generale o da altro medico del Servizio Sanitario Regionale. La ricetta viene dunque utilizzata dal paziente per la prenotazione della prescrizione e quindi acquisita dai sistemi CUP delle Aziende Sanitarie o dai sistemi delle strutture convenzionate con il SSN, al fine di una loro registrazione avente valenza sia sanitaria, sia gestionale.

Per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, il referto è conservato in forma elettronica dai sistemi diagnostici.

I dati relativi alle prestazioni effettuate dalle strutture convenzionate pervengono all'Azienda sanitaria di riferimento sotto forma di flusso e di cartaceo per la verifica sanitaria e amministrativa nonché per il pagamento delle prestazioni rese.

I dati relativi alle prestazioni effettuate sono trattati dalle aziende sanitarie per la gestione amministrativa-economica, nonché per la programmazione, gestione, controllo e valutazione aziendale dell'assistenza; per lo stesso fine sono comunicati all'azienda di residenza dell'interessato (se diversa), per la procedura di compensazione, e alla Regione.

I dati possono essere comunicati alla regione per finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A.

Per quanto riguarda la **riabilitazione**, fermo restando che essa è in parte ricompresa nell'attività di specialistica ambulatoriale ed in parte nell'attività dei centri ex art. 26, va evidenziata la complessità del fenomeno. Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale che erogano prestazioni di tipo riabilitativo possono essere suddivise essenzialmente come segue:

1. strutture ospedaliere tramite i ricoveri di riabilitazione (ovvero i ricoveri che avvengono nei reparti di recupero e riabilitazione funzionale, in unità spinale e nel reparto di neuro-riabilitazione);
2. strutture ospedaliere in regime ambulatoriale per pazienti non degenti nella stessa struttura;
3. strutture dislocate nel territorio che, a vario titolo ed in vario modo, offrono prestazioni riabilitative;
4. strutture ex art. 26 L.833/1978, dedicate alla riabilitazione intensiva, estensiva o intermedia.

Per le strutture di tipo 1 il flusso informativo va ricondotto alle schede di dimissione ospedaliera, mentre negli altri casi le Regioni hanno attivato o stanno attivando dei flussi informativi specifici per finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 22

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE MENTALE**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),

D.L. 269/2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", art 50: disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. Convertito in legge 326/2003 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"), e modificato con legge 350/2003 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)")

L. 180/1978 "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"

L. 68/1999 " Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Leggi regionali:

L.r.7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833);

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale).

ALTRE FONTI :

D.P.R. 10/11/1999: Progetto obiettivo salute mentale 1998-2000,

Piano Sanitario Regionale

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, , (art. 85, comma 1, lettera a).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica
 Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
 Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo
- informatizzato
- supporto di altro tipo
- audio
- video
- per immagini
- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare:
- di altro titolare:

Regionale

(specificare quali e indicare la disposizione di legge che lo prevede)

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici:

Aziende sanitarie, Regione, Provincia, Comuni Autorità giudiziaria, Sindaco

- verso soggetti privati | |

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività correlate agli interventi di tutela della salute mentale.

Ogni Dipartimento di Salute Mentale (DSM) si compone di una o più équipe psichiatriche.

All'équipe è conferito il mandato dell'interessa del percorso terapeutico e riabilitativo per i cittadini di cui ha competenza territoriale. Al DSM è conferito il compito di coordinare le équipe dell'Azienda USL.

Quando un cittadino accede autonomamente o inviato dal medico di medicina generale ad una équipe psichiatrica di un DSM viene attivata una cartella clinica territoriale che sarà aperta e successivamente chiusa da un dirigente dell'area sanitaria, con una data di inizio ed una di fine processo, con diagnosi provvisoria in inizio trattamento e diagnosi conclusiva in fine trattamento. La chiusura di una cartella territoriale si associa alla dimissione del paziente dal processo di cura intrapreso.

I dati sensibili consistono nello stato di salute del paziente a inizio e fine trattamento, e nella tipologia di trattamento fornito. Possono emergere nel corso del trattamento informazioni relative alla situazione giudiziaria e alla vita sessuale del paziente. Inoltre, poiché fra i trattamenti possibili, rientrano anche terapie familiari, indirettamente si hanno informazioni sullo stato di salute di persone diverse dal paziente.

La collaborazione tra il DSM e i Servizi Sociali, finalizzata alla realizzazione di un programma e/o un piano di intervento specifico a tutela del portatore di disagio psichico, vede inoltre coinvolta la Provincia e i Comuni, per quanto riguarda la trasmissione della documentazione necessaria per l'avvio di attività di formazione professionale, limitatamente ai dati indispensabili e comunque su richiesta dell'interessato..

Le aziende territoriali inviano i dati alla Regione per finalità amministrative gestionali (in relazione alla mobilità sanitaria), nonché, con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A, a fini di programmazione, di valutazione della qualità dell'assistenza e di analisi delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 23

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

DIPENDENZE (TOSSICODIPENDENZE E ALCOODIPENDENZE)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'Adozione e dell'Affidamento dei minori) e successive modifiche ed integrazioni (Legge 31 dicembre 1998 n. 476 e Legge 28 marzo 2001 n. 149)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

Legge 18 febbraio 1999, n.45 (Disposizioni per il Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze)

Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Legge 30 marzo 2001, n. 125: "Legge-quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati"

Legge 30 marzo 2001, n. 125 : "Legge-quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"

D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998 n. 419"

D. Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della Legge 419/98"

Regolamento CEE n. 302/1993 del Consiglio dell'8.2.1993 relativo all'istituzione dell'Osservatorio europeo droghe e tossicodipendenze.

Leggi Regionali :

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

L.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

L.r. 20/2000 "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";

L.r. 20/2002 "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale.

ALTRE FONTI :

D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

D.M. 30 novembre 1990, n.444 (Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei Servizi per le Tossicodipendenze da istituire presso le Unità Sanitarie Locali)

D.M.3/10/1991: (Approvazione delle schede di rilevamento dei dati concernenti le attività dei servizi per le tossicodipendenze)

D.M. 19 febbraio 1993 (Approvazione dello schema - tipo di convenzione tra Unità Sanitarie Locali ed enti, società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope)

D.M. 3/8/1993 (Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura e il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcoldipendenze)

D.M. 30 ottobre 1993 (scheda per le strutture socioriabilitative nel settore delle tossicodipendenze – comunità)

D.M. 4 settembre 1996 (rilevazione di attività nel settore delle alcoldipendenze)

D.M. 20/09/1997 (Modifica delle schede di rilevamento dei dati relativi alle attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze)

Accordo Stato - Regioni 21 gennaio 1999, n.593 per la "Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti"

Schema di Atto di Intesa Stato - Regioni su proposta dei Ministri della Sanità e per la Solidarietà Sociale, recante " Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso ", 5 agosto 1999, n.740

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari sociali - Decreto 14 settembre 1999 (Istituzione dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze). (GU n. 258 del 3-11-1999)

DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"

D.M.S. 16/03/2001 "Potenziamento informatizzazione Ser.T. per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dell'utenza basato su standard europei"

D.M. Sanità 21 aprile 2000 "Approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario"

DGR Marche 167/01 "D. A. n. 306 del 01/02/2000 – Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali- Approvazione linee guida"

DGR Marche 1069/2002 "Approvazione dello Schema di Protocollo d'Intesa e modalità operative per l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti ed alcoldipendenti negli Istituti Penitenziari della Regione Marche"

DACR 97/2003 "Piano Sanitario Regionale 2003-2006"

D.A. 122/2004 "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale"

DGR Marche 238/2004 “Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle funzioni di cui all’art. 28, comma 3, della L.R. 13/2003

DGR Marche 29 giugno 2004, n. 747 “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le Dipendenze Patologiche”.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

(Indicare le rilevanti finalità di interesse pubblico esplicitate dal d.lgs. n. 196/2003 o dalla legge, ed il relativo specifico riferimento normativo)

Attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (Art.86 comma 1, lettera b).

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, (Art.85 comma 1, lettera a).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (art.85, comma 1, lettera b).

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica
- Convinzioni religiose filosofiche d’altro genere
- Opinioni politiche
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell’interessato
- Vita sessuale
- Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

(indicare se il trattamento è svolto utilizzando supporti documentari cartacei, supporti o procedure informatizzate oppure supporti di altro tipo, ad esempio fotografie, videoriprese, monitoraggio)

- cartaceo
- informatizzato

- supporto di altro tipo
- audio
- video
- per immagini
- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
- (specificare quali:.....)

Strutture aziendali coinvolte nei programmi di assistenza e di recupero

- di altro titolare
- (specificare quali e indicare la disposizione di legge che lo prevede)

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
- Azienda USL e SERT di residenza dell'interessato, Prefetture, Regione, Tribunale

- verso soggetti privati
- Strutture Residenziali, Semiresidenziali, Centri Diurni, Rappresentante Legale, familiare,

tutore o altro soggetto indicato specificatamente dall'interessato (Legge 328/00)

(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:.....)

Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa:.....)

.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Descrivere in modo sintetico ma chiaro il trattamento, precisando in particolare se le operazioni di trattamento sono svolte, in tutto o in parte, utilizzando dati sensibili di riferimento del nucleo familiare.

Il trattamento riguarda le attività connesse alla gestione delle problematiche relative alle dipendenze.

Il Sert struttura le prestazioni in una logica di multidisciplinarietà ed interprofessionalità e lavora con la rete dei servizi sociali e sanitari aziendali ed extra-aziendali.

Il SERT ha un proprio archivio (cartaceo o informatizzato) dei soggetti presi in carico per il trattamento della tossicodipendenza, alcolismo, farmacodipendenza, gioco d'azzardo, tabagismo, HIV (solo per gli aspetti psico-sociali), nel quale sono riportate varie tipologie di informazioni (anagrafiche, socio-demografiche, sanitarie, relative allo stato di dipendenza, alle prestazioni e ai trattamenti effettuati, etc.).

Il soggetto può chiedere l'anonimato; in questo caso nella erogazione dei servizi e nel trattamento dei dati viene utilizzato solo un codice numerico, ad esclusione dei trattamenti per i quali è previsto un inserimento in comunità terapeutica, una prescrizione medica per visita specialistica.

Il flusso informatico dei dati sanitari avviene tramite assegnazione di un codice identificativo del paziente una volta che è perfezionato con il consenso di quest'ultimo il Piano di assistenza concordato. Accederanno a tale piano il medico, psicologo, assistente sociale autorizzato a condurre questa assistenza.

I dati individuali possono essere comunicati all'azienda USL di residenza dell'interessato ai fini del pagamento delle prestazioni.

Il Sert crea un flusso informativo sia su richiesta dell'autorità giudiziaria e di organi dello Stato per le certificazioni circa la sospensione delle pene detentive e/o applicazione pene alternative, per lo stato di tossicodipendenza e di idoneità del programma (art.91 DPR 309/'90), nonché con la prefettura per l'accertamento delle condizioni di tossicodipendenza e l'esecuzione del programma alternativo.(art.75 DPR 309/'90)

Il completamento del percorso assistenziale del paziente può prevedere anche l'inserimento in comunità terapeutiche; generalmente è il SERT che invia l'utente e che continua a seguirlo per tutto il periodo di permanenza.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 24

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE MATERNO-INFANTILE ED ESITI DELLA GRAVIDANZA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

Legge 29 luglio 1975, n. 405: "Istituzione dei Consultori Familiari"

Legge 22 maggio 1978, n. 194: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"

D.L. 26/3/2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53)

Decreto legislativo 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 93 (certificato di assistenza al parto), art. 109 (dati statistici relativi all'evento della nascita)

L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Piano Sanitario Nazionale 1998/2000

L.E.A. 2001

Piano Sanitario Nazionale 2003/2005

P.O.M.I.

L. n. 476/1998 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, dell'Aja. Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983, n°184, in tema di adozione di minori stranieri";

L. n. 269/1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù";

L. n. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

L. n. 176/1991 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 Novembre 1989";

L. n. 149/2001 Modifiche alla Legge 4/05/83 n. 184 "Disciplina dell' adozione e dell' affidamento dei minori" nonché al titolo VIII del libro 1° del Codice Civile".

D.L. 26/3/2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53).

Leggi Regionali:

L.r. 22/1998 (Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino speditizzato);

L.r. 9/2003 “Disciplina per la realizzazione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della L.R. n° 46/95. Promozione delle politiche in favore dei giovani e adolescenti”;

L.r. 26/1996 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;

L.r. 11/1977 “Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei consultori familiari”;

L.r. 46/1995 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”.

ALTRE FONTI :

D.M. 24-4-2000 Progetto obiettivo materno infantile allegato al piano sanitario nazionale 1998 – 2000

Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994: "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"

Decreto Ministero della Salute 16 luglio 2001, n. 349: Regolamento recante: "Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"

Circolare Ministero della Salute n. 15 del 19 dicembre 2001: Modalità di attuazione del Decreto 16 luglio 2001, n. 249: Regolamento recante "Modificazioni al certificato di assistenza al parto per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"

DGRM n. 869/2003 “Interventi socio-sanitari territoriali relativi all’affidamento familiare di cui alla Legge 4 Maggio 1983, n° 184 e successive modifiche”

DGRM n. 1896/2002 “Linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d’intervento in materia di adozione internazionale”.

D.R. n. 202/1998 “Indirizzi per l’organizzazione del Servizio e delle attività consultoriali pubbliche e private”.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, per la gestione di consultori familiari, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza (Art. 86, comma 1, lettera a)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi e cura (art. 85, comma 1, lettera a)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b)

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**- cartaceo - informatizzato

- supporto di altro tipo:

- audio - video - per immagini - reperti biologici o di altro tipo **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:****Operazioni standard****Raccolta:**- dati forniti dall'interessato - dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato - dati forniti da soggetto pubblico **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.****Operazioni particolari:****Interconnessione, raffronti, incroci di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)

Con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto pubblico: archivio ricoveri, archivio emergenza 118, archivio prestazioni, registri vari (mortalità, malformazioni congenite, malattie rare); il consultorio, quale propria finalità istituzionale, interviene fornendo una presa in carico multidisciplinare. Pertanto le cartelle cliniche e altra documentazione sanitaria saranno

necessariamente condivise tra gli operatori del servizio. Tutti gli operatori del servizio che seguono il caso sono titolati alla visione dei dati. Le informazioni registrate, relative al tipo di prestazione erogata, rientrano nei flussi ordinari delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, ma va però evidenziato che in questo caso anche la sola informazione sul tipo di prestazione erogata, usualmente registrata nell'archivio delle prestazioni, diventa un dato particolarmente sensibile. Tale dato è accessibile da tutti gli addetti alla registrazione delle prestazioni presso l'ASL, qualora l'ASL abbia predisposto un archivio informatizzato delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

archivio ricoveri, archivio emergenza 118, archivio prestazioni, registri vari
(mortalità, malformazioni congenite, malattie rare, ..)

- di altro titolare

altri Consultori, altre Unità operative territoriali (Consultorio Familiare, UMEE, Unità Multidisciplinari Età Adulta, Centro di salute mentale, S.E.R.T. commissione medico-legale per particolare gravità); altre Unità operative Ospedaliere (Neuropsichiatria infantile, Ginecologia, Pediatria): Istituti privati accreditati; Pediatri di libera scelta.

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici

Tribunale Minori: segnalazione e trattamento di minori in condizioni che necessitano di essere tutelati per situazioni di pregiudizio o di aperto maltrattamento/abuso.

Enti locali: relazioni e/o prese in carico per la tutela dei minori.

Ospedali e Servizi Sanitari: per invio referti.

Scuola: consulenza nelle situazioni - verso soggetti privati

- verso soggetti privati

Terzo settore: per invio materiale/documentazione diagnostica.

Comunità.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

I servizi delle ASL per la tutela della salute materno-infantile consistono generalmente in: consultori familiari, pediatria di comunità, neuropsichiatria infantile, logopedia e foniatria.

Tali servizi sono dislocati presso i distretti sanitari delle ASL (la neuropsichiatria infantile può essere presente anche negli istituti di cura).

A parte le specificità dei servizi, descritte nel seguito, essi trattano sempre dati sensibili sia del bambino che della famiglia, che sono raccolti in schede informative. Tali dati sono necessari per i compiti loro attribuiti, ma in linea di massima i dati sensibili raccolti sono informatizzati. Non è

prevista la trasmissione dei dati identificativi, a meno di situazioni particolari previste dalla normativa, come la segnalazione al Tribunale dei Minorenni.

I dati sono informatizzati, sia quelli relativi alle prestazioni erogate, sia quelli clinici così come avviene per qualsiasi altro servizio sanitario...

I dati complessivamente raccolti presso questi servizi possono essere trasmessi alla Regione, con le cautele descritte nella scheda n. 12 nell'allegato A., per finalità di valutazione e controllo dell'assistenza erogata.

Una menzione a parte è riservata alle attività previste dalla legge 104/92 per l'inserimento e l'integrazione in ambito scolastico dei bambini disabili. A tal fine la legge prevede che gli operatori dell'azienda sanitaria collaborino con gli insegnanti alla definizione del profilo dinamico funzionale (PDF) e del piano educativo individualizzato (PEI).

Consultori familiari.

Cosa sono: Istituiti con legge 405 del 1975, i consultori familiari sono dei servizi socio-sanitari dei distretti per la consulenza, prevenzione, assistenza e certificazione sulle seguenti materie: maternità e paternità responsabile, gravidanza, interruzione volontaria della gravidanza, infertilità e sterilità, prevenzione dei tumori della sfera genitale, difficoltà relazionali del singolo, della coppia e della famiglia (da cui può ad esempio derivare il trattamento di dati idonei a rivelare caratteristiche religiose e/o di opinione, oltre che il comportamento sessuale dell'interessato), separazione-divorzio e affidamento dei figli.

Ulteriori dati trattati: certificazione di autorizzazione all'intervento di interruzione volontaria della gravidanza (art.5 legge 194/78). Presso il consultorio viene perciò predisposta una scheda informativa della donna, con le informazioni relative alle motivazioni che hanno portato all'autorizzazione.

Pediatria di comunità:

Cosa è: servizio di prevenzione che interviene per promuovere la salute psico-fisica del neonato, del bambino e dell'adolescente. Svolge: corsi di preparazione al parto, consulenze di puericultura, informazione ed esecuzione di vaccinazioni obbligatorie e facoltative, ambulatorio per diagnosi e trattamento di particolari patologie (es: obesità), assistenza sanitaria a minori stranieri irregolari e nomadi (da cui discende il trattamento di dati idonei a rivelare l'appartenenza a popolazioni o sottogruppi di popolazione). Inoltre effettua i controlli presso le scuole (malattie infettive e contagiose, ambienti e mensa, screening vista).

Ulteriori dati trattati: i dati sulle vaccinazioni, che sono ormai quasi ovunque informatizzati nei registri di vaccinazione.

Neuropsichiatria infantile:

Cosa è: è un servizio presente generalmente sia presso i Distretti che presso gli istituti di cura. Svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura nei riguardi di varie problematiche, quali: disturbi dello sviluppo (alimentazione, sonno, ...), disturbi di linguaggio, psicomotori, di comportamento e di apprendimento, situazioni di disagio relazionale, bambini disabili (certificazione e progetti per l'integrazione scolastica).

Logopedia e foniatria:

Cosa è: servizio che svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi della comunicazione per la fascia d'età 0-18 anni (balbuzie, disturbi di linguaggio legati a disabilità, disturbi dell'apprendimento scolastico). Effettua anche servizio di consulenza alle scuole ed ai genitori e consulenze audioprotesiche alla N.P.I.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 25

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE E OSPEDALIERA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. 537/1993 (interventi correttivi di finanza pubblica)

D.L. 347/2001, convertito nella L. 405/2001 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria)

L. 326/2003, art. 48 e articolo 50; (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 269/2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),

L. 425/1996 art. 1 comma 4 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica)

L. 388/2000 art. 87 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge finanziaria 2001)

Legge 405 / 2001

L. 289/2002 art. 50 comma 4° (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge finanziaria 2003).

Leggi Regionali

L.r. 13/2005 (Modifiche alla L.R. 20/06/1988, n.23 in materia di indennità di residenza e contributo aggiuntivo per le farmacie rurali);

L.r. 26/1996 (riordino del servizio sanitario rurale);

L.r. 9/1991 (Modifica della LR 28 marzo 1977, n.9 "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie nelle farmacie delle Marche");

L.r. 12/1998 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998);

L.r. 23/1988(Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali).

ALTRE FONTI

DPR 270/2000;

D.P.R 371/1998 (regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private)

D.P.R. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

D.G.R.. Marche n. 606/2001:«Linee guida regionali.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1 a).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1 b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

-supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato

- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato

- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
archivio esenzioni dalla partecipazione al costo delle prestazioni, archivi relativi ad altre prestazioni, SDO
(specificare quali:.....)
- di altro titolare
- altra struttura del SSN

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
Regione, Azienda sanitaria di residenza dell'interessato, per compensazione
- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con riferimento alla fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici classificati nella classe A e di medicinali non essenziali a carico del Sistema Sanitario Nazionale, nonché l'attività epidemiologica sistematica a supporto delle funzioni di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza.

Assistenza farmaceutica territoriale:

La prescrizione è effettuata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (ovvero dai medici dell'emergenza sanitaria, dai medici specialisti convenzionati, nonché, in alcune realtà, dai medici specialisti ospedalieri), che generalmente acquisiscono le informazioni nell'ambito del proprio sistema di cartella clinica.

La ricetta viene dunque consegnata al paziente per il ritiro del farmaco. La farmacia trattiene la prescrizione, apponendovi i fustelli adesivi asportati dalla confezione erogata.

Periodicamente le ricette, e in alcune realtà i relativi dati analitici su supporto informatizzato, sono trasmesse dalle singole farmacie, anche avvalendosi di appositi Centri Servizi, alle rispettive Aziende USL per la rendicontazione e la gestione amministrativo-economica delle prestazioni, nonché per la valutazione ed il controllo dell'assistenza erogata. Le Aziende Sanitarie, acquisito il dato, effettuano elaborazioni con riferimento sia all'utente sia al prescrittore, validando i dati sulla base dell'anagrafe assistiti e dell'anagrafe dei medici.

Per il monitoraggio dell'appropriatezza della spesa farmaceutica previsto dalle vigenti leggi (ad es. controllo Note CUF), le Aziende sanitarie possono:

- richiedere ai diretti prescrittori delle prestazioni ogni ulteriore documentazione atta a permettere l'effettuazione di una verifica diagnostica tra la corrispondenza di quanto previsto dalle vigenti Note CUF e la patologia da cui dovrebbe risultare affetto l'assistito per poter godere della prestazione stessa a carico del SSN;
- attivare tutte le operazioni sui dati in possesso atte a contenere la spesa farmaceutica.

Le aziende sanitarie trasmettono i dati alla Regione per finalità di gestione amministrativo-economica, nonché con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A per finalità di programmazione, valutazione e controllo dell'assistenza sanitaria,

Assistenza farmaceutica ospedaliera

La richiesta di farmaci, da parte dei medici operanti all'interno di una struttura ospedaliera, alla Farmacia interna all'ospedale prevede l'approvvigionamento di reparto e il trattamento di dati sensibili per determinate categorie di farmaci e specialità medicinali (emoderivati, preparazioni magistrali personalizzate, specialità medicinali non inserite in Prontuario, farmaci dispensati per la terapia a domicilio non reperibili presso le farmacie aperte al pubblico ovvero dispensati per particolari patologie. Tutte le richieste vengono archiviate presso la Farmacia.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 26

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211 "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico"

L. 145 del 28/3/2001 sui diritti e dignità dell'uomo.

Leggi Regionali:

L.r. 20/2000 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);

L.r. 47/1996 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie);

L.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

L.r. 42/1996 (Finanziamento dell'attività dei centri scientifici e di ricerca operanti nelle materie di competenza regionale).

ALTRE FONTI:

D.M.15 luglio 1997 "Recepimento delle Linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali"

D.M. 18 marzo 1998 "Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei Comitati etici"

Codice di deontologia medica 1998 D.M. 10 maggio 2001 "Sperimentazione clinica controllata in medicina generale ed in pediatria di libera scelta"

D.M. 30 maggio 2001 "Accertamenti ispettivi sulla osservanza delle norme di buona pratica di fabbricazione e di buona pratica clinica"

D.M. 8 maggio 2003 (Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica)

D. P. R. n. 439, 21 settembre 2001 "Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali"

D. P. R. n. 754, 21 settembre 1994 "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Vigilanza sulle sperimentazioni (art. 85, comma 1, lettera c).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere	<input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					<input type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale <input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dati giudiziari	<input type="checkbox"/>				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo	<input checked="" type="checkbox"/>
- informatizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
- supporto di altro tipo:	
- audio	<input type="checkbox"/>
- video	<input type="checkbox"/>
- per immagini	<input type="checkbox"/>
- reperti biologici o di altro tipo	<input type="checkbox"/>

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
- dati forniti da soggetto pubblico	<input checked="" type="checkbox"/>

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
Archivio sanitario regionale

- di altro titolare:
Aziende del Servizio Sanitario Regionale

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
Ministero Salute

- verso soggetti privati
lo sponsor

il monitor (*responsabile del monitoraggio dello studio individuato dallo sponsor*);
l'auditor (*responsabile della esecuzione della verifica sulla conduzione dello studio, come parte integrante della assicurazione di qualità, individuato dallo sponsor*).
La norma che autorizza tale comunicazione è il D.Lgs. 211/2003.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati riguarda le attività amministrative connesse alla vigilanza sulla sperimentazione clinica di farmaci non ancora commercializzati.

Obiettivo del trattamento è quello di garantire l'aderenza delle sperimentazioni cliniche alle Norme di buona pratica clinica (allegato 1 al D.M.15 luglio 1997). La buona pratica clinica è un insieme di requisiti in materia di qualità in campo etico e scientifico, riconosciuti a livello internazionale, vincolanti ai fini della progettazione, conduzione, registrazione e comunicazione degli esiti della sperimentazione clinica con la partecipazione di esseri umani.

Il rispetto della buona pratica clinica garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti della sperimentazione clinica e assicura la credibilità dei dati concernenti la sperimentazione clinica che vengono presentati a corredo della domanda di registrazione dei medicinali.

I soggetti coinvolti nel flusso informativo sono:

1. **Lo sperimentatore** (il medico responsabile della conduzione dello studio clinico presso il centro di sperimentazione);
2. **il monitor** (responsabile del monitoraggio dello studio individuato dallo sponsor ossia dalla persona, società, istituzione che si assume la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare lo studio clinico);
3. **il Comitato etico** (una struttura indipendente costituita da medici e membri non medici con la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in uno studio clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione emettendo ad esempio pareri sul protocollo di sperimentazione, sull'idoneità dello o degli sperimentatori, sulle strutture e sui metodi e documenti da impiegare per informare i soggetti della sperimentazione prima di ottenere il consenso informato);

4. **l'auditor** (responsabile della esecuzione della verifica sulla conduzione dello studio, come parte integrante della assicurazione di qualità, individuato dallo sponsor);
5. **gli ispettori del Ministero della salute e delle autorità regolatorie estere.**

I dati personali dell'interessato, ossia la persona che partecipa a una sperimentazione clinica a cui viene somministrato il/i prodotto/i in sperimentazione oppure che fa parte del gruppo di controllo, sono acquisiti dallo sperimentatore /i e registrati nelle schede raccolta dati o case report form (CRF).

I dati riportati nelle CRF sono ottenuti dai documenti originali (ad esempio cartelle ospedaliere, note di laboratorio, diari dei soggetti, radiografie, ecc). Lo sponsor dello studio deve assicurarsi, secondo quanto previsto dal punto 5.15.1 dell'Allegato 1 al D.M.15 luglio 1997 che nel protocollo di studio o in altro accordo scritto sia specificato che lo sperimentatore renda possibile l'accesso diretto, in tutte le sedi di sperimentazione, ai dati/documenti originali allo scopo di consentire la funzione di monitoraggio (p.5.18 dell'Allegato 1 al D.M.15 luglio 1997) e di verifica (p.5.19 dell'Allegato 1 al D.M.15 luglio 1997) da parte dello sponsor stesso e l'ispezione da parte delle autorità regolatorie nazionali ed estere (p.5.15 dell'Allegato 1 al D.M.15 luglio 1997, D.M.30 maggio 2001, Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano) Quest'ultima direttiva è stata recepita con il soprarichiamato d.lgs. 211/2003

La finalità delle verifiche, del monitoraggio e delle ispezioni consiste nella valutazione delle modalità di conduzione della sperimentazione e nella valutazione delle modalità con la quale i dati sono stati registrati, analizzati e trasmessi (conformità al protocollo di studio, alle procedure operative standard dello sponsor, alle Norme di buona pratica clinica e alle disposizioni normative vigenti nel settore della sperimentazione clinica dei medicinali).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 27

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

FARMACOVIGILANZA E RILEVAZIONI REAZIONI AVVERSE A VACCINO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

D.Lgs. 18 febbraio 1997, n. 44 Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali

Legge 25 febbraio 1992, n. 210 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Legge 20 dicembre 1996, n. 641 Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992 n. 210.

Legge 14 ottobre 1999, n. 362 Disposizioni urgenti in materia sanitaria

Legge 25 luglio 1997, n. 238 Modifiche ed integrazioni alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210 in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

D.Lgs. 29/5/1991, n. 178

D.Lgs. 8/4/2003, n. 95 (Attuazione della direttiva 2000/38/CE in materia di farmacovigilanza)

Leggi Regionali:

L.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale.);

L.r. 9/1991 (Modifica della L.R. 28 marzo 1977, n. 9 "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche".);

L.r. 12/1989 (Gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie e sviluppo del sistema informativo sanitario.);

L.r. 23/1988 (Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali.);

L.r. 9/1977 (Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche);

L.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.).

ALTRE FONTI :

D.M. 21/11/2003 (Istituzione dell'elenco dei farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo ai sensi del D.L. n. 95/83)

D.M. 12/12/2003 (Nuovo modello di scheda unica di segnalazione reazione avversa a farmaci e vaccini)

Circolare Ministero della Sanità 10 aprile 1992, n. 500 VII/AG.3/6274-bis

Circolare Ministero della Sanità n12 dd 24/9/1997

Circolare Ministero della Sanità 11 marzo 1998 DPS/XV/L.210/AG3/20637

Circolare Ministero della Sanità 14 novembre 1998, n. 900 U.S./ L.210/AG3/6072

D.M. 21/11/2003 (G.U. n. 279 del 1/12/2003)

D.M. 12/12/2003 (G.U. n. 36 del 13/2/04) Nuovo modello di segnalazione reazione avversa a farmaci e vaccini

CIRCOLARE 29 aprile 1993, n. 12 bis Farmacovigilanza: aspetti applicativi del decreto del Presidente della Repubblica n.93 del 25 gennaio 1991

CIRCOLARE n 12 DEL 24.9.1997 Note esplicative al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n44 : "Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali"

CIRCOLARE 15 del 29/09/1999 Integrazione alla circolare 12 del 24/9/97 Trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse

CM 400/26V/1961 del 23 marzo 1995 Revisione delle schede di rilevazione connesse alla sorveglianza delle attività vaccinali

DPR 25 gennaio 1991 n 93 Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all'art.9 del decreto-legge 30 ottobre1987, n 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalita' di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Farmacovigilanza (art. 85, comma 1, lettera c)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo
- informatizzato
- supporto di altro tipo
- audio
- video
- per immagini
- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)

archivi relativi alle prestazioni, cartelle cliniche e referti di accertamenti

- di altro titolare:

Regione, Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
Regione, Ministero Salute, Autorità giudiziaria, centri di farmacovigilanza
- verso soggetti privati

Aziende farmaceutiche titolari dei farmaci che hanno causato la reazione,

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il flusso dei dati è generalmente il seguente: Medico -> Azienda U.S.L.-> Regione/Provincia Autonoma -> Ministero/Azienda farmaceutica titolare del farmaco.

I dati personali dei pazienti, per i quali vengono segnalate reazioni avverse, sono acquisiti al fine di poter definire il nesso di causalità' tra reazione e farmaco assunto. E' necessario infatti saper le indicazioni terapeutiche per le quali il paziente ha assunto il farmaco sospetto, le date di insorgenza della reazione e quelle della terapia per poter stabilire se esiste una connessione temporale, le condizioni concomitanti e /o predisponenti per poter escludere spiegazioni alternative all'insorgenza della reazione. Le schede di segnalazione possono essere integrate da altra documentazione clinica incluse le cartelle cliniche ed i referti di accertamenti.

Le segnalazioni di reazioni avverse, compilate da medici, farmacisti e operatori sanitari, sono inserite tramite la rete di farmacovigilanza, nel data-base nazionale a cura delle strutture sanitarie o del Ministero.

I dati sulle reazioni avverse sono visibili in forma anonima e aggregata da tutti gli utenti abilitati dal Ministero, mentre le schede in dettaglio sono visibili solo dalle strutture sanitarie che hanno inserito i dati, dalle aziende farmaceutiche titolari dei farmaci che hanno causato la reazione e dal Ministero. In ogni caso gli elementi della scheda relativi al paziente sono limitati alle iniziali, all'età, al sesso e alla data di insorgenza della reazione.

Per ciò che concerne le modalità di notifica da parte del medico, questa deve essere tempestiva (art. 1, comma 3, del D.M. 12/1q2/03) nel caso di eventi avversi severi che impongano riserve sul giudizio prognostico o che richiedano l'ospedalizzazione.

Il responsabile di farmacovigilanza dell'Azienda USL trasmette in rete la scheda entro 7 giorni dal ricevimento.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 28

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

EROGAZIONE A TOTALE CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, QUALORA NON VI SIA ALTERNATIVA TERAPEUTICA VALIDA, DI MEDICINALI INSERITI IN APPOSITO ELENCO PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

Legge 23/12/1996, n. 648 di conversione del DL 21/10/96 n. 536, concernente l'istituzione di un elenco di medicinali predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione Unica del Farmaco, erogabili a totale carico del S.S.N. qualora non esista valida alternativa terapeutica.

ALTRE FONTI:

D.M. 31 gennaio 2006 (importazioni medicinali dall'estero)

Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco, 20/7/2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della L.648/96

Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco, 31/01/2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali erogati ai sensi della L.648/1996.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1 a).

Vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali (art. 85, comma 1 c).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute:	attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato	<input type="checkbox"/>
Vita sessuale		<input type="checkbox"/>				
Dati giudiziari		<input type="checkbox"/>				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo
- informatizzato
- supporto di altro tipo:
 - audio
 - video
 - per immagini
 - reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
 - Anagrafe sanitaria regionale
- di altro titolare
 - Regione

Comunicazione *(da parte dell'azienda sanitaria)*

- verso soggetti pubblici
 - Azienda sanitaria di residenza del paziente, Regione - Assessorato Sanità
- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati personali da parte dell'azienda sanitaria riguarda esclusivamente la conservazione nella documentazione clinica del paziente delle informazioni relative alla erogazione della prestazione.

La L. 648/1996 prevede che, qualora non vi sia valida alternativa terapeutica, siano erogati a totale carico del Servizio sanitario nazionale sulla base di procedure definite dalla Commissione Unica del Farmaco:

- medicinali innovativi in commercio all'estero, ma non sul territorio nazionale,
- medicinali sottoposti a sperimentazione clinica,
- medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.

Ai sensi del D.M. 31 gennaio 2006 (importazioni medicinali dall'estero) gli Uffici di Sanità Marittima e di Frontiera del Ministero della Salute chiederanno, in presenza di richieste numeriche "eccessive rispetto a periodi precedenti", le motivazioni di carattere clinico ed epidemiologico al medico e alla struttura sanitaria facente richiesta.

I dati relativi ai pazienti in terapia con tali medicinali, inseriti nell'apposito elenco predisposto dalla Commissione Unica del Farmaco ed erogati ai sensi della L.648/96, vengono acquisiti dai medici che erogano la prestazione utilizzando il modello di scheda emanata con Provvedimento CUF 31/01/01, previa acquisizione del consenso informato scritto e nel rispetto di quanto indicato nei singoli Provvedimenti di inserimento in elenco, specifici per ogni medicinale.

Le schede individuali di cui sopra, in cui sono indicati soltanto l'età e il sesso del paziente e che contengono i dati clinici periodicamente monitorati, vengono trasmesse ogni tre mesi dalla struttura sanitaria di ricovero accreditata al Ministero della Salute, Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza, ed al rispettivo Assessorato Regionale alla Sanità.

Sono informati della terapia praticata:

- Il servizio farmaceutico della struttura che eroga la prestazione e dispensa il medicinale,
- La strutture sanitarie e ospedaliere di residenza del paziente, ai fini della compensazione,
- Il rispettivo Assessorato Regionale alla Sanità,
- Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza.

I dati identificativi del paziente ed il consenso informato acquisito dai sanitari rimarranno allegati alla documentazione clinica del paziente.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 29

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA A FAVORE DELLE CATEGORIE PROTETTE (MORBO DI HANSEN)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (istituzione del servizio sanitario nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421)

L.126/1980 del 31 Marzo "Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari"

L.31/1986 (Modifica ed integra, la L.126/1980)

L.463/1980 "Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari"

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali), (Art. 94, Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario).

ALTRE FONTI:

DPR del 21 settembre 1994 (controllo del Morbo di Hansen nel SSN)

D.P.C.M. del 31/05/2001 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di morbo di Hansen)

Accordo stato regioni del 18/06/1999 (Linee guida per il controllo del morbo di Hansen in Italia).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a).

Erogazione di contributi economici ai cittadini affetti da Morbo di Hansen e loro familiari (art. 68, comma 2 f).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo
- informatizzato
- supporto di altro tipo:
 - audio
 - video
 - per immagini
 - reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato (medico che invia il paziente al Centro di riferimento)
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali:.....)
archivio esenti, archivi relativi alle prestazioni
- di altro titolare:
Regione

Comunicazione

- verso soggetti pubblici
Ministero della Salute, Regione, Centri di riferimento al di fuori dell'azienda sanitaria
- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati riguarda le attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di erogazione di contributi economici, in relazione agli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da morbo di Hansen e loro familiari, e al monitoraggio della diffusione del morbo.

Il Ministero della Salute tiene un archivio nazionale dei soggetti affetti da morbo di Hansen, anche al fine dell'assegnazione alle Regioni di specifici finanziamenti.

In base al DPCM 2001 citato, il medico che osserva un caso o un sospetto di morbo di Hansen, invia il paziente e la segnalazione al centro territoriale competente per territorio.

Nella notifica sono indicati la malattia diagnosticata o sospettata, i dati identificativi del paziente, gli accertamenti diagnostici eventualmente effettuati e la data di insorgenza della malattia.

L'azienda sanitaria invia la scheda di notifica al Centro di riferimento nazionale , che provvede a:

1. notificare ogni caso confermato di morbo di Hansen al Ministero della sanità – Dipartimento della Prevenzione – Ufficio III, tramite la scheda di notifica;
2. notificare la conferma del caso alla strutture sanitarie e ospedaliere che ha inviato il paziente al Centro, tramite la scheda di notifica;
3. inoltrare, entro il 10 settembre di ogni anno, al Ministero della Salute – Dipartimento della prevenzione – Ufficio III, la scheda individuale dell'hanseniano aggiornata ed una relazione tecnica sulle attività svolte, su quanto osservato ed eventuali proposte;

La cura del morbo è devoluta, in base al DPR del 21 settembre 1994 a pochi centri specializzati.

Il Ministero della Salute tiene un archivio nazionale di tali soggetti e provvede alla assegnazione alle Regioni di specifici finanziamenti per i contributi suddetti.

La Regione comunica alle Aziende Sanitarie e al Ministero della Salute i dati anagrafici dei soggetti affetti da Morbo di Hansen e l'importo dei contributi economici erogati agli stessi nel corso dell'anno.

I dati sono inoltre trattati a livello aziendale e regionale per finalità di monitoraggio sullo stato di diffusione del morbo di Hansen.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 30

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, PROGRAMMATORIA GESTIONALE E DI VALUTAZIONE CONCERNENTE L'ASSISTENZA AI NEFROPATICI CRONICI IN TRATTAMENTO DIALITICO.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L.833/1978 istituzione del S.S.N.;

D.Lgs 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria;

D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della *L. 27 dicembre 1997, n. 449*".

Leggi Regionali:

L.r. 15/1984 (Disciplina delle aziende faunistico venatorie di cui all'articolo 9 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8.);

L.r. 20/1987 (Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante "Ulteriori provvedimenti a favore dei soggetti affetti di uremia cronica".);

L.r. 3/1977 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1976, n. 17 concernenti: norme per l'esercizio della dialisi domiciliare.).

ALTRE FONTI:

D.M. 28 maggio 1999, n. 329 (come modificato dal D.M. 18/05/2001 n. 279) "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del *D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124*"

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di assistenza sanitaria ai nefropatici cronici mediante trattamento dialitico (art. 85, comma 1, lettera a).

Programmazione dei servizi, gestione amministrativa (esenzioni, mobilità sanitaria, etc.), gestione dei servizi, controllo e valutazione (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica
 Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
 Opinioni politiche
 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
 filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari
 dell'interessato

Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

- cartaceo
- informatizzato
- supporto di altro tipo:
 - audio -----
 - video -----
 - per immagini -----
 - reperti biologici o di altro tipo ----

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)

(specificare quali:

Con tutti i trattamenti o archivi necessari per le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, medicina legale e gestione amministrativa)

- di altro titolare

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici

- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

I dati vengono trattati a livello aziendale per finalità amministrative, gestionali, di programmazione dei servizi.

Gli aventi diritto si rivolgono alla propria azienda USL di residenza, chiedendo il riconoscimento della esenzione per patologia.

I nefropatici cronici sono assistiti presso i Centri Dialisi aziendali oppure a domicilio.

Per ogni assistito viene creato un diario delle sedute di dialisi che rimane al servizio per tutta la durata del trattamento e fino a qualche anno dopo l'ultima seduta, poi viene distrutto.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 31

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ATTIVITÀ MEDICO - LEGALE INERENTE L'ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI
INDENNIZZO PER DANNI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 25 febbraio 1992, n. 210 e s.m.i.(diritto all'indennizzo)

L. 20 dicembre 1996, n. 641 (termine di presentazione)

L. 25 luglio 1997, n. 238 (integrazione economica)

Legge 29/10/2005 n.229 (disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)

Leggi Regionali:

L.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833);

L.r. 28/1995 (Piano sangue e plasma: organizzazione e funzionamento dei servizi trasfusionali della Regione).

ALTRE FONTI :

DPCM 26 maggio 2000 (passaggio di competenza dallo Stato alle Regioni)

DPCM 26/05/2000 (Liquidazione dell'indennizzo)

I.N.P.S. Circ. 6 dicembre 2000, n. 203 (Indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992. Non computabilità nel reddito da valutare ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche)

I.N.P.S. Circ. 10 ottobre 2000, n. 172 (Indennizzo di cui alla Legge 210/1992. Non computabilità nel reddito ai fini dei trattamenti di famiglia)

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98 (Denuncia ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti)

Ministero del tesoro: Circ. 11 marzo 1996, n. 13/NC (Variazione della misura degli indennizzi, previsti dalla legge n. 210 del 1992)

Ministero della sanità: Circ. 14 novembre 1996, n. 900.U.S./L.210/AG/3/6072

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sul documento recante: "Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni", di cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n. 1285).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a);

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d);

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dei servizi (art. 85, comma 1, lettera b);

Attività amministrative correlate alle trasfusioni di sangue umano (art. 85, comma 1, lettera f);

Finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, etc. (art. 68, comma 2, lettera d) e f).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

- supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato

- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato

- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco accesso

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali):
archivi cartelle cliniche, archivio del servizio di immunoematologia-trasfusionale, archivio vaccinazioni
- di altro titolare:
Regione, Aziende del Servizio Sanitario Regionale

Comunicazione

- verso soggetti pubblici
Commissione Medica Ospedaliera-Ministero della Difesa, Ministero Salute, Regione,
- verso soggetti privati
eredi dell'interessato

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

In seguito alla ricezione dell'istanza, la strutture sanitarie e ospedaliere istruisce la pratica raccogliendo la scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla vaccinazione o all'infortunio nel caso di operatori sanitari e tutta la documentazione sanitaria necessaria (copie di cartelle cliniche, esami di laboratorio, referti specialistici, certificati di vaccinazione, ecc.); nel caso di epatite o di infezione da HIV post trasfusionali viene effettuata la ricerca sui donatori da parte del Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale competente.

Si trasmette l'istanza medesima alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO – Ministero della Difesa) per il giudizio sul nesso causale, per la presentazione della domanda nei termini e la valutazione tabellare del danno.

Il giudizio della CMO viene notificato all'interessato e alla Regione in caso di riconoscimento perché vengano effettuati i conteggi per la liquidazione delle somme spettanti.

In caso di ricorso entro trenta giorni dalla notifica, il giudizio della CMO verrà trasmesso al Ministero della Salute cui fa seguito l'eventuale erogazione dell'indennizzo da parte del Ministero della Salute o della Regione.

Può essere presentata alla "strutture sanitarie e ospedaliere" un'ulteriore istanza in caso di aggravamento.

Il trattamento sopra descritto è previsto specificatamente dalle L. 210/92 e 238/97 e s.m.i..

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 32

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ MEDICO-LEGALE INERENTE GLI ACCERTAMENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI (riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, della condizione di handicap, accertamenti per il collocamento mirato al lavoro delle persone disabili)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- L. 26 maggio 1970, n. 381 (assistenza ai sordomuti)
- L. 27 maggio 1970, n. 382 (assistenza ai ciechi civili)
- L. 30 marzo 1971, n. 118 (norme in favore dei mutilati ed invalidi civili)
- L. 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di accompagnamento)
- L. 23 novembre 1988, n. 508 (indennità di accompagnamento)
- L. 15 ottobre 1990, n. 295 (istituzione di commissioni mediche per l'accertamento nelle strutture sanitarie e ospedaliere)
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'handicap)
- L. 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro e collocamento mirato del disabile)
- D.Lgs. 112/1998 - art. 130 (trasferimento funzioni dello Stato alle Regioni ed Enti Locali)
- D.Lgs. 269/2003, art. 42 (disposizioni per sviluppo e correzione andamento conti pubblici)
- D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (revisione delle minorazioni e dei benefici economici)

ALTRE FONTI:

- D.M. Sanità 5 febbraio 1992 (tabelle di invalidità civile)
- D.P.R. 13 febbraio 2000 (atto di indirizzo e coordinamento per l'accertamento della capacità del disabile ai fini del collocamento mirato al lavoro)
- D.M. Tesoro 5 agosto 1991, n. 387 (Norme di coordinamento disposizioni della L. 295/1990)
- D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (riordino procedimenti di riconoscimento delle minorazioni civili e della concessione dei benefici economici)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

- Attività amministrativa correlata alla disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (art. 86 co.1 punto c 1 e 2).
- Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal SSN (art. 85, co. 1 lett. a e d).
- Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art.85, co.1 lett.b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche D'altro genere Opinioni politiche Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**- cartaceo - informatizzato

- supporto di altro tipo:

- audio - video - per immagini - reperti biologici o di altro tipo **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**- dati forniti dall'interessato - dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato (familiari, conviventi, Associazioni di volontariato, di categoria, patronati con delega) - dati forniti da soggetto pubblico **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.*****Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) - di altro titolare

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
Comitato Medico di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Ente titolare della fase concessoria
Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)
Comitato tecnico provinciale

- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

La prima fase consiste nella convocazione a visita collegiale effettuata dalla Commissione medica strutture sanitarie e ospedaliere (ambulatoriale o domiciliare).

Segue la trasmissione del verbale di accertamento alle CMV del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la verifica, entro sessanta giorni, del giudizio di invalidità.

Il verbale di accertamento viene comunicato all'interessato o al legale rappresentante che, entro sessanta giorni, può proporre ricorso.

Le CMV del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ricevuto il verbale di accertamento da parte delle strutture sanitarie e ospedaliere, hanno la facoltà di modificare il giudizio redigendo un nuovo verbale, ottemperando ai successivi obblighi di legge.

Nel caso di accertamento ex L. 68/199 (collocamento mirato al lavoro per le persone disabili), copia del verbale deve essere trasmessa al Comitato Tecnico Provinciale (Provincia) per i successivi adempimenti (attribuzione della qualifica e valutazione delle possibilità di collocamento al lavoro).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 33

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ MEDICO - LEGALE INERENTE L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ IN AMBITO DI DIRITTO AL LAVORO (assunzione nel pubblico impiego; idoneità allo svolgimento di mansioni lavorative; controllo dello stato di malattia di dipendenti pubblici e privati)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- L. 300/1970, art. 5 (Statuto dei lavoratori);
- L. 23/12/1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
- L. 638/1983, art. 5 (visite fiscali); D.M. 08/01/1985 (visite di controllo sui lavoratori in malattia);
- L. 274/1991, art. 13 (inabilità permanente e assoluta a qualsiasi lavoro proficuo);
- D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche);
- minori apprendisti adibiti ad attività lavorativa non soggetta alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D. lgs. 626/1994 (L. 977/1967, art. 8, comma 8, come modificato dal D. Lgs. 345/1999);
- visite mediche preassuntive di competenza del servizio sanitario nazionale (art. 4 e 5 L. 25/1955; art.8 comma 3 L.977/1967 e successive modificazioni; punto b) circolare 11/2001 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale);
- maggiorenni apprendisti adibiti ad attività lavorativa soggetta o meno a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs.626/1994 (visita medica preventiva presso Azienda USL territorialmente competente, art.4 legge 25/1955; art. DPR 1668/1956; circolare 11/2001 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale);
- Certificato d'idoneità psicofisica alla specifica mansione di apprendista (art.4 Legge 19/01/1955, n.25; Legge 977/1967, rilasciato dai Servizi di Medicina del lavoro delle strutture sanitarie e ospedaliere);
- Certificato d'idoneità all'impiego di bambini in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, rilasciato ai sensi del DLgs 4/08/1999, n. 345, rilasciato da Medici appartenenti alla strutture sanitarie e ospedaliere territorialmente competente;
- legge n. 289/2002, art. 35, comma 5, (personale docente).

LEGGI REGIONALI:

L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

L.R. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale).

ALTRE FONTI:

D.P.R. 3/1957 (TU recante lo statuto degli impiegati civili dello Stato)

D.P.R. 686/1957 (norme di esecuzione del T.U. 3/1957)

D.P.R. 484/1990 (nuovo regolamento di assunzioni in ambito pubblico)

D.P.R. 483/1997 (disciplina concorsuale per il personale dirigente del Servizio Sanitario nazionale)

LEA (D.P.C.M.) 29/11/2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza

CCNL

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d).

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

Applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione (art. 85, comma 1, lettera e).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

-supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali:
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, anagrafe aziendale invalidi civili, ciechi, sordomuti.)
- di altro titolare

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
 - verso soggetti privati
- Ente pubblico o privato richiedente (solo per quanto attiene al giudizio di idoneità/inidoneità parziale – non la diagnosi)
Commissione medica periferica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, relativamente al personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti e che richieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti .

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati è connesso alle attività certificatorie, relative all'accertamento di:

- idoneità psico-fisica continuativa ed incondizionata all'impiego del dipendente pubblico;
- idoneità alle mansioni; cambio mansioni o profilo professionale;

dispensa dal servizio per motivi di salute.

Dopo la ricezione dell'istanza da parte della Azienda USL, viene istruita la pratica.

Successivamente, a seguito della visita medica, viene consegnato all'interessato il certificato. Copia del referto (senza diagnosi) di visita viene trasmessa all'ente pubblico o al privato richiedente.

Per i minori apprendisti non soggetti a sorveglianza, il trattamento trae origine, oltre che dalla legge 833/1978 (art. 14), anche D.lgs 345/1999.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge n. 289/2002, il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, può chiedere di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti. In tale caso l'interessato è sottoposto ad accertamento medico presso la commissione medica periferica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Le suddette commissioni richiedono alle aziende sanitarie i documenti contenenti dati sensibili dei docenti che siano stati dichiarati inidonei.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 34

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ MEDICO - LEGALE INERENTE L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ AL PORTO D'ARMI, AI FINI DELLA SICUREZZA SOCIALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE :

- L. 18 giugno 1969, n. 323 (autorizzazione al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo);
- L. 6 marzo 1987, n. 89 (attribuzione al Ministero della sanità del potere di fissare i criteri tecnici per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per l'ottenimento della licenza al porto d'armi);
- L. 11 febbraio 1992, n. 157 (autorizzazione al porto di fucile per uso venatorio).

Leggi Regionali

- L.r. 26/1996** (Riordino del servizio sanitario regionale);
- L.r. 13/2003** (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale).

ALTRE FONTI

T.U.LL.P.S., art. 9;

Decreto del Ministero della Salute 14/9/1994 (Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per difesa personale. - Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 1994, n. 273);

Decreto del Ministero della Salute 28 Aprile 1998 (Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale. - Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 1998, n. 143);

Direttiva del Ministro dell'Interno n. 1909 del 9/5/2003: "Licenze in materia di armi" (certificazioni rispondenti ai requisiti di cui al D.M Sanità 28/4/1998, anche per la mera detenzione di armi);

Circolare del Ministero dell'Interno n. 35607 del 20/5/2003: "Attuazione della direttiva ministeriale in materia di armi del 9/5/2003" (revisione delle certificazioni sanitarie e applicazione delle procedure previste dal D.M. 28/4/1998 anche alla detenzione di armi);

LEA (D.P.C.M. 29/11/2001 – Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

- Attività certificatoria relative all'accertamento di idoneità psicofisica ai fini del rilascio o rinnovo di ogni tipo di porto d'armi, della detenzione di armi (art. 85, comma 1, lettera d).
- Applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute della popolazione (art. 85, comma 1, lettera e).
- Programmazione, gestione, controllo e valutazione dei servizi (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere Opinioni politiche Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**- cartaceo - informatizzato

supporto di altro tipo:

- audio - video - per immagini - reperti biologici o di altro tipo **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**- dati forniti dall'interessato - dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato - dati forniti da soggetto pubblico **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco accesso, cancellazione, distruzione.** ***Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) - di altro titolare

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
Autorità di Pubblica Sicurezza e Prefettura (relativamente ai giudizi di non idoneità ed i ricorsi al Prefetto)

- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Dopo la ricezione dell'istanza, da parte dell'Azienda USL viene istruita la pratica con raccolta dell'eventuale documentazione sanitaria in possesso dell'utente.

Viene effettuata la visita medica e sono disposti gli eventuali ulteriori accertamenti sanitari. Vengono effettuati raffronti con l'archivio relativo agli accertamenti di idoneità alla guida, finalizzati a verificare che l'interessato non sia stato sottoposto a particolari sanzioni previste dal codice della strada (ad esempio, per abuso di alcool), che precludono il rilascio del porto d'armi.

Il referto di idoneità è consegnato all'interessato, mentre il giudizio di non idoneità viene trasmesso entro cinque giorni all'Autorità di P.S.

In caso di inidoneità è ammesso ricorso al Collegio Medico Aziendale entro trenta giorni.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 35

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ MEDICO - LEGALE INERENTE L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ALLA GUIDA, AI FINI DELLA SICUREZZA SOCIALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni (nuovo codice della strada);

Legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti);

Legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada);

Legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati);

DLgs. 15 gennaio 2002, n. 9 (modifiche al c.d.s.);

D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (modifiche al c.d.s.);

Legge 1 agosto 2003, n. 214 (modifiche al c.d.s.).

ALTRE FONTI

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. modifiche e integrazioni (regolamento di attuazione del n.c.d.s.);

D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio della patente di guida dei veicoli);

D.M. delle Infrastrutture e Trasporti 30 settembre 2003, n. 40T (disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE (pubblicato sulla G.U. 15/4/2004, n. 88);

D.M. Trasporti 28 giugno 1996 (requisiti psicofisici per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore);

D.M. Trasporti e Navigazione 16 ottobre 1998 (modificazione D.M. 28/6/1996);

LEA (D.P.C.M. – Definizione dei livelli essenziali di assistenza).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

- Attività certificatorie (art.85, comma 1, lettera d), relative all'accertamento di idoneità alla guida.
- Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale (art.85, comma 1, lettera a).
- Programmazione, gestione, controllo e valutazione dei servizi (art.85, comma 1, lettera b).
- Applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute della popolazione (art. 85, comma 1, lettera e).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere Opinioni politiche Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**- cartaceo - informatizzato

-supporto di altro tipo:

- audio - video - per immagini - reperti biologici o di altro tipo **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**- dati forniti dall'interessato - dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato - dati forniti da soggetto pubblico **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco accesso, cancellazione, distruzione.*****Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) *specificare quali:*

Archivio invalidi dell'Azienda Sanitaria,

- di altro titolare

Comunicazione *(da parte dell'azienda sanitaria)*

- verso soggetti pubblici

Motorizzazione civile (limitatamente a quanto previsto dall'art. 330, comma 11, del D.P.R. 495/1992, come modificato dall'art. 188 del D.P.R. 610/1996)

Prefettura, Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, limitatamente a quanto previsto dall'art. 187, d.lg. n. 285/1992 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti),

Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- verso soggetti privati

Diffusione**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

L'istanza viene ricevuta da parte della Azienda USL che istruisce la pratica, raccogliendo eventuale documentazione sanitaria prodotta dall'interessato.

Viene effettuata la visita medica e vengono richiesti gli eventuali ulteriori accertamenti sanitari. Il referto è consegnato all'interessato.

Nel caso siano riscontrate patologie o minorazioni che impediscono una corretta valutazione del caso da parte del medico singolo (cittadini non in possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dal codice, soggetti disabili, ultrasessantenni con pat. Cat. D o DE, ultrasessantacinquenni con patente C o CE, e ogni volta che vi sia una richiesta del Prefetto o della Motorizzazione Civile - MCTC-), l'interessato si deve sottoporre ad accertamento collegiale presso la Commissione Medica Locale per le patenti di guida, costituita presso l'azienda unità sanitaria locale del capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 .

In caso di giudizio di idoneità, la certificazione viene consegnata al richiedente, mentre l'allegato deve essere trasmesso all'Ufficio Centrale Operativo di Roma per l'invio del bollino all'interessato idoneo con/senza limitazioni prescritte.

In caso di conseguimento della patente di guida, il certificato di idoneità viene consegnato all'interessato così come per il duplicato della stessa per deterioramento, smarrimento, furto, riclassificazione e conversione di patente estera.

Nel caso di giudizio di inidoneità psicofisica alla guida, esso deve essere comunicato all'interessato e alla Prefettura o all' Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, limitatamente a quanto previsto dall'art. 187, d.lg. n. 285/1992 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)

In caso di conferma della validità della patente, l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della MCTC (limitatamente a quanto previsto dall'art. 330, comma 11, del D.P.R. 495/1992, come modificato dall'art. 188 del D.P.R. 610/1996.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 36

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**CONSULENZE E PARERI MEDICO-LEGALI IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DELLA
DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario nazionale): articoli 14 lettera q), 19 e 75 (funzioni di Medicina Legale);

D.lgs 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale): art. 7 - quater, comma 5 (funzioni di Medicina Legale).

ALTRE FONTI:

- D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e n. 686 del 3 maggio 1957 (T.U. impiegati civili dello Stato e Regolamento di attuazione);
- Decreto del Ministero Economia e Finanze del 12/2/2004 (pubblicato sulla G.U. del 23.2.2004);
- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 426 del 26/4/2004, prot. N. 107921;
- D.P.R. n. 461 del 29/10/2001 (semplificazione delle norme in materia di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

- Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d);
- Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale di rilevante interesse pubblico (art. 85, comma 1, lettera a).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo
- informatizzato
- supporto di altro tipo:
 - audio
 - video
 - per immagini
 - reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali: Archivi Cartelle cliniche e documentazione sanitaria)
- di altro titolare

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici

Comitato Medico di Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione di appartenenza del dipendente, Autorità Giudiziaria

- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati personali dell'azienda USL riguarda l'attività di consulenza e pareri da parte delle strutture di Medicina legale dell'azienda sanitaria, relativamente alla valutazione della dipendenza da causa di servizio per i dipendenti della stessa azienda sanitaria e per i dipendenti delle amministrazioni di competenza (Enti Pubblici non economici, limitatamente ai dipendenti del parastato).

Procedura

Si riceve l'istanza da parte dell'Amministrazione da cui dipende l'interessato, si istruisce la pratica acquisendo la documentazione (cartella clinica, certificazioni sanitarie, relazione dettagliata dei fatti da parte dell'interessato e degli altri soggetti coinvolti).

Si invia al Comitato Medico di Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze per la valutazione del nesso di causalità..

Invio del giudizio finale all'Amministrazione richiedente.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 37

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

CONSULENZE E PARERI MEDICO-LEGALI IN TEMA DI IPOTESI DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA, DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO, INFORMAZIONE E CONSENSO AI TRATTAMENTI SANITARI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario nazionale): articoli 14 lettera q), 19 e 75 (funzioni di Medicina Legale);
- Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale): art. 7 - quater, comma 5 (funzioni di Medicina Legale);
- Codice Civile;
- Codice Penale;
- Costituzione della Repubblica italiana (Artt. 13 e 32);
- L. 145/2001 (recepimento della Convenzione di Oviedo);
- D.Lgs. 24/6/2003, n. 211 Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico (Pubblicato nella G.U. 9 agosto 2003, n. 184, S.O.).

ALTRE FONTI:

- D.M. 18/3/1998 (Ministero della Sanità) Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici (Pubblicato nella G.U. 28 maggio 1998, n. 122);
- D.M. 15/7/1997 (Ministero della Sanità) Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali (Pubblicato nella G.U. 18 agosto 1997, n. 191, S.O.);
- D.M. 15/10/1996 (Ministero della Sanità) Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l'andamento delle attività di prevenzione delle malattie (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1997, n. 14);
- DM 15/01/1991 (Ministero della Sanità), art.19 (in materia di trasfusioni);
- D.P.C.M. 19/5/1995 Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari» (Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 125, S.O.);
- Codici Deontologici delle professioni sanitarie.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale di rilevante interesse pubblico (art. 85, comma 1, lettera a).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lett. b).

Vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio ed all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria (art. 85, comma 1, lett. c).

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d).

Finalità volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo (Attività di tutela. Art. 71, comma 1 lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

- supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato

- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato

- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali: Archivi cartelle cliniche, Fascicoli Servizio Legale, Registro segnalazioni e reclami degli Uffici Relazioni con il Pubblico)
- di altro titolare

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)
- verso soggetti pubblici
Organi Giudiziari (nei casi previsti dalla legge)
- verso soggetti privati
Compagnie di Assicurazione (in base al contratto di polizza per il risarcimento del danno)

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Questa attività consiste prevalentemente in consulenze e pareri di Medicina Legale all'Azienda in tema di danno alla persona e di nesso di causalità:

- a) tra menomazioni accertate e lesioni iatrogene;
- b) tra cure prestate e consenso informato (adeguatezza dell'informazione, della comunicazione e delle modalità di raccolta del consenso informato);
- c) in ordine a conflitti tra struttura sanitaria e terzi aventi diritto alle prestazioni;
- d) in altre situazioni di competenza medico-legale:
 - appropriatezza delle cure prestate;
 - nesso causale tra menomazioni accertate e lesioni iatrogene.

Eventuale convocazione dell'interessato con visita medica, richiesta di eventuali accertamenti sanitari e/o amministrativi, con trasmissione del parere alla Direzione Aziendale.

La suddetta attività è svolta a completamento della valutazione complessiva dell'attività sanitaria e della qualità delle cure integrando la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza sanitaria.

Procedura

Si istruisce la pratica acquisendo tutta la documentazione (cartelle cliniche, certificazioni, atti giudiziari, etc.).

Si valuta il caso (anche procedendo a visita medica del presunto danneggiato) e si formula una relazione medico legale da trasmettere alla Direzione Aziendale

Si prende parte alla Conciliazione giudiziaria e/o extragiudiziaria.

N.B. = Questa procedura è prevista nelle Aziende USL solo come parte in causa in tema di colpa professionale. Istituzionalmente le Aziende USL non rilasciano consulenze e pareri medico legali per conto terzi in tema di colpa professionale.

Il dato idoneo a rivelare la convinzione religiosa viene trattato nel caso di consulenza medico legale in materia di trasfusione di sangue per i Testimoni di Geova.

Si valutano inoltre i protocolli sperimentali in qualità di membri dei comitati etici e si forniscono consulenze in materia medico legale e di bioetica nei vari ambiti sopracitati.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 38

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ MEDICO - LEGALE IN AMBITO NECROSCOPICO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE :

- R.D. 27/7/1934, n.1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)
- Legge 301/1993 (Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea)
- Legge 578/1993 e D.M. 582/1994 – Ministero della Sanità - (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte)
- D.Lgs. 229/1999 (Norme per la razionalizzazione del SSN e in particolare l'art 7 -quater, co. 2)
- Legge 91/1999 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti)
- Legge 130/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)
- D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali , a norma dell'art. 55, comma 1 , della L. 17 maggio 1999, n. 144) (articolo che riguarda accertamento in ambito necroscopico)
- Codice penale.

Leggi Regionali:

L..r. 3/2005 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali);

L.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale).

ALTRE FONTI:

- D.M. Sanità 15/12/1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive)
- D.P.R. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria)
- D.P.R. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
- Circolare Ministero Sanità 24/1993 esplicativa del Regolamento di Polizia Mortuaria
- D.P.R. 396/00 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
- Regolamenti comunali di Polizia mortuaria.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a).

Applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione (art. 85, comma 1, lettera e).

Attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti (art. 85, comma 1, lettera f).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

- supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato

- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato

- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco accesso, conservazione, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
- (specificare quali: Ufficio cartelle cliniche)
- di altro titolare

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
- Comune ove è avvenuto il decesso
- Autorità Giudiziaria (ove previsto da obblighi di legge)
- Azienda Usl di residenza (se diversa da quella del decesso)

- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Vengono svolte attività certificatorie finalizzate all'autorizzazione alla sepoltura (inumazione o tumulazione delle salme o di parti anatomiche) o alla cremazione da parte del Comune (ai sensi del D.P.R. 285/1990, della Legge 578/1993, del D.M. 582/1994 e della Legge 91/1999 e Legge 130/2001).

Vengono svolte altresì le attività certificatorie relative all'effettuazione di riscontro diagnostico (in caso di decesso senza assistenza medica e/o di dubbi sulle cause della morte) o di autopsia giudiziaria (su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente).

Si partecipa all'attività di accertamento collegiale della morte con redazione della relativa documentazione finalizzata o meno al prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto da donatore cadavere.

L'Azienda Sanitaria detiene il registro delle cause di morte dei deceduti sul territorio comunale ai sensi dell'art. 1 del DPR 285/1990.

I dati contenuti nelle schede di morte (schede ISTAT con finalità sia statistica, che sanitaria) vengono utilizzati e confrontati con altri dati nell'ambito dell'attività di programmazione, gestione e controllo dell'assistenza sanitaria e per tali finalità possono essere trasmesse alla regione con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 39

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE
DELL'ASSISTENZA SANITARIA**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

L. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni

D.Lgs 30.07.1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche)

L. n. 135/1990 (Registro A.I.D.S.)

D.P.R. 616/1977 (artt. 17 e 27)

D.Lgs. 112/1998 (art. 118)

Legge 5/2/1992, n. 104 (Registro Ipertiroidi congeniti)

D.Lgs. n. 277/1991 art.36 (Registro Mesoteliomi)

Legge 6 marzo 2001, n. 52 (Registro donatori di midollo osseo).

Leggi Regionali:

L.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

L.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

L.r. 34/1998 (Piano Sanitario Regionale 1998/2000).

ALTRE FONTI

DPCM 29 novembre 2001 sui *Livelli essenziali di assistenza sanitaria*

Piano Sanitario Nazionale

Piano Sanitario Regionale

D.M. 21/12/2001 (Reg. Creutzfeld-Jakob)

D.M. 24/4/2000- D.M. 18/5/2001, n.279 (Reg. Malattie Rare)

D.M. 29/11/1993 (Reg. Assuntori dell'ormone della crescita)

D.M. 12/7/1993 (Reg. Malattia di Gaucher)

D.M. 15/12/1990 (Istituzione del Sistema Informativo Malattie Infettive - SIMI)

D.M. 7/2/1983 (Reg. Legionellosi)

D.M. 15/1/1988 (Sorveglianza delle infezioni trasmissibili con trasfusioni di sangue)

D.P.R. 10/09/1990 n. 285 Regolamento Polizia Mortuaria art.1 c.7 (Registro Cause di morte)

D.M.16 luglio 2001, n. 349: Regolamento recante: "Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"

Direttiva P.C.M. 27.01.1994 Principi sull'erogazione dei servizi pubblici

D.P.C.M. 19.05.1995 Carta dei servizi pubblici sanitari

D.M. 15.10.1996 Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza

D.P.R. 14.01.1997 Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale Pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

- supporto di altro tipo:

- audio

- video

- per immagini

- reperti biologici o di altro tipo

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)
(specificare quali:.....)
Archivio esenzioni, archivi relativi alle prestazioni ospedaliere, ambulatoriali, specialistiche, agli accessi in pronto soccorso, all'emergenza 118, all'assistenza domiciliare e assistenza residenziale, all'assistenza farmaceutica, registro di mortalità, registri di patologia, archivi statistici.
- di altro titolare:
Regione, Aziende del Servizio Sanitario Regionale

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
Regione, agenzie e istituti di ricerca regionali, altre aziende sanitarie, (come specificato nelle singole schede)
- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di tutela della salute dei cittadini, attraverso interventi di diagnosi, cura e riabilitazione, l'azienda sanitaria ha l'esigenza di svolgere attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della appropriatezza e qualità dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute (art. 8-octies, art.10 del decreto legislativo 502/1992). In particolare, il trattamento dei dati ha l'obiettivo di caratterizzare l'esposizione a fattori di rischio, ricostruire i percorsi assistenziali e identificare/confrontare gli esiti di salute, valutare e confrontare (tra gruppi di popolazione o tra strutture) l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza erogata; per tali scopi l'Azienda sanitaria ha necessità di effettuare la selezione, l'estrazione, la

conservazione, il raffronto, l'interconnessione e l'elaborazione (con modalità informatizzate) dei diversi archivi di dati personali correnti gestiti nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario aziendale.

Previa verifica della stretta indispensabilità nel singolo caso, il trattamento può comprendere dati idonei a rivelare il comportamento sessuale dell'interessato oppure dati relativi al nucleo familiare dell'interessato.

E' inoltre indispensabile, in taluni casi, poter disporre di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, in quanto diversi studi mostrano differenze nel profilo di salute tra gli immigrati e gli italiani e rilevano come gli stranieri accedano alle strutture sanitarie in modo diverso, e spesso inappropriato, rispetto agli italiani; risulta dunque necessario individuare tali gruppi di popolazione all'interno di registri di malattie ed eseguire degli studi riguardanti alcune patologie, per le quali ad esempio si riscontra una maggiore incidenza tra gli immigrati, al fine di descriverne il profilo di salute e migliorarne le condizioni attraverso una programmazione sanitaria corretta ed efficace.

Indagini sul grado di soddisfazione dei servizi da parte degli utenti – Nell'ambito dell'attività del monitoraggio della qualità delle prestazioni nell'area della salute vengono realizzate dalle Aziende Sanitarie indagini di gradimento degli utenti, rispetto alle prestazioni e ai servizi offerti dal Servizio Sanitario (art. 8 octies DLgs. 502/1992). Le indagini comportano il trattamento di dati inerenti la salute (accesso ai servizi sanitari).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 40

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**GESTIONE E VERIFICA SULL'ATTIVITA' SPECIALISTICA E DI RICOVERO
DELEGATA ALLE STRUTTURE ACCREDITATE**

FONTI NORMATIVE:

D. Lgs 502/1992

D. Lgs. 229/1999, Razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale

L. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001)

Piano Sanitario nazionale.

Leggi Regionali

l.r. 20/2000 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

ALTRE FONTI:

D.P.R. n. 119/1988 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati), art. 6.

Deliberazioni e accordi contrattuali con le singole strutture accreditate

DGR Marche n.1889/2001; 2200/2000; 1579/2001;

DGR Marche n. 1621 del 10/09/2002

DGR Marche n. 1302 del 09/11/2004

DGR Marche n. 125 del 25/01/1999.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrativa correlata alla cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal SSN (art. 85 comma 1, lettera a)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85 comma 1, lettera b)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere Opinioni politiche Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**- cartaceo - informatizzato

-supporto di altro tipo:

- audio - video - per immagini - reperti biologici o di altro tipo **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato

- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato - dati forniti da soggetto pubblico **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.*****Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) *(specificare quali:., Archivio esenzioni, archivi sanitari.)*- di altro titolare **Comunicazione *(da parte dell'azienda sanitaria)***- verso soggetti pubblici - verso soggetti privati Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati riguarda la gestione del rapporto contrattuale con le strutture convenzionate e accreditate e con i professionisti convenzionati, compresa la verifica della prestazione erogata, sia dal punto di vista logico- formale (prestazione richiesta – assistenza erogata) che da quello della congruità sanitaria per le SDO.

L'Azienda sanitaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, laddove non riesca ad assolvere alle richieste degli utenti, ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri soggetti, che esercitano comunque attività di ricovero sia ordinario che di day hospital e/o di prestazioni specialistiche, per le quali sono comunque attivi i normali flussi informativi nell'ambito del Sistema informativo sanitario.

I soggetti individuati allo scopo devono essere riconosciuti idonei ad assolvere i compiti delegati attraverso il raggiungimento di particolari parametri che danno alla struttura l'idoneità all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Ogni struttura privata accreditata che eroga prestazioni di assistenza sanitaria ambulatoriale o in regime di degenza, è tenuta ad inviare all'Azienda Sanitaria, tutte le prestazioni erogate, per conto della stessa, come stabilito nei rapporti contrattuali.

Alla struttura aziendale preposta alla verifica-controllo dell'attività erogata dalle strutture accreditate, vengono trasmesse sia le impegnative di richiesta prestazione e/o ricovero (per i ricoveri viene inviata la prima parte della SDO), sia i resoconti di attività che possono essere cartacei o informatizzati. Al fine di procedere alla corretta corresponsione delle competenze, le aziende sanitarie, in conformità ai principi di pertinenza e di indispensabilità dei dati sensibili trattati rispetto alle finalità perseguite, possono legittimamente richiedere alle strutture convenzionate o accreditate con il S.S.N. esclusivamente i dati che si rivelino strettamente indispensabili per l'attività di controllo, limitando la richiesta di dati diagnostici (referti) al solo caso in cui emergano motivati e precisi elementi di criticità, tali da rendere necessario effettuare verifiche più approfondite sulla congruenza della prestazione.

Entro la fine di ogni mese i professionisti convenzionati inviano all'U.S.L. che ha emesso l'impegnativa la distinta delle prestazioni eseguite nel mese precedente, corredata di copia delle impegnative debitamente firmate dagli utenti, nonché dei referti formulati se richiesti dalla U.S.L., ai fini dei controlli dovuti e laddove non siano state attivate procedure automatizzate di controllo.(art. 6 del d.P.R. n. 119/1988).

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 41

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

VIDEOSORVEGLIANZA CON FINALITA' DI SICUREZZA E PROTEZIONE DI BENI E PERSONE.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni (Riordino della disciplina in materia Sanitaria).

ALTRE FONTI

D.P.C.M. 19 maggio 1995 (schema di riferimento per la Carta dei servizi pubblici sanitari);

D.P.R. 14.1.1997 (requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie);

Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati personali 29 aprile 2004 sulla video sorveglianza al p. 4.2, concernente Ospedali e luoghi di cura

Contratti collettivi, accordi di settore e decentrati, concertazioni con le organizzazioni sindacali.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi e cura dei soggetti assistiti dal S.S.N. (art. 85, comma 1, lettera a).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo
- informatizzato
- supporto di altro tipo:
 - audio-----
 - video-----
 - per immagini -----
 - reperti biologici o di altro tipo -

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti, incroci di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare
(specificare quali:.....)
- di altro titolare
(specificare quali:.....)

Comunicazione (da parte dell'azienda sanitaria)

- verso soggetti pubblici
- Autorità Giudiziaria e di P.S. dietro specifica richiesta
- verso soggetti privati

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il servizio di video sorveglianza degli accessi serve a monitorare le zone nevralgiche e a rischio per la sicurezza dei pazienti e dei visitatori nonché a salvaguardia del patrimonio aziendale

I dati registrati possono essere trasmessi esclusivamente all' Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza, su esplicita richiesta.

I dati idonei a rilevare lo stato di salute, l'appartenenza etnica o razziale e le convinzioni religiose sono rilevati soltanto incidentalmente attraverso la ripresa dei tratti somatici o dell'abbigliamento degli interessati o il contesto in cui è effettuata la ripresa.